SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 23 maggio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2017.

Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visti in particolare i commi 1-*bis*, del citato art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale «L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo»; 1-*quinquies*, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*»; 1-*septies*, ai sensi del quale «Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*quinquies*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 e art. 49, comma 1-*bis*, del citato testo unico;

Vista la deliberazione preliminare adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 10 marzo 2017;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11 aprile 2017;

Vista la deliberazione definitiva adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 49, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, è concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.

2. È approvato l'annesso schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425

ALLEGATO

Schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Premesso

che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito «TUSMAR») alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. fino al 29 aprile 2017;

che sussiste la necessità, ai sensi dell'artico 45, comma 1, ultimo periodo del TUSMAR, in cui si riconosce l'unicità della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di rinnovare la predetta concessione e annessa convenzione di durata decennale, tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata da ....

(di seguito «RAI» o «società concessionaria»)

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Oggetto della concessione e definizione della missione di servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale

1. La concessione ha per oggetto il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale da intendersi come servizio di interesse generale, consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti audiovisivi e multimediali diretti, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, a garantire un'informazione completa e imparziale, nonché a favorire l'istruzione, la crescita civile, la facoltà di giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura, la creatività e l'educazione ambientale, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale.

2. Il servizio pubblico è affidato in esclusiva per concessione alla RAI, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, che lo svolge alle condizioni e con le modalità di cui al presente atto e in conformità alle previsioni contenute nel contratto nazionale di servizio di durata quinquennale, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

3. La concessione comprende:

a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi e i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione;

b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia sul territorio nazionale che all'estero, nel rispetto degli accordi internazionali recepiti dall'Italia, degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.

c) la trasmissione, mediante altre piattaforme distributive, di contenuti audiovisivi e multimediali.

4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose e alle tendenze di natura generazionale.

5. La società concessionaria ispira la propria azione a principi di trasparenza, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, efficacia, efficienza e competitività e deve predisporre un piano industriale, un modello organizzativo e un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico, che può prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e abbia come obiettivo anche l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.

6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione, anche con riferimento alle relative fonti, in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità e indipendenza. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.

7. L'informazione diffusa dalla società concessionaria su tutte le piattaforme distributive deve garantire un uso più efficiente delle risorse, attraverso un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche. Tale informazione deve altresì garantire:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di informazione via televisione, radio, nonché mediante le altre piattaforme distributive, secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio;

c) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e altre piattaforme distributive, secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio;

d) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

e) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

f) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

Art. 2.

Durata

1. La convenzione, al pari della concessione, ha durata di anni dieci e produce i suoi effetti a far data dal 30 aprile 2017.

Art. 3.

Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalità di esercizio

1. La società concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, svolgendolo in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 45, comma 2, del TUSMAR. In particolare, si impegna espressamente a garantire:

a) la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio della società concessionaria assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite. Se per l'accesso alla programmazione fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. La programmazione in live streaming dovrà essere fruibile anche sulla piattaforma IP;

b) un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri. Il contratto nazionale di servizio definisce durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale negoziabili dalla società concessionaria;

c) il sostegno alla creatività, all'innovazione ed alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e formati di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali;

d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi suddetti dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi;

e) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

f) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione dei contenuti e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale nonché di programmi specifici;

g) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il contratto di servizio definisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

h) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali;

i) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;

m) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive del territorio;

p) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera *b)*, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

q) la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *d)* e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio in coerenza con la normativa vigente;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia mediante un canale dedicato sul digitale terrestre, sia riservando nel palinsesto delle reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel rispetto della dignità culturale e professionale delle donne;

z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.

2. Ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera *a)* è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione.

3. La società concessionaria, fatte salve le misure di cui al comma 1, lettera *p)*, è tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo art. 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria.

Art. 4.

Infrastruttura e impianti

1. La RAI ha l'obbligo di operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché di assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. La RAI potrà utilizzare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o fa-

cilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi.

3. Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la realizzazione di impianti comuni con gli altri operatori televisivi e di telecomunicazioni.

4. Le modalità d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI, anche tramite la partecipata Rai Way, di intesa con gli altri gestori interessati e approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in rapporto al costo degli impianti stessi e in analogia con quanto previsto per i titolari di autorizzazione per la fornitura delle reti.

6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio.

7. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del TUSMAR, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

8. Il Ministero dello sviluppo economico provvede in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 entro sessanta giorni dalla richiesta.

9. La Rai nonché la propria partecipata Rai Way possono richiedere alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per la costruzione e modifica degli impianti di diffusione e di collegamento e le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

Art. 5.

Controlli e collaudi

1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero dello sviluppo economico incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

Art. 6.

Contratti di servizio

1. Il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, stipula con la società concessionaria un contratto nazionale di servizio e rilascia l'intesa ai fini della stipula dei contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I contratti di servizio di cui al comma 1 avranno una durata quinquennale e saranno rinnovati ogni cinque anni.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro dello sviluppo economico, prima del rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.

6. Il contratto nazionale di servizio disciplina in particolare gli aspetti relativi agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo.

Art. 7.

Capacità trasmissiva

1. Per l'esercizio del servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico assegna alla società concessionaria la capacità trasmissiva necessaria, anche al fine di consentire la diffusione dei contenuti di fornitori in ambito locale e nazionale, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio di cui all'art. 6.

2. La società concessionaria, a richiesta del Ministero dello sviluppo economico, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione, secondo modalità da stabilirsi nel contratto nazionale di servizio.

Art. 8.

Obbligo di continuità del servizio

1. La società concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento.

2. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

Art. 9.

Pubblicità

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della società concessionaria del servizio pubblico avviene nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR.

2. Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, la società concessionaria provvede a stipulare i contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di leale concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Le competenti autorità di settore verificano su base annuale il rispetto dei principi suddetti e del corretto assetto del mercato.

Art. 10.

Tutela dei minori

1. La società concessionaria si impegna a rispettare, nella programmazione radiofonica e televisiva e multimediale e nella diffusione di contenuti audiovisivi mediante le altre piattaforme distributive, le disposizioni a tutela dei minori contenute nell'art. 34 del TUSMAR.

Art. 11.

Limiti allo svolgimento di attività commerciali ed editoriali non rientranti nel servizio pubblico

1. Alla società concessionaria è consentito, nei limiti di quanto disposto dall'art. 45, comma 5, del TUSMAR lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

2. Le attività di cui al comma 1 non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

3. La società concessionaria non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le attività di cui al comma 1 devono essere remunerate esclusivamente con ricavi diversi dal canone di abbonamento e sono assoggettate a contabilità separata, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Art. 12.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze.

2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della corporate reputation della società concessionaria.

Art. 13.

Finanziamento del servizio pubblico

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto dal versamento, di una quota del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, che dovrà assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio.

2. Ai fini di una corretta individuazione dei costi rilevanti anche per la determinazione annuale dell'ammontare del canone di abbonamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUSMAR, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le rispettive competenze, verificano annualmente la realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, l'attuazione del piano editoriale, il rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, nonché la distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e la corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, da parte della società concessionaria.

3. La società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2.

4. La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria è in ogni caso utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico affidati con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni.

Art. 14.

Contabilità separata

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

2. La contabilità separata di cui al comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV del citato testo unico.

3. È fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR.

Art. 15.

Penali

1. La società concessionaria, in caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato, salvo che il ritardo derivi da cause ad essa non imputabili, sarà assoggettata al pagamento di una penale.

2. L'ammontare della penale di cui al comma precedente non potrà essere superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno.

3. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata una penale pari a 10%.

4. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico previsti dalla presente convenzione, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e dal contratto nazionale di servizio, che non comportino una penale più grave, il Ministero dello sviluppo economico, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penale, definita con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità.

5. Le penali di cui ai commi precedenti non esonerano la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.

Art. 16.

Decadenza

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall'art. 49, comma 1-*quinquies* del TUSMAR, può essere disposta la decadenza dalla concessione.

2. In caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio.

Art. 17.

Fonti legislative e regolamentari

1. La società concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché del diritto dell'Unione europea, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

17A03581

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 maggio 2017.

Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo II della Parte IV relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale i produttori, che non organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano la messa in atto di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio, retto da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del 24 giugno 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, recante «Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2016;

Rilevato che sono stati presentati ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio da parte di alcuni consorzi per l'annullamento del decreto ministeriale del 24 giugno 2016;

Vista la nota del Consorzio CONAI prot. n. 325-16/DS-SEGR del 13 dicembre 2016;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare il decreto ministeriale sopra indicato del 24 giugno 2016 al fine di risolvere eventuali problemi interpretativi ed agevolare l'applicazione delle disposizioni in esso contenute;

Decreta:

Art. 1.

Allo schema di statuto tipo dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi allegato al decreto ministeriale del 24 giugno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 2, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

all'art. 2, comma 2, le parole «e gli utilizzatori» sono soppresse;

all'art. 4, comma 1, le parole «, dei trasformatori e degli utilizzatori» sono sostituite dalle seguenti «e dei trasformatori»;

all'art. 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed alle procedure da esso approvate.»;

all'art. 5, comma 7, la parola «fondi» è sostituita dalle seguenti «un fondo»;

all'art. 6, il comma 3 è soppresso;

all'art. 12, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

all'art. 12, comma 5, la lettera *h)* è soppressa;

all'art. 14, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

all'art. 18, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.»;

all'art. 18, il comma 5 è soppresso;

all'art. 18, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'art. 2423 del codice civile.»;

all'art. 18, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico»;

all'art. 22, comma 6, le parole «degli utilizzatori e» sono soppresse;

l'art. 24 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

17A03339

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 marzo e 11 aprile 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,85%, avente godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2017, con l'osservanza delle

modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03367

DECRETO 10 maggio 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, sedicesima e diciassettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi

alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.303 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 12 novembre 2013, 11 febbraio, 10 aprile, 9 giugno e 8 ottobre 2014, nonché 10 giugno 2016 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% aventi godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,70% avente godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 9 febbraio 2016 e scadenza 1° marzo 2047, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75% pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 maggio 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 maggio 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 75 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3

(unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03368

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE della Commissione del 7 gennaio 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune

sostanze attive che ora figurano nei regolamento (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva miclobutanil;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva miclobutanil decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento FUNGIBEN, presentato dalle imprese Cheminova Agro S.A., Indofil Industries Limited, Industrias Afrasa S.A. e Probelte S.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto del 24 febbraio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva miclobutanil;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MBL0112, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 6221/6222 in data 22 febbraio 2017 con le quale sono state richieste alle Imprese Cheminova Agro S.A. e Indofil Industries Limited titolari del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro 36 mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva miclobutanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Fungiben;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva miclobutanil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Le succitate imprese Cheminova Agro S.A. E Indofil Industries Limited sono tenute alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 27 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **miclobutanil** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier MBL0112 di All. III fino al **31 maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/2/UE della Commissione del 7 gennaio 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>13433</td><td>FUNGIBEN</td><td>22/01/2007</td><td>CHEMINOVA AGRO ITALIA SRL</td><td>PERICOLO
H304-H319-H361d-H411; EUH066-EUH401; P280-P301+P310+P331-P305+P351+P338;P308+P313-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Estensione alle colture: melanzana, zucca, floreali e ornamentali (in campo e serra), nettarine.
- Eliminazione delle colture: zucchino, cetriolo e peperone (in campo), melo, pero, susino, fragola.
- Estensione agli stabilimenti di produzione: SPACHEM, S.L., Pol. Ind. Guadassequies s/n, 46839 Guadassequies (Valencia), Spagna, ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>14475</td><td>MIBUTIL 12 EC</td><td>10/01/2009</td><td>CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L</td><td>PERICOLO
H304-H319-H361d-H411; EUH066-EUH401; P280-P301+P310+P331-P305+P351+P338;P308+P313-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Estensione alle colture: melanzana, zucca, floreali e ornamentali (in campo e serra), nettarine.
- Eliminazione delle colture: zucchino, cetriolo e peperone (in campo), susino, fragola.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>10966</td><td>MYCLOS</td><td>18/06/2001</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LUIMITED</td><td>PERICOLO
H304-H319-H361d-H411; EUH066-EUH401; P280-P301+P310+P331-P305+P351+P338;P308+P313-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Estensione alle colture: melanzana, zucca, floreali e ornamentali (in campo e serra), nettarine.
- Eliminazione delle colture: zucchino, cetriolo e peperone (in campo), melo, pero susino, fragola.
- Estensione agli stabilimenti di produzione: Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>15593</td><td>MYCLOFIL</td><td>11/02/2013</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LUIMITED</td><td>PERICOLO
H304-H319-H361d-H411; EUH066-EUH401; P280-P301+P310+P331-P305+P351+P338;P308+P313-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Estensione alle colture: melanzana, zucca, floreali e ornamentali (in campo e serra), nettarine.
- Eliminazione delle colture: zucchino, cetriolo e peperone (in campo), melo, pero susino, fragola.
- Estensione agli stabilimenti di produzione: Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India).</td></tr>
</table>

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
5.	15600	RITUAL	11/02/2013	INDOFIL INDUSTRIES LUIMITED	**PERICOLO** H304-H319-H361d-H411; EUH066-EUH401; P280-P301+P310+P331-P305+P351+P338;P308+P313-P391-P501
	Modifiche autorizzate: **-** Modifica di composizione **-** Estensione alle colture: **melanzana, zucca, floreali e ornamentali** (in campo e serra)**, nettarine.** **-** Eliminazione delle colture: **zucchino, cetriolo e peperone** (in campo), **melo, pero susino, fragola.** - Estensione agli stabilimenti di produzione: **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India).				

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGIBEN

Fungicida sistemico

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

FUNGIBEN Registrazione del Ministero della Salute n. 13433 del 22/01/2007

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**
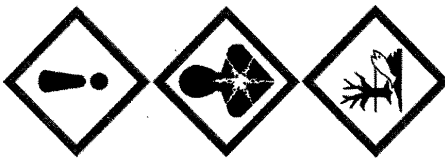
Partita n°

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
TORRE Srl Unipersonale
Localita' Pian dell' Asso - 53024 Montalcino (SI)
SPACHEM, S.L.
Pol. Ind. Guadassequies s/n, 46839 Guadassequies (Valencia), Spagna
ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: L. 0,05 – 0,1 - 0,25 – 0,5 – 1 - 5

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomodoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40–80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.
Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con 2 trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.
Melone - Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

COMPATIBILITÀ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 APR. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FUNGIBEN

Fungicida sistemico

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

FUNGIBEN Registrazione del Ministero della Salute n. 13433 del 22/01/2007

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**

Partita n°

Contenuto netto:
ml 50-100

Pericolo

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:

TORRE Srl Unipersonale - Localita' Pian dell' Asso - 53024 Montalcino (SI)

SPACHEM, S.L.
Pol. Ind. Guadassequies s/n, 46839 Guadassequies (Valencia), Spagna

ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 APR. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MIBUTIL 12 EC

Fungicida sistemico

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

MIBUTIL 12 EC Registrazione del Ministero della Salute n. 14475 del 10/01/2009

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**

Partita n°

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S -Thyborønvej·78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)
ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
VERDE-BIO S.r.l
via della Vittoria 14/b - 31044 Montebelluna (TV) – Tel. 0423 614260

Contenuto netto: L. 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 15

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomodoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.

Viene impiegato sulle seguenti colture:

Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40–80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.

Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con 2 trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.

Melone - Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

COMPATIBILITÀ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 APR. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MIBUTIL 12 EC

Fungicida sistemico
CONCENTRATO EMULSIONABILE
MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

MIBUTIL 12 EC Registrazione del Ministero della Salute n. 14475 del 10/01/2009

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**

Partita n°

Contenuto netto: **ml 100**

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S -Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)
ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
VERDE-BIO S.r.l
via della Vittoria 14/b - 31044 Montebelluna (TV) – Tel. 0423 614260

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 27 APR. 2017

Etichetta e foglietto illustrativo

MYCLOS

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Chemia S.p.A.** – S. Agostino (Ferrara)
Distribuito da: AGROWIN BIOSCIENCES. via Montegrappa, 7 - 24121 - Bergamo (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. 10966 del 18/06/01
Peso netto: L 0.1-0.2-0.5-1-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40-80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Melone – Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
COMPATIBILITÁ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

27 APR. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del……

MYCLOS

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/ recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Chemia S.p.A.** – S. Agostino (Ferrara)
Distribuito da: AGROWIN BIOSCIENCES. via Montegrappa, 7 - 24121 - Bergamo (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. 10966 del 18/06/01
Peso netto: L 0.1 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

27 APR. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del... .. ...

Etichetta e foglietto illustrativo

MYCLOFIL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/ recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Chemia S.p.A.** – S. Agostino (Ferrara) // **Althaller Italia S.r.l.** – San Colombano al Lambro (Milano)
Distribuito da: Arysta Lifescience Italia S.r.l., via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) – Tel. 051 6836207
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15593 dell'11.02.2013
Peso netto: L 0.1-0.2-0.5-1-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40-80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Melone – Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
COMPATIBILITÀ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

27 APR. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.........

MYCLOFIL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Chemia S.p.A.** – S. Agostino (Ferrara) // **Althaller Italia S.r.l.** – San Colombano al Lambro (Milano)
Distribuito da: Arysta Lifescience Italia S.r.l., via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) – Tel. 051 6836207
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15593 dell'11.02.2013
Peso netto: L 0.1 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

27 APR. 2017
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.........

Etichetta e foglietto illustrativo

RITUAL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

PERICOLO

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Industrias Afrasa, S.A.** – Paterna, Valencia (Spagna)
Distribuito da: AGRIMIX Srl, via Campobello 1, 00040 – Pomezia (Roma)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15600 dell'11.02.2013
Peso netto: L 0.1-0.2-0.5-1-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40-80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha), con un massimo di 2 trattamenti.
Melone – Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
COMPATIBILITÁ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

27 APR. 2017

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del……

RITUAL

Fungicida sistemico
Tipo di formulazione: concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE
-MICLOBUTANIL puro 12.4% (= 125 g/L)
-Nafta solvente
-Coformulanti qb a 100

Indicazioni di pericolo:
H304. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319. Provoca grave irritazione oculare. H361d. Sospettato di nuocere al feto. H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066. L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
Consigli di prudenza:
P280. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. Non provocare il vomito. P305+P351+P338. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313. In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PERICOLO

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) - Mumbai 400 059 (India)
Tel. 0039 02 66101029

Officine di produzione: **Indofil Industries Limited** - Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane-400 607 Maharashtra, (India) // **Indofil Industries Limited** - Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat – 392 130 (India) // **Industrias Afrasa, S.A.** – Paterna, Valencia (Spagna)
Distribuito da: AGRIMIX Srl, via Campobello 1, 00040 – Pomezia (Roma)
Autorizzazione Ministero della Salute n. 15600 dell'11.02.2013
Peso netto: L 0.1 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomdoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

27 APR. 2017

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del……

17A03325

DECRETO 28 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cymoxanil e folpet, sulla base del dossier DPX-39328 528 g/L SC di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7 ottobre 2016 che modifica gli allegati II, III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo della sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cymoxanil;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario «Curzate Effe», presentato dall'impresa E. I. du Pont de Nemours and Company, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive cymoxanil e folpet;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2016 dall'Impresa medesima, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo DPX-39328 528 g/L SC, svolta dal Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 16565 in data 20 aprile 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Curzate Eeffe»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cymoxanil, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa;

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base delle sostanze attive cymoxanil e folpet ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier DPX-39328 528 g/L SC di All. III fino al **31 agosto 2019** ai sensi dei decreti ministeriali di recepimento delle sostanze attive componenti.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1.	13083	CURZATE EFFE	27/03/2009	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L	**ATTENZIONE** H332-H319-H317-H351-H361fd-H400-H411; EUH401; P261-P281-P302+P352-P312-P305+P351+P338-P501

s.a. cymoxanil e folpet FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi e adeguamento LMR

CURZATE® EFFE

Antiperonosporico per la vite da vino
Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: Gruppi 27, M4 (FRAC)

CURZATE EFFE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cimoxanil puro g 3.72 (= 48 g/l)
Folpet puro g 37.21 (= 480 g/l)
Formaldeide
Acido acetico
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se inalato (H332). Provoca grave irritazione oculare (H319). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Sospettato di provocare il cancro (H351). Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto (H361fd). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Evitare di respirare i vapori/gli aerosol (P261). Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto (P281). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P312). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato i (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. via Pontaccio 10, Milano telefono 800378337

Officina di Produzione
Du Pont de Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia
Phyteurop – Rue Pierre My – Z.I. Grande Champagne Montreuil Bellay (France)

Registrazione N. 13083 del 27.03.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Contenuto netto: Litri 0,5-1-2,5-5-10 PARTITA N.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Indossare guanti, protezione oculare e protezione respiratoria durante le operazioni di miscelazione e caricamento. Indossare guanti, tuta/abbigliamento da lavoro, protezione oculare e protezione respiratoria durante l'applicazione del prodotto.
-Non rientrare nell'area trattata per 3 giorni dall'ultima applicazione. Trascorsi 3 giorni e' possibile rientrare nell'area trattata indossando guanti e tuta/abbigliamento da lavoro.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Per proteggere gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 30 metri dai corpi idrici superficiali, di cui almeno 20 m coperti da vegetazione. Inoltre è indispensabile:
- *applicare il prodotto con ugelli anti-deriva (riduzione del 30%);*
- *trattare le file di bordo solo verso l'interno;*
- *la presenza di una barriera vegetata frangivento (siepe a bordo campo con apparato fogliare completamente sviluppato) tra l'area trattata e i corpi idrici superficiali.*

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 48 g/l e FOLPET 480 g/l.
Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
CURZATE EFFE è un fungicida efficace contro peronospora della vite ed e' caratterizzato da un'azione translaminare e di contatto; controlla il micelio nei primissimi stadi di sviluppo e le zoospore germinanti.

DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO
Vite da vino – per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) applicare 2.5 l/ha di CURZATE EFFE diluito in 300-1000 litri di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo di 5-6 foglie ed effettuare un massimo di 4 applicazioni all'anno ad un intervallo di 7 giorni fino all'invaiatura.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito per circa meta' della sua capacità il serbatoio dell'irroratrice, versare la quantità desiderata di CURZATE EFFE direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. Sciacquare ripetutamente il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo.Versare la quantita' necessaria di CURZATE EFFE nella botte mentre viene riempita tenendo la miscela in costante agitazione. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA'
CURZATE EFFE non e' compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CURZATE EFFE e' una miscela di cymoxanil (gruppo FRAC 27) e folpet (gruppo FRAC M4), sostanze attive aventi diverso meccanismo d'azione e pertanto rappresenta una buona soluzione per prevenire o ritardare l'insorgere di resistenze. Il prodotto deve essere applicato preventivamente. E` consigliabile alternare l'utilizzo di CURZATE EFFE con prodotti aventi differente modo d'azione.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta delle uve da vino.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali e all'ambiente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

28 APR. 2017

17A03324

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 maggio 2017.

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive modifiche e integrazioni, recante l'approvazione delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Visto il decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 concernente le «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le Funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»;

Visto il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, n. 337 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone»;

Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»;

Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Ritenuta la necessità di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4;

Vista la notifica alla Commissione europea n. 2016/0343/I dell'11 luglio 2016, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0298703 del 26 settembre 2016;

Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale — con la quale sono state recepite le osservazioni della Commissione europea formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535;

Vista la nota n. 0163222 del 2 maggio 2017 del Ministero dello sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.

2. Le disposizioni riportate nell'allegato tecnico al presente decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone.

3. Resta ferma la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformità ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.

Art. 2.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l'eventuale necessità di aggiornamento o revisione.

Art. 3.

1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo 1999, gli articoli 4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo 1982 n. 706, gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, l'art. 32 del decreto ministeriale n. 400/98 e tutte le ulteriori norme incompatibili con il presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2017

Il direttore generale: DI GIAMBATTISTA

ALLEGATO

IMPIANTI AEREI E TERRESTRI

DISPOSIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme

1.1. Ambito.

Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012.

1.2. Scopo.

Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive.

1.3. Definizioni.

Agente (di stazione, di vettura, di sorveglianza)	Personale addetto alla conduzione dell'impianto a fune preposto, nel luogo a cui è assegnato, a sorvegliare l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal Regolamento di esercizio.
Capo servizio	Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'esercizio e quelle impartite dal Direttore dell'esercizio per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
Comando da remoto	Modalità di effettuazione dell'esercizio nella quale il personale addetto non è direttamente presente sull'impianto, ma lo comanda da una postazione remota, con il supporto della telesorveglianza.
Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F)	Commissione nominata dall'Autorità di sorveglianza ed incaricata dell'espletamento delle verifiche e prove funzionali.
Controlli in esercizio	Controlli da effettuarsi durante l'esercizio per verificare il regolare funzionamento dell'impianto, con periodicità giornaliera e mensile.
Controllo a vista	Controllo eseguito da personale competente, ma non necessariamente abilitato ai sensi della apposita UNI EN ISO 9712:2012.
Corsa di prova	Corsa durante la quale un agente, opportunamente attrezzato, compie il percorso da valle a monte, o viceversa, ispezionando la linea.
Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio	I compiti del Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio sono definiti dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011.
Dispositivo di esclusione	Comando manuale che inibisce la possibilità di intervento di una funzione di sorveglianza.
Dispositivo di parzializzazione	Comando manuale che non esclude completamente una funzione di sorveglianza, ma la degrada.
Ditta costruttrice	Ditta che realizza l'impianto a fune o componenti specifici di esso.
Ente concedente	Amministrazione pubblica che rilascia la concessione o l'autorizzazione di linee di pubblico trasporto mediante impianti a fune.
Esame visivo (VT)	Controllo non distruttivo eseguito da personale competente abilitato ai sensi della apposita UNI EN ISO 9712:2012.
Esercizio automatico	Funzionamento dell'impianto senza presenziamento da parte di agenti, affidando le funzioni di regolazione e controllo dell'impianto a dispositivi automatici.
Esercizio	Periodo nel quale l'impianto è disponibile per effettuare il servizio. Durante tale periodo l'impianto oltre che in servizio pubblico, può anche essere: in fase di controllo, in servizio privato, in pausa o in manutenzione ordinaria.

Evacuazione	Insieme delle operazioni che permettono, in caso di blocco dell'impianto, di riportare i passeggeri in un luogo sicuro, anche utilizzando mezzi esterni all'impianto.
Funzione di sorveglianza	Processo che conduce, dal rilevamento di un previsto evento rischioso, all'emissione di opportuni provvedimenti, classificabile, secondo il caso, come funzione di sicurezza oppure come funzione di protezione.
Fuori esercizio	Periodo nel quale l'impianto non è predisposto ad effettuare l'esercizio.
Macchinista	Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio.
Manutenzione periodica ordinaria o straordinaria	La manutenzione periodica degli impianti è l'insieme delle attività atte a ridurre la probabilità di guasto, la degradazione del funzionamento di un impianto e a mantenere in efficienza ed in buono stato di conservazione l'impianto ed i suoi componenti. Essa può essere ordinaria, oppure straordinaria correlata alle revisioni quinquennali e generali.
Manutenzione straordinaria non programmata	La manutenzione straordinaria è una manutenzione non programmata nel M.U.M., o conseguente ad eventi verificatisi sull'impianto.
Periodo di prova	Periodo successivo alla messa a punto dell'impianto e propedeutico alle verifiche e prove funzionali, in cui è verificata l'affidabilità dell'impianto.
Piano di evacuazione	Documento che descrive la pianificazione delle risorse umane e materiali e le attività finalizzate ad attuare l'evacuazione dei passeggeri su uno o più impianti.
P.I.D.A.V.	Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe.
P.I.S.T.E.	Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanghe.
Pre-esercizio	Periodo successivo alle verifiche e prove funzionali e precedente l'apertura al servizio pubblico, nel quale si provano tutti i tipi di azionamento e le modalità di esercizio con il personale da adibire al servizio pubblico dell'impianto e con l'eventuale assistenza delle imprese fornitrici delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Prova di evacuazione	Esercitazione periodica necessaria per l'addestramento delle squadre di soccorso e per il controllo dei mezzi e dei materiali previsti nel piano di evacuazione.
Recupero	Manovra che permette di riportare i veicoli con i loro passeggeri nelle stazioni, utilizzando delle procedure codificate e dei mezzi propri dell'impianto.
Registratore di eventi	Apparecchio in grado di visualizzare, memorizzare e restituire informazioni sul funzionamento di un impianto funiviario sia in condizioni di normalità che di anormalità.
Responsabile del soccorso	Il Responsabile del soccorso provvede ad attuare le disposizioni contenute nel piano di soccorso approvato.
Servizio pubblico notturno	Servizio effettuato dopo il tramonto del sole che richieda una idonea illuminazione artificiale.
Servizio privato	Trasporto di persone e cose al di fuori del servizio pubblico da svolgersi secondo opportune disposizioni emanate dal proprietario o gestore atte a garantire la sicurezza dei trasportati.
Servizio pubblico	Servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico e con orario prestabilito comunicato dall'esercente all'ente concedente e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto.
Servizio in condizioni normali	Il servizio si dice in condizioni normali quando l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e in stato di consenso alla marcia (con tutti i dispositivi di sorveglianza e di protezione efficienti) e quindi in condizioni di sicurezza.
Soccorso	Particolare modalità di evacuazione che utilizza un azionamento e uno o più veicoli autonomi in grado di raggiungere i veicoli fermi in linea e di trasferire i viaggiatori in un luogo sicuro.
Telecomando	Modalità di comando dell'impianto da stazioni diverse dalla motrice, utilizzata al fine di consentire, durante le fasi che precedono l'apertura e seguono la chiusura giornaliera del servizio pubblico, il solo trasferimento del personale da una stazione all'altra, quando, ad esempio, durante la pausa notturna prolungata, la stazione motrice possa restare non presidiata.
Telesorveglianza	Modalità di sorveglianza che rende disponibili le informazioni sullo stato dell'impianto o di parti di esso, da un punto di controllo presenziato, diverso da quello da sorvegliare.
Test funzionali	Procedure aventi lo scopo di verificare se un dispositivo, un circuito, un sistema od altro è in grado di svolgere la funzione prefissata.
Verifiche e prove interne	Insieme delle attività volte a verificare la possibilità che l'impianto possa essere sottoposto alle verifiche e prove funzionali dell'impianto.
Verifica straordinaria	Prove volte ad accertare il persistere della piena funzionalità dell'impianto a seguito di lavori di manutenzione straordinaria o modifiche delle modalità di esercizio.

Capitolo 2 - Personale

2.1. Premessa

Il presente capitolo raggruppa le disposizioni da adottare in merito al personale per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.

Per i diversi tipi di impianto, la consistenza del personale necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i compiti ad esso attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio.

2.2. Personale addetto all'esercizio

Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al punto 1.1, l'esercente, il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed il personale dell'impianto i cui requisiti e le modalità di abilitazione sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 288/2014.

Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti a fune durante il servizio è generalmente costituito da:

il Capo servizio;

il macchinista;

gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito);

gli agenti di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto).

Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle stazioni, non è richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il Regolamento di esercizio dispone le relative modalità di esercizio di tali impianti.

Per gli impianti di categoria D, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, l'eventuale necessità di macchinisti ed agenti è indicata nel Regolamento di esercizio.

2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto

Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire lo svolgimento dell'esercizio in sicurezza; variazioni della consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di servizio ridotto o particolare.

Inoltre, al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia, oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto del personale sostituto.

Per impianti con stazioni adiacenti (ad esempio sciovie parallele) può essere ammessa la sorveglianza di entrambe le stazioni da parte di un unico agente o macchinista. Particolari prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di esercizio.

2.4. Mansioni e obblighi del personale dell'impianto

Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere seguito dal personale addetto, che verifica e cura che tutti gli apparati dell'impianto siano efficienti. In particolare durante il servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso e informano tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio di qualsiasi anormalità riscontrata; questo ultimo informa, se del caso, il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i provvedimenti atti ad eliminare i difetti di funzionamento.

In caso di incidente, il personale in servizio sull'impianto è tenuto a prestare soccorso ed a porre in essere ogni provvedimento opportuno nell'ambito delle proprie funzioni per limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale altresì si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità.

2.4.1. Obblighi dell'esercente

Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto dirigenziale 18 febbraio 2011, l'esercente è tenuto a:

a) provvedere alla nomina del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011;

b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, almeno nella misura minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto;

c) comunicare all'Autorità di sorveglianza, prima dell'apertura dell'impianto, l'organico del personale di ciascun impianto, comprendente l'elenco dei nominativi, firmato dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorità con le modalità di cui sopra entro il termine di 10 giorni;

d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto, nonché a quelle impartite dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto);

e) provvedere alla disponibilità dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del Capo servizio o del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;

f) dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione richiesti dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) per la sicurezza e regolarità dell'esercizio;

g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione;

h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o Assistente Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata sostituzione), dandone immediata comunicazione all'Autorità di sorveglianza;

i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

2.4.2. Compiti del Direttore dell'esercizio

Il compiti del Direttore dell'esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011.

2.4.3. Compiti del Responsabile dell'esercizio

I compiti del Responsabile dell'esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011.

2.4.4. Compiti dell'Assistente tecnico

I compiti dell'Assistente tecnico sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011.

2.4.5. Compiti del Capo servizio

Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'esercizio e quelle impartite dal Direttore dell'esercizio per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Egli interviene inoltre, di propria iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare il Capo servizio:

a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l'effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7;

b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell'impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;

c) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori;

d) vigila sull'attività e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze;

e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;

f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell'esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;

g) provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale;

h) provvede affinché sia assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, com-

presa la percorribilità dell'eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all'uopo previste;

i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14, alle operazioni di evacuazione;

j) dà immediata comunicazione all'esercente ed al Direttore dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;

k) segnala tempestivamente al Direttore dell'esercizio e all'esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;

l) provvede affinché venga osservato l'orario di servizio;

m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;

n) comunica al Direttore dell'esercizio ed all'esercente l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;

p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all'esercente e al Direttore dell'esercizio ed annota sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi;

q) stabilisce i compiti del personale dell'impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;

r) accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell'esercizio;

s) è responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;

t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

u) propone, per l'abilitazione a cura del Direttore dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni loro affidate;

v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all'esercizio in stazione ed in linea, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;

w) assiste il Direttore dell'esercizio nell'addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche.

2.4.6. Compiti del macchinista

Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell'impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio.

In particolare:

a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti, il regolare stato di efficienza dell'intero impianto (apparecchiature di sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese) e quindi manovra l'impianto;

b) durante il servizio resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e a sorvegliare il corretto funzionamento della stazione motrice;

c) esegue, con l'aiuto degli agenti, i prescritti controlli in esercizio giornalieri di sua competenza, curandone la regolare annotazione nel Registro giornale;

d) arresta l'impianto e dà immediatamente notizia al Capo servizio o al Responsabile dell'esercizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il suo funzionamento, attendendo le relative istruzioni o, in caso di urgenza, provvede di sua iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto accaduto ed i provvedimenti adottati;

e) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio a tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da quest'ultimo impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;

f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell'impianto;

g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere attuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di stazione e/o di vettura;

h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli, ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori;

i) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;

j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei;

k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;

l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio.

2.4.7. Compiti dell'agente

L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui assegnata e all'assistenza ai viaggiatori.

In particolare:

a) effettua i controlli periodici di sua competenza;

b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio;

c) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell'esercizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;

d) arresta l'impianto in caso di pericolo;

e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco;

f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco ed assiste i passeggeri, su loro richiesta oppure a propria discrezione, se ne ricorre la necessità;

g) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;

h) impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori;

i) sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui assegnata;

j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed apporre gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei;

k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione;

l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio.

L'agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre alle lettere dalla *a)* alla *l)*:

m) controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso in cui i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla fune e muniti di recuperatori, pone attenzione affinché il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo ad impigliamenti. Qualora si tratta di dispositivi ad attacco temporaneo, deve invece assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino dalla fune con regolarità e tempestività;

n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio degli sciatori nonché di quelli previsto per il mancato recupero della funicella dei traini.

L'agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle lettera dalla *a)* alla *l)*:

o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato e che l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino;

p) si tiene pronto ad agevolare l'operazione di attacco, eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in partenza.

L'agente di vettura, oltre alle lettere dalla *a)* alla *l)*:

q) agevola la salita e la discesa dei viaggiatori, controllando che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco e che l'accesso alla vettura avvenga in modo regolato e ordinato, in modo che si susseguano all'ingresso nel numero corrispondente alla capacità della vettura e che abbandonino la vettura, liberando la zona di sbarco e seguendo itinerari prestabiliti;

r) controlla che la vettura abbia un comportamento regolare nell'entrata/uscita in stazione, osservando in particolare i rallentamenti nelle zone di dazio;

s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura;

t) rende inaccessibili la stazione e la vettura al termine dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano di imbarco;

u) osserva, in caso di avverse condizioni atmosferiche, il regolare transito della vettura lungo la linea, all'incrocio delle vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter avvertire immediatamente il macchinista di ogni anomalia eventualmente riscontrata.

Capitolo 3 - Modalità di esercizio

3.1. Premessa

Il presente capitolo raggruppa le modalità di esercizio in servizio pubblico, disciplinando i casi particolari.

3.2. Orari nel servizio pubblico

Il servizio pubblico si svolge secondo l'orario comunicato dall'esercente all'ente concedente.

3.3. Servizio in condizioni normali

Il servizio pubblico dell'impianto in condizioni normali si effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva, quando l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e in stato di consenso alla marcia e le condizioni ambientali (meteorologiche e di visibilità) non richiedono alcuna precauzione particolare. Il funzionamento dell'impianto con i dispositivi o i circuiti di sicurezza esclusi è di norma vietato, ad eccezione di quanto contemplato ai punti successivi.

3.4. Servizio in condizioni limitate

Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico in condizioni normali, la prosecuzione del servizio è consentita soltanto nel caso in cui sia garantita l'incolumità dei passeggeri, del personale e dei terzi e comunque solamente per il tempo strettamente necessario a riparare i dispositivi degradati o compromessi o per installare i ricambi.

Le modalità di esclusione dei dispositivi di sorveglianza e le misure di compensazione che devono essere adottate, da parte del personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei dispositivi suddetti, sono previste in progetto e nel M.U.M. È ammessa la prosecuzione del servizio con esclusione parziale (parzializzazione) di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalità e nei casi espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto.

3.5. Servizio in condizioni eccezionali

Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza, di ordine pubblico, di necessità di svuotamento dei comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della linea o situazioni similari è ammessa la modifica temporanea della velocità di penalizzazione, conseguente alle esclusioni o alle parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza.

A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio, in accordo con il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune.

3.6. Funzionamento con azionamenti di riserva, di recupero e di soccorso delle funivie e delle funicolari

Salvo quanto non disciplinato dall'art. 18 del decreto ministeriale 400/98, nel caso di guasto tale da impedire la ripresa della marcia dell'impianto con l'azionamento principale e se esso non è rapidamente riparabile, il servizio prosegue con l'azionamento di riserva, ove disponibile.

Se il guasto impedisce anche la marcia con l'azionamento di riserva, oppure se l'impianto non ne è dotato, il Capo servizio dispone invece il recupero dei viaggiatori in linea mediante l'azionamento relativo.

Infine, quando, per guasto non riparabile in tempi brevi o per altre cause di forza maggiore, si preveda che l'impianto rimarrà fermo a lungo, il Capo servizio dispone rapidamente l'inizio delle operazioni di evacuazione dei viaggiatori.

3.7. Sospensione dell'esercizio per manutenzione

Ai periodi di esercizio sono alternati periodi di manutenzione, ed in particolare nel caso di esercizio continuativo, i lavori di manutenzione, da effettuarsi secondo le indicazioni specifiche contenute nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.), devono essere pianificati, eventualmente prevedendo dei periodi di sospensione dell'esercizio.

Devono inoltre essere effettuati periodicamente i controlli e le ispezioni di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4, onde accertare il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto.

3.8. Adempimenti specifici per le sciovie e le seggiovie

3.8.1. Modalità per le sciovie

Per le sciovie deve provvedersi:

alla buona conservazione della pista di risalita, sia nel suo profilo rispetto alla configurazione della fune, sia in senso trasversale alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto della sagoma libera prescritta;

alla scelta della velocità, sugli impianti dotati di azionamento a velocità di regime variabile, in relazione al sussistere delle condizioni di buono stato della neve sia nell'area di partenza, sia lungo la pista di risalita, sia allo sbarco;

al mantenimento dello spessore prescritto a progetto dell'innevamento su eventuali ponti lungo la pista di risalita ed all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni;

alla rimozione di eventuali tratti ghiacciati e al riporto di neve fresca, onde evitare comunque che la pista di risalita sia ghiacciata.

Qualora i predetti provvedimenti siano insufficienti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, il servizio deve essere sospeso.

3.8.2. Modalità per le seggiovie

Il personale deve curare che le piste di accesso e di deflusso e le relative banchine di imbarco/sbarco siano in ordine e prive di ostacoli o discontinuità.

Sulle banchine innevate di imbarco/sbarco deve essere mantenuta la distanza di progetto tra il pavimento dell'area di imbarco e/o di sbarco e la superficie di seduta dei veicoli; in particolare, l'altezza della neve nelle stazioni deve essere mantenuta tale da consentire il passaggio di una seggiola con la barra di chiusura abbassata, a meno che idonee misure alternative non lo impediscano.

Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo, i pedoni e gli sciatori devono prendere posto su veicoli distinti. Il trasporto di sciatori, con e senza sci ai piedi, sulla medesima seggiola, deve essere previsto dal Regolamento di esercizio. A tal fine, la regolazione del flusso dei pedoni, sia in entrata che in uscita, deve avvenire con piste distinte da quelle degli sciatori e deve essere realizzata mediante cancelli di accesso e piste completamente separate e ben individuabili da ciascuna categoria di viaggiatori. La salita e la discesa dei pedoni e degli sciatori senza sci dalle seggiole deve avvenire quando la velocità del veicolo è stabilizzata ad un valore non superiore a quello ammesso per i pedoni. Tale valore può essere ottenuto anche con una riduzione temporanea della velocità; in tal caso, l'arrivo del veicolo carico di pedoni nella stazione opposta deve provocare l'automatica riduzione di velocità ovvero un apposito segnale acustico, generato automaticamente, deve segnalare all'agente di stazione l'approssimarsi del veicolo carico, affinché il personale riduca opportunamente la velocità.

Gli impianti esistenti devono adeguare le apparecchiature elettriche a quanto sopra riportato in occasione della prima scadenza di revisione generale utile.

Nel caso di seggiovie equipaggiate con pedana mobile atta ad agevolare l'imbarco degli sciatori e quando la pedana stessa è inattiva, l'impianto può comunque esser mantenuto disponibile al servizio, previa sistemazione del piano di imbarco con idoneo strato di neve e, qualora prescritto dalla normativa tecnica specifica, a seguito di congrua riduzione della velocità.

L'accesso dei pedoni alla banchina di imbarco è ammesso soltanto a pedana ferma.

Nel caso di seggiole carenate ed in condizioni di vento, comunque non tali da dover adottare le cautele di cui al successivo punto 3.9, ma che lascino presagire la possibilità di raffiche improvvise, devono essere adottate disposizioni di esercizio affinché ogni seggiola sia occupata da almeno due passeggeri, si occupino preferibilmente i sedili centrali e sia indicato ai passeggeri di viaggiare con cupola chiusa.

Nel caso di seggiovie a collegamento temporaneo che effettuino il trasporto in discesa di soli pedoni, è possibile, in situazioni occasionali, trasportare in discesa anche sciatori con sci ai piedi, riducendo oppor-

tunamente la capacità della seggiola ed innevando opportunamente la banchina di sbarco.

Nel caso in cui il cancelletto automatico di accesso all'impianto non sia efficiente, il servizio può proseguire mediante regolazione degli accessi da parte di un agente ed eventuale riduzione della velocità; in tali condizioni non è comunque ammesso il funzionamento della pedana mobile di imbarco, se presente.

3.8.3. Trasporto dei bambini sulle seggiovie

Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore a 1,25 m che dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di età.

I responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono preliminarmente valutarne l'attitudine ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto.

Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini, devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone presenti all'imbarco, e assicurarsi che accettino il ruolo loro affidato.

Gli accompagnatori possono essere:

i responsabili (parenti o congiunti);

le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine, amici);

coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare i bambini.

Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini con i quali viaggiano, in particolare per quanto riguarda la movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.

In caso di imbarco di bambini gli agenti di stazione devono:

verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola;

sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento della barra di chiusura e allo sbarco all'innalzamento della stessa.

3.9. Sospensione del servizio per vento e per altre cause

Il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio dispone la sospensione del servizio ogni qualvolta le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori o dell'impianto.

In caso di vento che possa provocare pericolose oscillazioni dei veicoli e/o delle funi, il servizio deve essere sospeso dopo aver portato in stazione tutti i viaggiatori che si trovano in linea, con velocità opportunamente ridotta e adottando tutte le precauzioni del caso.

Al raggiungimento della prima soglia di velocità del vento, che provoca un allarme sonoro, il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio deve aumentare la sua attenzione sulle oscillazioni dei veicoli.

Per le funivie, la seconda soglia di velocità massima del vento, oltre la quale il servizio deve essere comunque sospeso, è indicata nel progetto e riportata nel Regolamento di esercizio. A tale valore di velocità del vento, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sceglie se l'impianto deve essere rallentato opportunamente in modo automatico ad un valore comunque inferiore al 70% della velocità nominale o arrestato; in ogni caso la linea deve essere scaricata. In caso di diminuzione dell'intensità del vento, al di sotto della soglia, il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio può decidere di riprendere il normale servizio, riportando l'impianto alla velocità nominale.

Se invece l'azione del vento è tale da rendere difficoltosa anche l'ultimazione della corsa di svuotamento della linea a velocità ridotta, l'impianto deve essere arrestato, avvisando i viaggiatori con i mezzi a disposizione circa le ragioni dell'arresto, tranquillizzandoli ed eventualmente provvedendo all'evacuazione degli stessi se si ritenga improbabile la diminuzione dell'intensità del vento.

3.10. Presidio delle stazioni e dei veicoli

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.22, durante il servizio le stazioni e, nelle sciovie, i punti di attacco e di distacco degli sciatori, devono essere permanentemente presidiati dal personale addetto, e deve inoltre essere efficiente un sistema di comunicazione interno fra le stazioni stesse ed i veicoli, qualora presidiati. Il Regolamento di esercizio deve contenere le particolari condizioni operative per le fasi di predisposizione o di chiusura del servizio durante le quali, secondo apposite procedure, è consentito che le stazioni non siano presidiate, per evitare che i passeggeri si imbarchino in tali fasi senza la sorveglianza del personale.

Per le funivie bifune con movimento a va e vieni o a va o vieni e per le funicolari, quando le apparecchiature elettriche dell'impianto lo consentano, è ammesso il servizio con comando dalle vetture, secondo le particolari modalità indicate nel Regolamento di esercizio: in tal caso, la stazione motrice deve essere presidiata. In caso di arresto durante la corsa, il macchinista o il Capo servizio devono poter intervenire rapidamente per assumere, in caso di necessità, il comando dell'impianto.

Per le cabine delle funivie con capacità fino a 35 persone e delle funicolari esistenti, a prescindere dalla capienza, se sono rispettate le condizioni di cui al punto 3.22, non è richiesto l'agente di vettura. Capacità superiori possono essere ammesse subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di esercizio, derivanti da una specifica analisi di rischio.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che già sono eserciti senza presidio delle vetture, è possibile mantenere tale modalità di esercizio.

Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono rispettate le condizioni che seguono:

a) il sistema di controllo di dazio sia realizzato a doppio canale, sia previsto il rallentamento automatico della velocità in ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e sia presente la protezione di uomo morto su funivie dotate di impianti elettrici non certificati;

b) gli agenti dell'impianto possano facilmente e rapidamente raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque progressiva della linea si trovino, senza alcun intervento dei passeggeri;

c) esista un impianto sonoro che permetta al macchinista di comunicare con gli occupanti delle vetture, a qualunque progressiva esse si trovino, e inoltre, sulle vetture, esista un impianto citofonico bidirezionale che permetta di parlare con le postazioni di comando; le comunicazioni tra i veicoli ed almeno una delle stazioni, sempre presidiate, debbano essere possibili anche in presenza di accavallamento delle funi di manovra sulle portanti;

d) non vi sia presente in cabina, o sia inibito, il comando manuale di intervento del freno sulla fune portante o sulle rotaie.

Per le funivie con movimento a va e vieni o a va o vieni, oltre a quanto indicato alle lettere da *a)* a *d)* sono previse le seguenti ulteriori richieste:

e) se sono presenti sostegni di linea, velocità massima durante la corsa pari a 7 m/s per le funivie a portante singola e 8 m/s per le funivie a doppia portante; velocità superiori possono essere ammesse subordinatamente a specifiche condizioni costruttive (ad esempio intervia, distanze di sicurezza, raggi di curvatura delle scarpe e libere oscillazioni) e di esercizio, derivanti da una specifica analisi di rischio;

f) siano installati dispositivi che informino il macchinista dello stato di vento in linea in corrispondenza dei sostegni;

g) la vettura sia chiusa e costruita in modo che i viaggiatori non possano uscire senza un intervento dall'esterno;

h) qualora si effettui il servizio notturno, la linea ed i veicoli devono risultare efficacemente illuminati in maniera da risultare chiaramente visibili da una almeno delle stazioni.

Per le funicolari oltre a quanto indicato alle lettere da *a)* a *d)* sono previse le seguenti ulteriori richieste:

i) la vettura sia dotata di porte di emergenza, sbloccabili dall'interno, in modo che i viaggiatori possano uscire senza un intervento dall'esterno, lo sblocco della porta comporta l'arresto dell'impianto;

j) sia installato un adeguato sistema di telesorveglianza della linea, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei vani passeggeri, con video installato nella postazione di comando;

k) i veicoli devono essere dotati di dispositivi che arrestino automaticamente l'impianto in caso di urto contro un ostacolo in linea.

3.11. Chiusura degli accessi alle stazioni

Quando l'impianto è chiuso al pubblico, deve essere adeguatamente impedita l'accessibilità alle stazioni, tramite le entrate e le uscite normalmente utilizzate dal pubblico stesso. A tal fine dovranno inoltre essere apposti, in punti ben visibili, cartelli segnaletici unificati.

3.12. Ripresa del servizio giornaliera o dopo eventi meteorologici

Giornalmente prima di iniziare il servizio e ogniqualvolta il servizio venga ripreso a seguito di sospensione provocata da avverse condizioni atmosferiche, sono effettuati i controlli di cui al punto 6.4.1 e quant'altro il Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio ritenga necessario adottare onde accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

3.13. Prevenzione contro i rischi derivanti da eventi meteorologici

Per la prevenzione contro i rischi derivanti da eventi meteorologici tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, l'esercente è tenuto ad adottare sistemi di collegamento diretto giornaliero con gli appositi servizi di informazione meteorologica e nivometrica nazionali e locali, affinché il Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio possa adottare, se del caso, i necessari provvedimenti per la chiusura preventiva dell'impianto.

3.14. Evacuazione

3.14.1. Responsabili, convenzioni e mezzi

L'evacuazione dei viaggiatori rimasti in linea consiste nelle operazioni pianificate che permettono loro, in caso di blocco dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro.

Il Regolamento di esercizio, o l'allegato che ne costituisce parte integrante, riporta il piano dettagliato per l'effettuazione delle operazioni di evacuazione.

Il Responsabile dell'attuazione di tale piano è di norma il Capo servizio. Il Direttore dell'esercizio può individuare nel piano di evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il coordinamento delle operazioni di evacuazione. Detti responsabili debbono avere gli stessi requisiti fisici previsti per il Capo Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti.

Il Responsabile dell'attuazione del piano deve accertarsi, durante il servizio, della disponibilità del personale previsto dal piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente stipulate convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche e private specializzate che si impegnino a fornire del personale per le operazioni di evacuazione della linea. Se previsto in convenzione, detto personale esterno può adottare mezzi e metodi propri per raggiungere i veicoli, mentre per effettuare la discesa dei viaggiatori dai veicoli direttamente a terra, occorre utilizzare dispositivi e metodi di calata conformi alla normativa, ovvero approvati nel piano di evacuazione e, specificatamente per gli impianti realizzati dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE, inseriti nella certificazione del sottosistema 6.

I mezzi e le attrezzature di proprietà del concessionario necessari per l'effettuazione dell'evacuazione della linea devono rimanere custoditi, a cura del Capo servizio, presso l'impianto o in altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da non rallentare le operazioni di evacuazione. In caso di più impianti afferenti ad un unico luogo di raccolta dell'attrezzatura e che possono utilizzare i medesimi dispositivi di evacuazione, la consistenza numerica delle attrezzature può essere commisurata all'esigenza massima dell'impianto a tal fine più gravoso.

Il Capo servizio è altresì responsabile della manutenzione di tali mezzi e attrezzature, in modo che ne sia garantita in ogni momento la disponibilità ed efficienza.

Durante l'evacuazione dei passeggeri, occorre verificare e mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il veicolo in attesa di evacuazione.

Nei quindici minuti successivi all'arresto dell'impianto, il Capo servizio:

deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure

deve richiedere al Responsabile dell'attuazione del piano che avvii l'evacuazione dei passeggeri.

Se il Capo servizio ha la certezza di poter effettuare il recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, può interrompere in qualunque momento l'evacuazione avvisando il Responsabile dell'attuazione del piano.

3.14.2. Informazione

L'informazione dei passeggeri consiste:

nello stabilire con essi, nel tempo più breve possibile, una comunicazione per rassicurarli;

nel renderli edotti sullo svolgimento delle operazioni intraprese;

nell'indicare loro la condotta da tenere.

L'informazione va ripetuta con la frequenza necessaria e può essere data ad esempio:

da terra, dal personale preposto a tal fine e munito, se necessario, di megafono;

da altoparlanti ubicati sulle strutture di linea;

da sistemi sonori ubicati sui veicoli;

dagli agenti di vettura nei veicoli presidiati.

L'informazione è fornita in modo chiaro e semplice, e deve essere udibile indipendentemente dalla posizione dei veicoli sulla linea ed anche in condizioni meteorologiche più sfavorevoli.

3.14.3. Modalità di attuazione del piano di evacuazione

L'eventuale partecipazione attiva ai metodi di evacuazione da parte dei passeggeri è ammessa se non risultano compromessi né la sicurezza né il regolare svolgimento del piano di evacuazione. Se sull'impianto è previsto il trasporto di persone disabili, nel piano devono essere previste idonee modalità per la loro evacuazione.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni di evacuazione anche in condizioni di scarsa visibilità si deve disporre rapidamente di idonei mezzi di illuminazione.

3.14.4. Formazione

L'adeguatezza del piano di evacuazione deve essere favorevolmente verificata in loco prima dell'apertura dell'impianto al servizio pubblico.

L'esercente, in qualità di datore di lavoro, deve curare la formazione, l'istruzione e l'esercitazione dei partecipanti alle operazioni di evacuazione da esso dipendenti.

Le organizzazioni pubbliche e private specializzate convenzionate di cui al punto 3.14.1 devono periodicamente curare la formazione dei propri soccorritori.

3.15. Servizio pubblico notturno

Per servizio notturno si intende quello effettuato dopo mezz'ora dal tramonto del sole che richieda un'illuminazione artificiale. L'autorizzazione al trasporto pubblico nelle ore notturne è rilasciata solo dopo che sia stata dimostrata la sufficienza dell'impianto di illuminazione delle stazioni e della linea, soprattutto nei riguardi della facilità di esecuzione delle eventuali operazioni di recupero o di evacuazione dei viaggiatori in tali condizioni.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che già svolgono servizio notturno è possibile mantenere tale modalità di esercizio.

Nuove richieste potranno essere accettate solo se è rispettato quanto contenuto nel punto 16.2.9 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012.

3.16. Sorveglianza durante l'esercizio

Qualora l'Autorità di sorveglianza accerti, durante l'esercizio, riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto a quanto riscontrato all'atto della prima apertura dell'impianto, l'esercente è tenuto a ripristinare le suddette condizioni, fatte salve le sanzioni previste. Qualora dette riduzioni siano tali da costituire pregiudizio per l'incolumità del pubblico, l'autorizzazione all'esercizio o il nulla osta tecnico all'esercizio dell'impianto sono sospesi ai sensi dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

3.17. Esclusioni dal trasporto

Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in stato di alterazione delle condizioni psichiche, quelli che trasportano oggetti che impediscano un'agevole salita sui veicoli, nonché quelli che, per il loro stato o il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare gli altri viaggiatori o turbare l'ordine pubblico.

3.18. Anomalie durante il servizio

La constatazione da parte del personale operativo di una situazione anomala o di un incidente deve portare ad intervenire immediatamente ed eventualmente ad arrestare l'impianto.

Qualsiasi arresto imprevisto dell'impianto, automatico o manuale, deve essere seguito da un'analisi della situazione da parte del macchinista, il cui risultato può indurre il macchinista stesso ad informare o meno il Capo servizio.

Quando l'arresto rischia di prolungarsi, conformemente a quanto previsto nel Regolamento di esercizio, il personale operativo deve informare tempestivamente i passeggeri.

3.19. Incidenti

In caso di incidente, sono prioritari i soccorsi agli infortunati che abbiano subito lesioni. Qualora necessario, devono essere allertate le persone e le organizzazioni previste.

Negli impianti ubicati in località ove non esista un'organizzazione permanente per il pronto soccorso di viaggiatori infortunati, deve essere

predisposta a cura dell'esercente almeno l'attrezzatura di primo soccorso e almeno in una stazione.

A seguito di incidenti, ancorché senza danni alle persone, ove, a giudizio dell'Autorità di sorveglianza, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.

3.20. Trasporto delle persone disabili

3.20.1. Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono trasporto pubblico locale.

Al riguardo l'impianto che effettua il trasporto pubblico locale deve essere conforme alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche vigente.

3.20.2. Trasporto delle persone disabili su impianti a fune che non effettuano trasporto pubblico locale

Qualora sugli impianti a vocazione sportiva sia previsto il trasporto di persone disabili, occorre provvedere alle seguenti operazioni e sistemazioni.

Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi i loro ausili, richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente, anche riguardo alle operazioni di evacuazione. L'esercente deve quindi predisporre istruzioni e formare il personale sull'utilizzo degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire informazioni alla clientela.

3.20.2.1. Gruppi funzionali di persone disabili

Sono individuati gruppi funzionali di persone disabili ai fini dell'utilizzo degli impianti funiviari, così come individuati dalla circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009:

a) Sitting: persone non in grado di utilizzare gli impianti rimanendo in piedi e che, pertanto, necessitano di ausili per lo scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari con lo scopo di praticare lo sci;

b) Standing: persone che riescono ad accedere agli impianti da "in piedi", sebbene affetti da menomazioni;

c) Blind: persone affette da cecità assoluta e parziale.

3.20.2.2. Sistemazione degli imbarchi e dei veicoli

Prima dell'imbarco, le sciovie e le seggiovie sono rese accessibili tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere il transito dei viaggiatori disabili con i loro ausili.

Sugli impianti dotati di tappeto di imbarco o di allineamento, il passaggio per le persone disabili deve essere sostanzialmente in asse con l'impianto, al fine di evitare ai viaggiatori di dover manovrare i loro ausili per l'imbarco, a meno che non avvenga ad impianto fermo.

Le stazioni degli impianti con veicoli chiusi devono essere realizzate in modo che le operazioni di accesso e uscita (fuori dalla stazione sino al veicolo) di persone con i loro ausili non richiedano l'assistenza di più di una persona.

Per consentire l'accesso a persone disabili su carrozzina, le vie di transito devono soddisfare i seguenti requisiti:

vie di transito con pendenza delle rampe non superiore all'8%;

ingresso al veicolo pressoché in piano;

pendenza della rampa successiva allo sbarco non superiore all'8%;

cambiamenti di direzione solo su aree in piano;

superficie antiscivolo.

I soli veicoli appositamente adibiti al trasporto di persone disabili devono avere una larghezza minima di accesso di 80 cm.

I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel caso in cui sia possibile una decelerazione elevata (ad esempio nel caso di intervento del freno sulla fune portante) devono essere dotati almeno di un punto di attacco per la carrozzina con adeguata resistenza, a meno che gli ingombri interni siano tali da garantire comunque la stabilità della stessa.

3.20.2.3. Accessibilità all'impianto da parte delle persone disabili

Nel Regolamento di esercizio deve essere stabilito il numero massimo delle persone con disabilità ammesse contemporaneamente sui singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche degli impianti stessi, del territorio e della natura della disabilità, al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.

Se la persona, a causa della natura della propria disabilità, necessita di un'assistenza o dell'uso di ausili deve, prima di acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa le modalità di viaggio.

Inoltre la persona disabile deve comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco (arresto, rallentamento).

Se la persona disabile utilizza ausili specifici, può utilizzare gli impianti di risalita del comprensorio per i quali dimostra che essa è compatibile, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'ausilio non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altre ausili certificati), può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare con il consenso dell'utente, il cui esito negativo può portare al rifiuto del trasporto.

3.20.2.3.1. Requisiti di ammissione degli ausili sulle sciovie

Gli ausili utilizzabili su sciovie da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono possedere i seguenti requisiti:

attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in caso di caduta;

possibilità di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza di antiarretramento sui mezzi di ausilio o possibilità da parte dell'utente di fermare l'ausilio).

3.20.2.3.2. Requisiti di ammissione degli ausili sulle seggiovie

Gli ausili utilizzabili su seggiovie da viaggiatori disabili (generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono possedere i seguenti requisiti.

All'imbarco:

l'altezza del sedile dell'ausilio deve essere compatibile con quella della seduta del veicolo;

la parte inferiore del sedile dell'ausilio, deve essere idonea (non scivolosa, resistente, non abrasiva, senza asperità significative);

l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura.

Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare con facilità l'attrezzatura per le operazioni di calata verticale, mantenendo la stabilità dell'utente durante il salvataggio.

3.20.2.4. Modalità di esercizio

Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo deve:

tener conto delle dimensioni degli ausili ed eventualmente limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;

se è necessario un accompagnatore, trasportarlo sullo stesso veicolo;

rallentare o arrestare l'impianto a seconda della richiesta della persona disabile;

informare, a cura del personale all'imbarco, l'agente della stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.

Riguardo le sciovie, al fine di salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori che seguono, in caso di caduta della persona disabile, deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona disabile e il suo eventuale accompagnatore e i viaggiatori successivi. Questo intervallo dipende principalmente dalla conformazione del terreno della linea di risalita.

Per quanto riguarda le linee guida di regole comportamentali che gli esercenti devono adottare qualora intendano consentire l'utilizzo degli impianti alle categorie di viaggiatori definite al punto 3.20.2.1, si rinvia alla tabella riepilogativa di cui alla circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009 e successive eventuali modifiche e integrazioni che si rendano necessarie in relazione a variazioni dello stato dell'arte.

3.21. Trasporti speciali

3.21.1. Ammissibilità al trasporto

È consentito il trasporto di cose, attrezzature o animali durante il servizio pubblico a condizione che la sicurezza del trasporto non ne venga pregiudicata, che il proprietario degli stessi ne garantisca la custodia durante il viaggio e che tale trasporto non interferisca con quello degli altri passeggeri.

Obblighi o limitazioni, a cui il trasporto speciale sull'impianto è assoggettato, sono riportati sul Regolamento di esercizio.

Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), secondo la categoria dell'impianto, deve fornire al personale addetto al servizio tutte le necessarie istruzioni per escludere dal trasporto in servizio pubblico i viaggiatori che intendano

trasportare merci o animali che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. L'impianto deve essere dotato di appositi avvisi riportanti gli obblighi ed i divieti per l'utenza interessata che stabiliscano, se del caso, particolari limitazioni (ad esempio di orario) e/o speciali cautele per il trasporto di determinate categorie di merci, ove tale trasporto presenti peculiarità diverse da quelle normalmente praticate per i viaggiatori ordinari.

3.21.2. Trasporto di cose

Il trasporto di cose può essere consentito, fatte salve le diverse disposizioni dell'Autorità di sorveglianza, se lo spazio lo permette e se la sicurezza delle persone e dell'impianto non è compromessa in ragione della stabilità, del peso, dell'ingombro (è in generale da considerarsi ingombrante o non trasportabile un oggetto che abbia un peso eccessivo oppure una forma che condizioni il corretto accesso al veicolo da parte dei viaggiatori, o che possa far variare i franchi imposti dalla sagoma limite in linea ed in stazione, o che impedisca l'uso corretto delle protezioni per i viaggiatori) e della pericolosità (ad esempio pericolo di esplosione, incendio, tossicità).

Specifiche informazioni sono esposte al pubblico.

3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari

Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi similari può essere effettuato all'interno delle cabine di funivie dotate di veicoli chiusi e di funicolari terrestri, conformemente al punto 3.21.2.

Il trasporto di biciclette, fun-bob e altre attrezzature appropriate sui veicoli aperti o esternamente a veicoli chiusi è ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorità di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate quelle per le quali è dimostrata la compatibilità con il tipo di impianto, anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto.

Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi similari trasportati su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi, devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante tutto il percorso.

Il Regolamento di esercizio deve contenere disposizioni che regolamentino le modalità di trasporto del mezzo (biciclette, fun-bob e altri mezzi similari), con particolare riguardo all'osservanza dei seguenti criteri:

a) deve essere garantito il fissaggio del mezzo conformemente alle istruzioni specifiche sull'argomento contenute nel M.U.M.; in ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire il fissaggio stabile e sicuro dell'intero mezzo al veicolo;

b) nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle altre tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del mezzo è di norma effettuata dal personale dell'impianto; durante tale operazione, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco;

c) gli agenti di valle e/o di monte devono precludere il trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio per i trasportati e per i terzi (ad esempio superamento della portata del veicolo, superamento del carico massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato) e assicurarsi che il mezzo sia privo di elementi e accessori sfilabili o sganciabili che possano cadere in linea. A tal riguardo nelle stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che informi i viaggiatori sull'obbligo di eliminare gli elementi e gli accessori sfilabili o sganciabili dal mezzo, prima che lo stesso venga caricato;

d) ai fini della regolarità dell'esercizio, l'impianto deve essere approntato per permettere anche il trasporto dei mezzi sopra citati nell'eventuale fase di discesa;

e) il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalità di trasporto;

f) l'esercente deve estendere l'assicurazione per il trasporto in oggetto.

3.21.4. Utilizzo di sciovie con pista di risalita in tessuto artificiale o da parte di sciatori dotati di pattini a cingoli su piste erbose

In relazione alle particolari condizioni in cui si effettua il traino degli utenti dotati di pattini a cingoli o su piste di risalita in tessuto artificiale, gli impianti devono in tal caso soddisfare le seguenti caratteristiche, fatto salvo il limite di impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati:

a) lunghezza inclinata della pista di risalita non maggiore di 500 m;

b) velocità massima non superiore a 2 m/s;

c) equidistanza minima dei dispositivi di traino monoposto non inferiore a 6 s;

d) pendenza massima della corda congiungente le stazioni non superiore al 30%;

e) pendenza massima sia della pista di risalita che della fune non superiore al 40%.

Devono essere comunque rispettate le dimensioni trasversali della pista fissate al punto 3.3 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012.

La manutenzione della pista, sia per quanto attiene alla continuità della superficie che per quanto concerne l'efficienza dell'ancoraggio al suolo della pista di risalita in tessuto artificiale, deve essere tenuta in efficienza e in sicurezza dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio.

3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette

Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette sono impianti nei quali il trasporto dei viaggiatori si svolge mediante speciali veicoli, di norma messi a disposizione dall'esercente, circolanti su apposita pista di risalita e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie.

Se l'utente utilizza propria slitta, carrellino o bicicletta, può utilizzare l'impianto se dimostra che essi sono compatibili, mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che l'attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad esempio per confronto con altri certificati), può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare, con il consenso dell'utente, il cui esito negativo può portare al rifiuto del trasporto.

L'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti fatto salvo il limite di impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati:

a) la velocità di esercizio non superiore a 2 m/s per le slitte e 1,5 m/s per i carrellini con ruote;

b) l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi non deve essere inferiore a 8 secondi per le slitte e 15 secondi per i carrellini con ruote;

c) la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%;

d) la pista di sgancio deve essere in discesa, con pendenza longitudinale nel senso del moto non inferiore al 10% e pendenza trasversale tale da favorire l'allontanamento rapido del veicolo.

Le slitte, i carrellini e le biciclette, che non sono elemento dell'impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

a) il dispositivo di attacco del veicolo al traino deve consentire il distacco comandabile dall'occupante il veicolo per ogni evenienza; in aggiunta è ammessa l'adozione del distacco automatico del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio;

b) le caratteristiche dell'attacco al traino devono essere tali da favorire, dopo ogni eventuale deviazione laterale durante la risalita, il rientro del veicolo nella pista;

c) omologazione o certificazione delle slitte, dei carrellini e degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente riconosciuto, attestanti la compatibilità con l'impianto.

Inoltre, quando la pendenza massima della pista di risalita è superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere dotati di dispositivo anti-retromarcia.

L'eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte o carrellini è approvato da parte dell'Autorità di sorveglianza e regolamentato caso per caso, in funzione della visibilità della linea e della pendenza massima.

3.21.6. Trasporto di animali

Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici.

Su sciovie e slittinovie, il trasporto di animali non è generalmente ammesso. Su gli altri tipi di impianti è consentito il trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonché i sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di trasportare l'animale in sicurezza.

I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed sulla incolumità propria e dei terzi.

Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e museruola. Sugli impianti con veicoli aperti e sulle cabinovie, i cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministero della salute «Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni

da parte di cani potenzialmente pericolosi» (gruppi primo e secondo della classificazione della federazione cinologica internazionale) vanno trasportati separatamente dagli altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori.

Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto, il trasporto di animali può essere ulteriormente regolato dall'esercente.

3.22. Esercizio con parti di impianti non presidiate

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni tecniche che già sono eserciti con parti dell'impianto senza presidio è possibile mantenere tale modalità di esercizio.

Nuove richieste potranno essere accettate solo se è realizzato un sistema di telesorveglianza che rispetta le seguenti condizioni:

deve essere possibile sorvegliare tutte le parti dell'impianto che normalmente sono controllate dal personale addetto al presidio (ad esempio: passaggio sui sostegni, organi in movimento, zone di afflusso, fosse, contrappesi, porte di piano, veicoli);

devono essere inoltre previsti, dal punto di sorveglianza, la segnalazione ed il ripristino delle funzioni rilevanti ai fini della sicurezza dell'esercizio intervenute nel luogo telesorvegliato;

le parti di impianto telesorvegliate dovranno essere rapidamente raggiungibili da personale all'uopo reperibile, ai fini dell'accertamento di eventuali cause di anomalie nel funzionamento e di conseguenze di possibili inconvenienti;

deve essere possibile, nei luoghi accessibili ai viaggiatori, la comunicazione audio bidirezionale con il personale, e di tale possibilità i viaggiatori devono essere informati.

3.23. Esercizio automatico

L'esercizio automatico dell'impianto è effettuato senza il presenziamento del macchinista ed eventualmente degli agenti, affidando le funzioni di comando, regolazione e controllo dell'impianto a dispositivi automatici e la vigilanza da remoto a personale all'uopo preposto.

L'esercizio automatico può essere autorizzato solamente sugli impianti i cui veicoli effettuano fermata in corrispondenza delle stazioni di imbarco e sbarco; non può quindi essere autorizzato su impianti con veicoli a moto continuo.

Le segnalazione di arresto o di anomalia dell'impianto generate dai dispositivi automatici devono essere recepite immediatamente dal personale preposto alla vigilanza in remoto.

In caso di arresto dell'impianto, per le operazioni di recupero o di evacuazione, il personale deve essere reperibile entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti.

Nei luoghi accessibili ai viaggiatori deve essere possibile la comunicazione audio bidirezionale con il personale, ed i viaggiatori devono essere informati di tale possibilità.

Le modalità di esercizio automatico e le disposizioni particolari per i viaggiatori devono essere riportate nel Regolamento di esercizio.

In caso di forti variazioni delle condizioni meteorologiche, il personale è tenuto a verificare direttamente le condizioni dell'impianto.

3.24. Trasferimento del personale con telecomando non in servizio pubblico

Nelle fasi propedeutiche all'apertura e alla chiusura giornaliera al servizio pubblico la movimentazione degli impianti può svolgersi utilizzando il telecomando da altra stazione non motrice esclusivamente per effettuare il trasferimento del personale dell'impianto da una stazione all'altra quando durante la pausa notturna la stazione motrice possa restare non presidiata.

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che già svolgono corse in telecomando non in servizio pubblico è possibile mantenere tale modalità di esercizio.

Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono rispettate le seguenti condizioni.

Il luogo ove è ubicato il telecomando è presidiato durante tutto il suo impiego.

Per l'utilizzo del telecomando devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste per la telesorveglianza ed il comando da remoto.

Tale sistema va comunque proposto con le dovute giustificazioni ed approvato dall'Autorità di sorveglianza caso per caso e comunque in base ad una apposita procedura da riportare nel Regolamento dell'esercizio.

3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica

3.25.1. Comportamento dei viaggiatori

I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe devono essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo ben visibile. Le disposizioni riguardanti gli obblighi ed i divieti devono essere riportate anche nelle lingue straniere più diffuse in loco.

I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.

I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio alla incolumità degli altri viaggiatori, sono segnalati all'autorità giudiziaria dal personale dell'impianto, ai sensi degli articoli 432 e 650 del codice penale.

Per le altre trasgressioni si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, nonché eventuali altri avvisi ritenuti utili per l'esercizio.

3.25.2. Disposizioni per i viaggiatori

Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori, che possono essere integrate dal Direttore dell'esercizio o dal Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto).

a) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere esibito al personale a richiesta.

Nel prezzo del biglietto è compreso il diritto al trasporto di un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale da consentire comunque una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonché la corretta manovra del dispositivo di chiusura.

È consentito il trasporto di altro tipo di bagaglio o attrezzatura sportiva, secondo modalità stabilite dall'esercente in accordo con il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) in modo che ciò non costituisca intralcio e pericolo per i viaggiatori.

L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e per gli speciali casi approvati dall'Autorità di sorveglianza.

b) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità di sorveglianza ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal personale dell'impianto.

c) È vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psichiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono una agevole salita sui veicoli, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.

d) Per gli impianti seggioviari è necessario rispettare anche le seguenti indicazioni:

il trasporto dei bambini non accompagnati è consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati debbono dimostrare di aver compiuto 8 anni di età;

presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il numero massimo di posti consentito dal veicolo;

subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda la collaborazione del personale addetto, il passeggero deve agevolarne l'operazione;

in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta, vigilando sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i quali vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggia-sci, quando presente;

prima dello sbarco aprire la barra di chiusura del veicolo solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in prossimità della stazione di arrivo;

all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato.

e) Il trasporto degli animali è consentito ai sensi del punto 3.21.6.

f) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti.

g) In linea ai viaggiatori è vietato:

provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli;

viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;

aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli;

scendere o salire dai veicoli in assenza di diverse indicazioni da parte del personale operativo;

far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;

fumare durante il viaggio.

h) Nelle stazioni ai viaggiatori è vietato:

in assenza del personale addetto, ad eccezione degli impianti telesorvegliati o ad esercizio automatico di cui ai punti 3.22 e 3.23, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, salire sul veicolo;

seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere qualsiasi dispositivo dell'impianto;

fumare.

i) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione corretta sui veicoli.

j) Sulle funivie e funicolari, i viaggiatori muniti di dispositivi di protezione antivalanga del tipo «air bag» devono disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivo prima di accedere ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve essere esposto alle stazioni di imbarco.

k) Sulle sciovie, i viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla tavola.

l) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.

m) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo per favorire la salita o la discesa.

n) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Autorità di sorveglianza con l'indirizzo preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione del pubblico.

o) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli articoli 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni meno gravi, gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

3.25.3. Pubblicità sugli impianti

Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del passeggero durante il viaggio e le operazioni di imbarco, sbarco, nonché la sua attenzione circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.

Capitolo 4 - Documenti per l'esercizio

4.1. Documenti di impianto

Per ciascun impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) l'ultimo verbale dell'ispezione annuale o il verbale delle verifiche e prove funzionali;

b) l'autorizzazione all'esercizio;

c) i manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori;

d) il Regolamento di esercizio;

e) le ulteriori e particolari disposizioni di esercizio (ordini di servizio del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto);

f) il piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio;

g) le disposizioni relative a controlli particolari, oltre a quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto);

h) le disposizioni per i viaggiatori (contenute nel Regolamento di esercizio e da esporre al pubblico);

i) l'elenco del personale dell'impianto addetto all'esercizio;

j) i disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni di calcolo aggiornati;

k) il Registro giornale;

l) il Registro di controllo e manutenzione;

m) l'archivio della ulteriore documentazione relativa alla manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici;

n) rapporti di ammissibilità sullo stato delle funi;

o) verbali di impalmatura;

p) verbali di esecuzione attacco di estremità;

q) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE;

r) comunicazioni dell'elenco personale;

s) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e chiusura all'esercizio);

t) comunicazioni di incidenti/anomalie.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, gli schemi elettrici, gli schemi idraulici ed i principali disegni di cui alla lettera *j)*, devono anche essere presenti sull'impianto.

Ai fini della tutela dei trasportati i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *r)*, gli aggiornamenti dei documenti di cui alla lettera *c)*, i verbali delle visite annuali, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *s)* e *t)*, la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001), devono essere depositati anche presso l'Autorità di sorveglianza.

4.1.1. Verbale dell'ispezione annuale

Il verbale dell'ispezione annuale deve contenere le registrazioni relative a quanto richiesto al successivo punto6.3.

Questi documenti devono essere datati e firmati a cura del Direttore dei lavori o del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto).

4.1.2. Manuale d'uso e manutenzione

Il M.U.M. è definito all'art 1.3 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 e dà evidenza fra l'altro:

a un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, con le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina;

per quanto riguarda i sottosistemi ed i componenti di sicurezza certificati, alle istruzioni di manutenzione e controllo desumibili dai documenti di utilizzo approvati dall'organismo notificato, all'elenco degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici e elettronici che partecipano alle funzioni di sicurezza, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa ditta costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione.

Copia del suddetto manuale, comprendente tutte le prescrizioni fissate dai costruttori, deve essere depositata presso l'Autorità di sorveglianza.

4.1.3. Regolamento di esercizio

Il Regolamento di esercizio è proposto dal Direttore dell'esercizio, secondo uno schema predisposto dall'Autorità di sorveglianza. Esso è successivamente controfirmato dall'esercente dell'impianto e approvato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dagli enti competenti.

Per le sciovie e le slittinovie, il Regolamento di esercizio è predisposto e sottoscritto dal Responsabile dell'esercizio, eventualmente d'intesa con l'Assistente tecnico, ovvero dal Direttore dell'esercizio.

Il Regolamento di esercizio contiene tutte le disposizioni interne che è necessario osservare onde garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche e peculiarità dell'esercizio.

Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, l'Autorità di sorveglianza e l'ente concedente, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dell'impianto, nonché alle particolari cautele stabilite nelle prescrizioni di tipo *C)* del verbale delle verifiche e prove funzionali formulate dalla Commissione incaricata, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonché le prescrizioni indicate dall'analisi di sicurezza dell'impianto che riguardano l'esercizio.

Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti:

a) le mansioni e gli obblighi dell'esercente, del Direttore dell'esercizio (per le sciovie del Responsabile dell'esercizio e dell'Assistente tecnico, ove previsto);

b) la consistenza, le qualifiche, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento del personale dell'impianto;

c) le modalità di effettuazione del servizio pubblico, distinte tra disposizioni per il servizio in condizioni normali, limitate e in circostanze eccezionali;

d) i viaggiatori e i relativi titoli di viaggio, i rapporti col personale, il comportamento da tenersi nell'evenienza di operazioni di evacuazione, le sanzioni in caso di trasgressioni e le indicazioni per gli eventuali reclami, con riferimento a quanto stabilito dai titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80;

e) il dettaglio delle operazioni da effettuare per l'apertura giornaliera dell'impianto nelle diverse modalità di esercizio;

f) i controlli e le ispezioni periodici, distinti in giornalieri, mensili, annuali o di riapertura stagionale, nonché le ispezioni straordinarie e i controlli periodici sulle funi;

g) il piano di evacuazione.

4.1.4. Piano di evacuazione

Il piano di evacuazione comprende essenzialmente i seguenti punti:

a) definizione degli obiettivi delle operazioni di evacuazione, precisando le caratteristiche della linea, il numero dei veicoli e dei passeggeri in linea nelle diverse configurazioni e portate previste, le distanze massime dal terreno, i punti di ricovero dei passeggeri;

b) modalità di evacuazione da adottare nei diversi tratti dell'impianto, indicati in un profilo longitudinale, copia del quale deve essere tenuta nel locale di manovra, con il dettaglio dei mezzi per il raggiungimento dei veicoli in linea da parte dei soccorritori, nonché di quelli per la discesa dei viaggiatori dai veicoli direttamente a terra; nella scelta dei metodi e dei mezzi si deve tenere conto dell'eventuale presenza di bambini di tutte le età;

c) istruzioni, anche tramite rappresentazioni grafiche, per l'utilizzo dei mezzi;

d) indicazione del luogo di coordinamento e dei mezzi di comunicazione necessari;

e) numero e composizione delle squadre di evacuazione, specificazione dei tratti di linea assegnati a ciascuna squadra in conformità al profilo longitudinale di cui alla lettera *b)*, elenco dei mezzi di soccorso in dotazione a ciascuna di esse e luogo di deposito;

f) specificazione dei compiti di ciascuna squadra (trasporto delle attrezzature a piè d'opera, modalità di raggiungimento dei veicoli da parte dei soccorritori, evacuazione dei viaggiatori al suolo e loro accompagnamento in un luogo sicuro);

g) numeri telefonici di riferimento per l'attivazione del piano;

h) contenuto delle comunicazioni standard ai viaggiatori tramite altoparlanti o telefono;

i) schema riassuntivo contenente:

provenienza e composizione di ciascuna squadra di evacuazione;

tratto di linea assegnato e distanza dal suolo;

numero di veicoli e numero massimo dei viaggiatori nel tratto di linea di propria competenza;

adozione di eventuali lampade portatili ed apparecchi ricetrasmittenti;

j) modalità e periodicità delle esercitazioni, anche su impianti similari, che il personale preposto all'evacuazione deve effettuare per acquisire la necessaria esperienza.

A seconda del metodo di evacuazione, il piano contiene le indicazioni specifiche che vengono dettagliate nei successivi punti.

4.1.4.1. Evacuazione a terra (mediante calata verticale, con scale, lungo camminamenti)

Qualora i veicoli siano presidiati, l'agente di vettura è normalmente incaricato dell'evacuazione dei passeggeri.

Il personale addetto all'evacuazione all'interno dei veicoli deve poter comunicare con la squadra a terra.

Per le campate in cui l'altezza dei veicoli dal suolo è inferiore o uguale a 6 m, il piano può prevedere, per l'evacuazione dei viaggiatori, l'utilizzo di scale metalliche leggere. Oltre alle scale deve comunque essere sempre disponibile un altro sistema di evacuazione dei viaggiatori inerti.

4.1.4.2. Evacuazione lungo le funi (mediante veicoli di soccorso)

Il veicolo di soccorso deve essere presidiato. Deve essere mantenuta una comunicazione diretta tra il veicolo di soccorso ed il posto di manovra.

Qualora il veicolo di soccorso non sia dotato di dispositivo di arresto della propria marcia direttamente a bordo, la comunicazione con il posto di comando deve essere continuativa, e ad una sua eventuale interruzione deve seguire l'immediato arresto del veicolo. La ripresa della marcia avviene quindi successivamente al ripristino della comunicazione con il posto di comando.

Per facilitare le operazioni di accostamento nell'oscurità, deve essere prevista un'idonea illuminazione della vettura da raggiungere.

4.1.4.3. Altri metodi di evacuazione

Per realizzare l'evacuazione dei passeggeri possono essere utilizzati mezzi o dispositivi esterni all'impianto alle seguenti condizioni:

siano idonei per il trasferimento di persone e soddisfino le norme e le regolamentazioni che li riguardano (per esempio gli elevatori a piattaforma idraulica);

la loro integrazione nel piano di evacuazione tenga conto della loro disponibilità.

Quando l'utilizzo di un mezzo o dispositivo esterno, ad esempio l'elicottero, è legato a condizioni meteorologiche favorevoli o ad altri fattori aleatori, il piano di evacuazione non deve basarsi principalmente su tale mezzo o dispositivo. L'impiego di elicotteri, inoltre, deve essere regolato mediante specifici accordi tra le parti.

4.1.5. Registro giornale

Il Registro giornale è definito all'art 1.3 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015.

In particolare, giornalmente, devono essere annotati:

i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo orario di servizio;

le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensità del vento sulla base della strumentazione disponibile) al momento dell'apertura al pubblico e le variazioni che influenzino l'esercizio;

la velocità di esercizio;

l'orario di apertura e chiusura al pubblico;

l'indicazione del contaore o del contacorse;

il numero dei trasportati, qualora sia richiesto dall'Ente concedente.

In ogni caso nel Registro giornale sono registrate le anomalie, i problemi e gli incidenti, precisandone le cause e gli effetti relativi, e gli interventi adottati di qualsiasi natura.

Il Registro giornale deve essere compilato e firmato negli appositi spazi dal personale incaricato per l'esecuzione dei vari controlli, controfirmato giornalmente dal Capo servizio o dal Responsabile dell'esercizio e, periodicamente, dal Direttore dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto; questi ultimi devono avere cadenza almeno mensile.

Il Registro giornale deve essere predisposto dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) tenendo conto delle particolarità dell'impianto e dei controlli ed ispezioni periodici previsti dalle norme in vigore e dal M.U.M. dell'impianto.

Il Registro giornale deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità di sorveglianza e di altri organi aventi titolo per almeno 5 anni, ed esibito ad ogni loro richiesta.

4.2. Comunicazione di anomalie di esercizio e incidenti

La comunicazione delle anomalie e degli incidenti è disciplinata dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.

4.3. Registro di controllo e manutenzione

Deve essere tenuto un registro annuale di controllo e manutenzione di tutti i componenti dell'impianto.

Il registro è predisposto dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) sulla base del M.U.M. dell'impianto, ed è controfirmato dal Capo servizio.

Il registro riporta la denominazione dell'impianto, il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto) e del Capo servizio, la data di apertura al pubblico esercizio, la data di riferimento per le scadenze di revisione e le ore effettuate dall'impianto all'inizio del periodo di manutenzione cui il registro stesso si riferisce.

Per ogni componente, ed eventualmente per le singole parti del componente stesso, il registro deve contenere il tipo, la frequenza e la metodologia di controllo e manutenzione, il rimando alla sezione del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che devono essere svolte, lo spazio per la registrazione della data dell'intervento e dell'identificativo del manutentore, un campo libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le operazioni e le relative azioni intraprese. Ulteriormente, per ogni componente, deve essere registrata l'eventuale manutenzione straordinaria effettuata.

Il registro è conservato a cura del Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio e una copia deve essere disponibile presso l'esercente. Il registro può essere anche su supporto informatico.

Copia del registro deve essere allegata alla relazione finale delle revisioni generali e quinquennali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015.

Capitolo 5 - Procedure per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione

5.1. Generalità

Le presenti procedure per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura al pubblico esercizio degli impianti di nuova costruzione.

L'esercente provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato. Nel caso in cui in corso d'opera si rendessero necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano le stesse procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione.

La costruzione è eseguita sotto la responsabilità di un Direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Il nominativo del Direttore dei lavori e la data dell'inizio dei lavori sono comunicati, oltreché all'ente concedente, all'Autorità di sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori medesimi.

5.2. Domanda per l'effettuazione delle prove e verifiche funzionali

Ultimati i lavori, l'esercente presenta istanza in bollo all'Autorità di sorveglianza, nonché all'ente concedente, qualora l'impianto rientri nelle sue attribuzioni, richiedendo l'effettuazione della verifiche e prove funzionali ed allegando la documentazione di cui al successivo punto 5.3.

5.3. Documentazione a cura del direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori predispone a propria firma, la documentazione necessaria da consegnare all'Autorità di sorveglianza da parte dell'esercente:

la dichiarazione di cui al successivo punto 5.3.1;

il verbale delle prove interne;

l'eventuale completamento del M.U.M. dell'infrastruttura, dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza;

gli allegati di cui al successivo punto 5.3.3.

Nel caso in cui la direzione lavori sia svolta da più soggetti per parti diverse dell'impianto, ciascuno presenta i documenti sopra riportati per la parte di propria competenza.

5.3.1. Dichiarazione del Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante:

a) che l'impianto è completamente ultimato e che tutte le relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto ed alle eventuali varianti approvate e sotto l'osservanza delle norme tecniche in vigore e al decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE;

b) che sia il tracciato, sia le progressive e le quote di appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche dei terreni interessati dalle fondazioni, corrispondono ai dati previsti a progetto;

c) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualità e per caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, e comunque la conformità a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia; attesta inoltre, sulla base di certificati in esito ad idonee prove non distruttive, che tutti gli elementi strutturali e gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE, sono ammissibili in opera;

d) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8 e s.m.i., nonché dalla norma CEI 11-1 e s.m.i. se l'impianto è interessato da cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4 e s.m.i.; a tal fine allega specifiche relazioni, eventualmente redatte da tecnici specialisti in materia, corredate di certificati relativi ai controlli e alle misure effettuati;

e) che è stato favorevolmente effettuato un idoneo periodo di prova.

5.3.2. Lievi modifiche in corso d'opera

Ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d'intesa con il progettista, apportare lievi modifiche a talune delle soluzioni costruttive previste nel progetto e nelle eventuali varianti già approvate, il Direttore dei lavori deve darne comunicazione nella dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1, giustificando con apposita documentazione le soluzioni adottate.

5.3.3. Allegati alla dichiarazione del Direttore dei lavori

In allegato alla dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1, il Direttore dei lavori produce la seguente documentazione necessaria da consegnare, da parte dell'esercente, all'Autorità di sorveglianza, la quale l'acquisisce agli atti:

a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di infrastruttura (definite all'art. 15.1 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012) rilasciato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché ai sensi di specifiche leggi regionali e provinciali, se emanate;

b) dichiarazioni di conformità, di cui all'ultimo paragrafo della lettera *q)* del punto 2.1.2. del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, non ancora consegnate, in particolare quelle del Sottosistema 1 di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 210/2003 relativo alle funi dell'impianto, comprensive dell'esecuzione di teste fuse ed impalmature;

c) relazione circa l'esito dell'esame magnetoinduttivo effettuato sulle funi dopo la loro messa in opera, ai sensi delle vigenti norme tecniche, nonché i relativi verbali di prova;

d) certificazioni e documentazioni, rilasciate ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, concernenti gli impianti elettrici di cui al capitolo 16 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012 e quelli non funiviari ubicati nella funivia, l'impianto di messa a terra e il coordinamento selettivo delle protezioni;

e) relativamente all'antincendio, la relazione di corretta esecuzione dei lavori prevista al punto 8.5.2 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, nonché, ove ricorra, la copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) inviata al Comando dei VV. FF. ai sensi della normativa vigente in materia;

f) relativamente all'antinfortunistica, l'attestazione di cui al punto 17.2.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012;

g) la risposta alle prescrizioni e riserve elencate nell'atto di autorizzazione alla costruzione e quelle emerse a seguito dell'esame del progetto;

h) ogni altra dichiarazione di professionista del quale il Direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche, attestante la loro corretta esecuzione e messa a punto, ferma restando la responsabilità generale dello stesso Direttore dei lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilità delle parti;

i) dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli elementi strutturali dell'impianto, degli organi meccanici e di componenti specialistici, per i quali non ricorre la certificazione CE, attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni, con particolare riguardo all'esecuzione delle saldature, dei montaggi effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto, nonché la corretta messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi meccanismi e dispositivi;

j) certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili di infrastruttura già oggetto di collaudo statico, riguardanti la corrispondenza alle specifiche indicate dalle vigenti tabelle UNI, nonché alle vigenti norme regolamentari in materia per la composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo di fabbricazione dei materiali impiegati, nonché le certificazioni riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli elementi strutturali e sugli organi meccanici il cui eventuale cedimento può compromettere la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la certificazione CE.

5.4. Adempimenti del proposto Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio

Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui al successivo punto 5.5, la persona proposta come Direttore dell'esercizio o Responsabile dell'esercizio, quest'ultima congiuntamente con il professionista designato come Assistente Tecnico, quando ricorre il caso, presenta, al fine dell'approvazione, all'Autorità di sorveglianza e ai competenti organi regionali o ai loro delegati, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, una bozza del Regolamento di esercizio dell'impianto, il quale deve anche comprendere il piano di evacuazione corredato, se ricorre il caso, delle copie degli atti relativi agli eventuali accordi per l'organizzazione dell'evacuazione stipulati con organizzazioni pubbliche o private.

5.5. Accertamenti preliminari e nomina della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.)

L'Autorità di sorveglianza, ricevuta la domanda di cui al punto 5.2 per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali e acquisiti agli atti i documenti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4, dei quali verifica la completezza, effettua se del caso, per accertare la disponibilità dell'impianto alle verifiche e prove funzionali, una visita preliminare sull'impianto, e procede all'esame degli eventuali elaborati tecnici presentati a scioglimento di riserve o richieste di integrazione contenute nel nulla osta tecnico; in relazione all'esito favorevole di tali accertamenti, la predetta Autorità procede quindi alla nomina della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.) che eseguirà le prove e verifiche funzionali, con l'eventuale partecipazione dell'ente locale competente ai fini della regolarità dell'esercizio.

5.6. Effettuazione delle verifiche e prove funzionali

Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui al precedente punto 5.5 e all'eventuale rappresentante della Regione o dell'Ente locale competente per la regolarità dell'esercizio, intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza:

il Direttore dei lavori;

il proposto Direttore dell'esercizio od il Responsabile dell'esercizio e, se ricorre il caso, il professionista designato come Assistente tecnico;

il concessionario o un suo rappresentante;

il progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice.

5.6.1. Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali

Il Direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato la fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, deve assicurare la disponibilità presso l'impianto di tutte le attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.

5.6.2. Attività della Commissione per le verifiche e prove funzionali (C.V.P.F)

La C.V.P.F., presa visione del progetto, dei relativi nulla osta tecnici, degli eventuali elaborati aggiuntivi e di variante, delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti consegnati di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4, nonché dei risultati degli eventuali accertamenti e controlli speciali espletati presso le imprese costruttrici, ovvero presso laboratori ufficiali, su particolari elementi dell'impianto, procede quindi:

a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale e con particolare riferimento alle parti più significative ai fini della sicurezza, la corrispondenza alle previsioni di progetto ed eventualmente, per quanto non esplicitamente previsto a progetto, alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto;

b) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e a carico, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi interessanti la sicurezza nelle più significative modalità di esercizio;

c) ai particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati aggiuntivi o di variante;

d) alle ulteriori verifiche e prove che, a giudizio della C.V.P.F. stessa, dovessero risultare necessarie in relazione a speciali situazioni riscontrate nell'impianto o nel suo funzionamento;

e) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo predisposte.

Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono proposte dalla C.V.P.F. al Direttore dei lavori, ove previsto, o al Direttore o al Responsabile dell'esercizio (o all'Assistente Tecnico se previsto) ed eseguite, comprese le eventuali manovre di evacuazione, sotto la responsabilità di quest'ultimo, sentito il progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice.

I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un apposito documento che costituisce l'allegato «A» al verbale delle verifiche e prove funzionali.

5.6.3. Verbale delle verifiche e prove funzionali

Espletati tutti gli adempimenti di cui sopra, la C.V.P.F. incaricata delle verifiche e delle prove funzionali redige il verbale con il quale:

a) prende atto della documentazione che le è stata sottoposta, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo;

b) dà riscontro alle eventuali riserve contenute negli atti di approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato subordinato a particolari adempimenti da effettuare nel corso delle verifiche e prove funzionali, esprimendo il proprio giudizio in ordine allo scioglimento di tali riserve;

c) illustra gli eventuali rilievi emersi nel corso degli accertamenti preliminari o delle verifiche e prove funzionali, esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo.

Sulla base degli adempimenti espletati, la C.V.P.F. formula infine le proprie conclusioni sulla disponibilità all'esercizio dell'impianto, stabilisce la necessità e l'eventuale durata del periodo di pre-esercizio e, se del caso, può subordinarle alle condizioni così individuate:

Prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, poiché direttamente interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali modalità di esercizio;

Prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo determinati dalla C.V.P.F.;

Prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalità di esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da inserire nel Regolamento di esercizio.

5.7. Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio

Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto è rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, dall'Autorità di sorveglianza alla Regione o all'ente concedente, senza specifica richiesta di questi ultimi, e per conoscenza all'esercente ed è subordinato:

alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali;

all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo *A)* con verbale di constatazione da parte dell'Autorità di sorveglianza con la partecipazione del proposto Direttore di esercizio o del Responsabile dell'esercizio o del Direttore dei lavori;

al corretto funzionamento dell'impianto durante l'eventuale periodo di pre-esercizio da parte del proposto Direttore di esercizio o del Responsabile dell'esercizio;

all'abilitazione dei singoli agenti con le loro mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, da parte del Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio o, se ricorre il caso, del professionista designato come Assistente tecnico;

alla nomina del Direttore dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio e del Capo servizio e, se ricorre il caso, del professionista designato come Assistente tecnico;

all'approvazione o nulla osta del Regolamento di esercizio e dell'allegato piano di evacuazione;

al deposito del modello di Registro giornale.

5.8. Registro italiano degli impianti a fune

Successivamente all'apertura dell'impianto, per provvedere alla sua iscrizione nel registro italiano degli impianti a fune (RIF), le Autorità di sorveglianza e gli Uffici periferici del Ministero (USTIF) inviano alla sede centrale del Ministero la scheda tecnica dell'impianto.

Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio

6.1. Generalità

Per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni, i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari e in straordinari. Sono ordinari quelli previsti con periodicità fissa (manutenzione periodica, controlli giornalieri e mensili, ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori di manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi eccezionali o modifiche delle modalità di esercizio.

6.2. Manutenzione degli impianti

6.2.1. Manuale d'uso e manutenzione

Il costruttore delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici deve fornire il M.U.M. all'esercente e all'Autorità di sorveglianza, assieme al progetto.

Il M.U.M. contiene una tabella di sintesi delle operazioni di manutenzione previste nonché le attività e le periodicità che il costruttore prevede per le ispezioni annuali ed i controlli in esercizio.

Il M.U.M. contiene inoltre un piano dei controlli, di cui è parte integrante, da eseguire nelle revisioni quinquennali e generali.

Il M.U.M. riporta, tra l'altro, le liste di controllo, che devono contenere i valori nominali e le tolleranze ammesse, nonché gli intervalli di sostituzione dei componenti.

Per le operazioni di manutenzione, ivi comprese le attività speciali (quali ad esempio spostamento delle funi, rifacimento teste fuse, spostamento dei morsetti), i controlli a vista e quelli non distruttivi devono essere indicate le specifiche esecutive ed i criteri di accettazione dei difetti eventualmente riscontrati.

6.2.2. Impianti realizzati prima dell'applicazione del decreto legislativo n. 210/2003

Per gli impianti, o parti di essi, installati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 vale, per quanto riguarda la manutenzione, l'ispezione e il controllo in esercizio, quanto contenuto nel relativo manuale d'uso e manutenzione, aggiornato secondo quanto contenuto nelle presenti disposizioni tecniche.

6.2.3. Modifiche al M.U.M.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e d'intesa con la ditta costruttrice o sentita una ditta specializzata qualora la predetta ditta costruttrice non sia più esistente, può modificare le istruzioni fornite dal costruttore con gli interventi che ritiene opportuni, ad esempio sulla base dell'analisi dei risultati delle precedenti revisioni, della statistica di difettosità e criticità riscontrata su componenti di impianti analoghi, dell'età dell'impianto, delle ore di esercizio e delle sollecitazioni subite dai vari componenti.

Le modifiche alle istruzioni di manutenzione, ispezione e controllo in esercizio dei componenti o sottosistemi certificati devono essere approvate dall'organismo notificato che ne ha curato la certificazione. Prima del suo utilizzo, una copia del M.U.M. così aggiornata è consegnata all'esercente e all'Autorità di sorveglianza.

Gli aggiornamenti del M.U.M., la cui omessa comunicazione potrebbe avere un'influenza diretta sulla sicurezza e sull'affidabilità dell'impianto, sono comunicati a tutti gli esercenti interessati dagli aggiornamenti e alle Autorità di sorveglianza da parte del costruttore.

6.2.4. Attrezzature per la manutenzione

Per la manutenzione periodica devono essere disponibili presso l'impianto gli attrezzi, le apparecchiature, i dispositivi di prova e di misura nonché le zavorre necessarie per le prove a carico.

6.2.5. Ricambi

Le parti di ricambio necessarie devono essere disponibili in quantità adeguate, immagazzinate in modo opportuno e prontamente utilizzabili.

6.2.6. Registrazione della manutenzione

Le attività svolte ed i risultati della manutenzione sono riportati sul Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 4.3. La registrazione di ogni lavoro di manutenzione periodica deve essere siglata dall'esecutore e sottoscritta da parte del Capo servizio, che se ne assume la responsabilità.

6.3. Ispezioni sugli impianti

6.3.1. Modalità di svolgimento delle ispezioni

Le ispezioni periodiche devono dimostrare che lo stato, il comportamento dinamico, le caratteristiche tecniche e l'utilizzo dell'impianto sono conformi al progetto approvato.

L'ispezione è condotta sotto la diretta responsabilità del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di personale abilitato e comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in sicurezza. Per le opere strutturali si deve garantire tramite una sistematica sorveglianza che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel corso della propria durata di utilizzo.

In caso di esito negativo delle ispezioni il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) adottano gli opportuni provvedimenti correttivi.

Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per l'ispezione sono contenute nel M.U.M.. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto).

6.3.2. Eventi particolari che causano danni all'impianto

Qualora eventi particolari dovessero verificarsi durante la vita dell'impianto, quali ad esempio incidenti, eventi meteorologici eccezionali, valanghe, considerevoli smottamenti del terreno, devono essere effettuate particolari ispezioni immediate delle parti coinvolte nell'evento. I risultati delle ispezioni devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) con indicazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il predetto verbale è inviato tempestivamente all'Autorità di sorveglianza.

6.3.3. Ispezioni sulle opere strutturali dopo la messa in esercizio

Relativamente alle opere strutturali, da tre a sei mesi dopo la messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte le parti ed in particolare tutti i componenti di acciaio in relazione alla formazione di cricche sui cordoni di saldatura e alla deformazione di aste e profilati, alla verifica del serraggio dei bulloni, nonché all'integrità delle opere civili.

6.3.4. Ispezioni in caso di interruzione dell'esercizio

Se l'esercizio è interrotto per un periodo da un mese a sei mesi, prima della ripresa si eseguono i controlli mensili di cui al M.U.M. e le prove aggiuntive in conformità ai successivi punti 6.3.5.3 e 6.3.5.4.

Se l'esercizio è interrotto per più di sei mesi, prima della ripresa si effettua un'ispezione annuale in conformità ai successivi punti 6.3.5, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4, 6.3.5.5 e 6.3.5.6.

Dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non programmata o di modifica dell'impianto si effettuano le prove dell'ispezione annuale di cui al successivo punto 6.3.5, relativamente alla parte manutenuta o modificata e alle parti da essa influenzate.

6.3.5. Ispezioni annuali

Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni.

In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre:

a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo più sfavorevole (ad eccezione delle sciovie) e comunque corrispondente alle più gravose modalità di esercizio; per gli impianti non automotori, il carico, se ammesso dall'Autorità di sorveglianza, può essere opportunamente simulato;

b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi elettrici ed elettromeccanici di protezione e di sicurezza, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste, nonché degli impianti di telecomunicazione;

c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante, sia per verificarne l'intervento, a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra (prova cosiddetta di «finto taglio»);

d) il controllo dello stato delle vie di corsa, delle piste di risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie di allontanamento, in caso di distacco in linea sulle sciovie o di evacuazione verticale per gli impianti aerei;

e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e l'ambiente esterno;

f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura, i mezzi ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova può anche essere effettuata su un impianto della stessa tipologia che utilizza mezzi di evacuazione similari. In ogni caso, per ogni singolo impianto, deve essere verificata l'integrità, la completezza e la disponibilità dell'attrezzatura e dei mezzi di soccorso e la percorribilità delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri;

g) verifica, mediante esame del Registro di controllo e manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel periodo intercorso dalla precedente ispezione.

6.3.5.1. Opere civili di infrastruttura

Nel corso dell'ispezione annuale, tramite controllo a vista si effettuano le seguenti attività:

a) controlli a vista indicati al punto 6.3.3;

b) constatazione di danni alle opere strutturali in seguito a gelo, caduta di pietre, neve, assestamenti o eventi simili;

c) individuazione delle piante a fianco della linea evidentemente instabili o che pregiudicano il regolare passaggio dei veicoli o l'evacuazione verticale;

d) ispezione delle strutture portanti in cemento armato e di calcestruzzo normale o precompresso, allo scopo di individuare la presenza di fessurazioni e altri danni;

e) ispezione sullo stato di sicurezza delle fondazioni e dell'ambiente ad esse circostante, incluso lo stato dei tirafondi di ancoraggio.

6.3.5.2. Dispositivi meccanici

Nel corso dell'ispezione annuale, si effettuano le seguenti attività:

a) controllo a vista e prove funzionali dei diversi motori e componenti della catena cinematica (azionamenti principale, di riserva, di recupero e di soccorso);

b) controllo a vista e prove funzionali di ogni singolo freno nelle condizioni di carico nominale, con i diversi sistemi di intervento e con tutti i tipi di azionamento, registrandone i risultati; nelle sciovie le prove sono eseguite con l'impianto vuoto;

c) controllo dell'intervento automatico dei freni di vettura, con impianto fermo, e registrazione del valore della soglia di intervento a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra («finto taglio») e della forza frenante, mediante dinamometro o registrando la coppia impianto con pinze chiuse singolarmente;

d) controllo a vista delle scarpe delle funi portanti e delle pulegge; controllo dei rulli, delle rulliere e dei bilancieri;

e) controllo a vista di tutti i dispositivi meccanici di tensionamento e delle stazioni; in particolare controllo del corretto cadenzamento, dei tempi e della forza di chiusura dei cancelli d'imbarco;

f) controllo a vista e prova dei dispositivi per il recupero dei veicoli, con l'effettuazione di un'esercitazione, verificando l'addestramento del personale adibito a tali operazioni.

6.3.5.3. Funi

Si effettuano i controlli annuali previsti dal decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone».

6.3.5.4. Dispositivi elettrici

Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti controlli:

a) controllo dello stato generale e prove funzionali di tutti i dispositivi e delle installazioni elettriche, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste;

b) controllo dello stato generale dei dispositivi di messa e terra e protezione contro i fulmini, e di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

6.3.5.5. Dispositivi di sorveglianza e segnalazione

Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti controlli:

a) controllo e prove di funzionamento dei circuiti di sorveglianza e dei dispositivi di segnalazione e di telecomunicazione;

b) controllo e prove di funzionamento dei dispositivi di segnalazione dei guasti nelle stazioni, nei veicoli e in linea;

c) controllo delle resistenze elettriche delle funi isolate;

d) controllo e prove di funzionamento degli anemometri.

6.3.5.6. Veicoli e dispositivi di traino

Per i veicoli e i dispositivi di traino, annualmente, si eseguono i seguenti controlli:

a) controllo a vista di ogni veicolo o di ogni dispositivo di traino;

b) almeno il 20% delle morse e dei morsetti è sottoposto a un controllo a vista allo stato smontato. Queste morse sono selezionate secondo un procedimento di rotazione in modo da garantire che l'intervallo tra i controlli consecutivi di ogni morsa non sia maggiore di 5 anni. In tale occasione, sul predetto campione, è eseguito il controllo non distruttivo sulle morse e sui morsetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015. Questo tipo di controllo delle morse e l'annessa prova di funzionamento deve avvenire secondo le istruzioni del costruttore;

c) ad eccezione delle sciovie, tutte le morse smontate di cui alla lettera *b)* devono essere sottoposte ad un controllo di tenuta minima necessaria allo scorrimento su fune; per gli impianti a collegamento temporaneo la prova può essere eseguita anche tramite sistemi equivalenti;

d) controllo dell'efficienza delle porte e dei dispositivi di chiusura e di interblocco;

e) controllo del dispositivo di misurazione del carico e dell'eventuale conteggio delle persone;

f) controllo dell'intervento dei freni sul veicolo;

g) per gli impianti collegamento temporaneo, verifica del permanere sia del rendimento che dei parametri significativi delle morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature da banco disposte in una delle stazioni: in particolare deve essere rilevata la misura della forza di serraggio tra le ganasce e della forza erogata dalle molle, quest'ultima sia per la configurazione corrispondente al diametro nominale della fune, che per il limite inferiore per il quale, secondo il M.U.M., la morsa può ancora essere utilizzata.

6.4. Controlli in esercizio

I controlli in esercizio devono essere effettuati ad impianto fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte del personale abilitato, rispettando integralmente le indicazioni riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M..

I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto dal personale dell'impianto, secondo le rispettive attribuzioni, e registrati sul Registro giornale.

6.4.1. Controlli e corsa di prova giornalieri

Prima dell'apertura al servizio pubblico, si eseguono una corsa di prova ed i controlli giornalieri previsti dal M.U.M. e quelli di seguito elencati:

a) controllo dell'argano e verifica del regolare funzionamento dei freni, compreso la funzionalità dell'arresto elettrico alla massima velocità di esercizio nonché la funzionalità dei dispositivi per la variazione della velocità di marcia ;

b) controllo della carica delle batterie dei dispositivi di sorveglianza e dei motori termici;

c) verifica che i valori dei parametri da riportare sul Registro giornale rientrino nell'intervallo ammissibile;

d) verifica che tutti i dispositivi d'arresto siano raggiungibili;

e) verifica della regolare accensione dei motori termici di recupero;

f) verifica del regolare funzionamento del collegamento telefonico fra le stazioni;

g) verifica della libertà di corsa del carrello di tensione e del contrappeso; nel caso di tensionamento idraulico, verifica della posizione del cilindro di tensione;

h) controllo della tenuta e delle pressioni di esercizio dei sistemi idraulici o pneumatici;

i) verifica, a campione, del regolare funzionamento degli arresti di emergenza e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture, degli strumenti di misura;

j) funzionalità del circuito di sicurezza di linea;

k) controllo di irregolarità evidenti o danni ai veicoli e ai dispositivi di traino, a seguito di controllo visivo;

l) controllo della regolarità delle aree di imbarco e di sbarco nelle stazioni, ed in particolare del corretto funzionamento del cancelletto;

m) controllo dell'integrità dei veicoli e dei carrelli ed eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni di ghiaccio su di essi;

n) controllo della posizione delle funi su pulegge, rulli e scarpe nonché della funzionalità dei raschiaghiaccio su puleggia;

o) per gli impianti a collegamento temporaneo, in ciascuna stazione, verifica visiva del regolare funzionamento dei meccanismi di accelerazione, di rallentamento e di movimentazione dei veicoli e della corretta predisposizione dei relativi dispositivi di controllo; la corsa di prova deve essere eseguita in modo che tutte le morse utilizzate in servizio passino sugli appositi dispositivi di controllo dell'ammorsamento situati in una delle stazioni;

p) per le funicolari terrestri, controllo dello stato regolare degli accessi alle vetture e delle entrate ed uscite delle vetture dalle stazioni e, durante la corsa di prova, controllo dell'assenza di ostacoli e materiale pericoloso lungo la via di corsa, del corretto posizionamento della fune nei rulli di linea e, ove sussiste, del passaggio regolare delle vetture sugli scambi;

q) per le funicolari terrestri, controllo ed ispezione, prima della partenza, delle vetture, dei carrelli con le ruote, degli organi del freno sulle rotaie, degli encoder per il rilevamento della velocità e degli impianti idraulici, comprensivi delle relative tubazioni, per la verifica di eventuali perdite di olio;

r) per le pedane mobili di imbarco e di allineamento delle seggiovie, controllo dello stato del nastro e regolare funzionamento dei meccanismi, della regolarità delle fasi di avviamento e di arresto, nonché della proporzionalità tra la velocità del nastro e quella della fune.

Durante la corsa di prova l'agente all'uopo addetto, munito di un apparecchio ricetrasmittente e prendendo posto su un veicolo, controlla la linea, ed in particolare:

a) le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e dei veicoli sulle stesse, nonché del regolare posizionamento dei rulli, della loro integrità e della loro libertà di rotazione sui cuscinetti e dell'assenza di rumori anomali;

b) l'assenza di ghiaccio o neve o altri ostacoli sulle strutture di linea;

c) la percorribilità del sentiero per l'evacuazione dei viaggiatori;

d) il rispetto delle distanze di sicurezza verticali e laterali in stazione ed in linea nonché l'allineamento della fune sulle rulliere;

e) l'assenza di impedimenti al movimento dell'anemometro;

f) il regolare funzionamento degli altoparlanti in linea;

g) i dispositivi di protezione lungo la risalita (per esempio imbottiture, reti di protezione, conche di raccolta) e le barriere, verificando se sono in buono stato;

h) la segnaletica prevista, verificandone la presenza e valutandone la leggibilità;

i) l'assenza di pietre, valanghe o smottamenti di terra, a seguito di eventi naturali sopravvenuti, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto;

j) per le sciovie e le slittinovie, durante la corsa di prova, controllo dello stato della pista di risalita. Per le sciovie su ghiacciaio, controllo della configurazione della linea eventualmente modificata dal movimento del ghiacciaio, anche rispetto alla superficie innevata;

k) in particolare per le pedane mobili di imbarco e di allineamento, la posizione della pedana mobile rispetto alla puleggia nel caso di stazione tenditrice, l'efficienza della protezioni relative alla velocità del tappeto (confronto con la velocità fune e sovravelocità) e l'efficienza della protezione di corretta equidistanza dei veicoli.

Durante la corsa di prova:

a) è vietato il trasporto di persone non addette all'esercizio dell'impianto;

b) deve essere disponibile un collegamento radio tra il personale addetto all'esercizio, ad eccezione delle sciovie con linea visibile;

c) in generale la cabina di comando della stazione motrice deve essere presidiata. In caso contrario deve essere presidiata la stazione di rinvio ove è effettuato il telecomando della marcia.

Inoltre, se su parti dell'impianto sono stati constatati la formazione di ghiaccio oppure l'accumulo di neve, che comportano rischi per le persone, il servizio può avere inizio solo dopo la loro rimozione.

Dopo forti nevicate, bufere, temporali o altri eventi eccezionali, verificatisi soprattutto durante la notte, prima della corsa di prova deve essere effettuata una ricognizione lungo la linea, anche al fine di verificare che le piante presenti non costituiscano pericolo per l'esercizio.

6.4.2. Controlli mensili

Si devono eseguire i controlli mensili previsti dal M.U.M. e quelli di seguito elencati:

a) controlli mensili delle funi previsti dal decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone»;

b) sulle funivie bifune, in occasione della verifica della linea, deve essere controllato lo stato delle scarpe dei sostegni (accertandone anche il consumo e la regolare lubrificazione) e dei loro attacchi;

c) controllo dei collegamenti delle funi (per esempio impalmature);

d) controllo della posizione reciproca delle funi e delle rotaie nelle zone di accoppiamento e disaccoppiamento degli impianti a collegamento temporaneo;

e) controllo dello stato esterno, della posizione e dell'attacco dei rulli, delle pulegge e delle deviazioni, nonché dei dispositivi di riposizionamento e delle scarpe delle funi portanti;

f) per gli impianti a collegamento temporaneo, controllo dei dispositivi ubicati sulle travi di accelerazione, decelerazione e trasferimento, per la sorveglianza dei veicoli nelle stazioni;

g) controllo nelle stazioni dell'ingresso, dell'uscita e del giro stazione dei veicoli o dei dispositivi di traino;

h) verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tutti i freni e della regolare posizione dei ceppi dei freni stessi;

i) prova dei sistemi di frenatura elettrici e meccanici dell'argano tramite misurazione degli spazi e/o dei tempi di frenata con veicoli vuoti o dispositivi di traino non utilizzati;

j) azionamento manuale dei freni sulla fune portante o sulla rotaia ad impianto fermo e verifica della funzionalità degli interruttori di freno chiuso;

k) prova e verifica della corretta taratura delle sorveglianze di sovravelocità elettriche e meccanica, nonché della protezione di antiritorno anche «in bianco», per i soli impianti automotori;

l) controllo a vista dello stato esterno dei veicoli, verificando in particolare: l'efficienza dei dispositivi di chiusura delle porte e dei dispositivi di traino e lo stato delle barre di chiusura delle seggiole;

m) per le funivie bifune «a va e vieni» o «a va o vieni» prova delle sorveglianze di concordanza del senso di marcia e di stazionamento, anche con appositi test se disponibili, e azionamento manuale del secondo finecorsa di stazione, ove presente, che determina l'intervento del freno di emergenza;

n) controllo a vista dei sostegni di linea, con particolare riguardo alle scale di accesso ed alle pedane di manutenzione verificando la posizione delle funi, l'allineamento delle rulliere, la regolare rotazione dei rulli ed il consumo delle loro guarnizioni;

o) movimentazione dell'impianto con tutti gli azionamenti e le alimentazioni disponibili, compresa quella derivante da gruppi elettrogeni, se previsti; controllo del funzionamento dell'argano di recupero, senza disinnestare la puleggia motrice, procedendo alla messa in moto dell'impianto, verificando il regolare funzionamento dei relativi sistemi frenanti e controllando in tale occasione l'eventuale scorta di combustibile;

p) controllo dei dispositivi di tensione, con particolare riguardo agli attacchi di estremità della fune tenditrice ed agli interruttori di finecorsa del contrappeso, ovvero del sistema di tensione idraulico e del carro mobile di rinvio;

q) verifica dei dispositivi prova molle, mediante morsa rossa o adottando una procedura equivalente atta a verificare la corretta taratura dei prova molle. Nel caso di apparecchiature di prova delle molle con canali ridondati e reciprocamente controllati, tale controllo non è necessario;

r) verifica del regolare funzionamento degli arresti di emergenza e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture;

s) prova di efficienza e verifica dei livelli di taratura delle protezioni di massima corrente/coppia e di incremento di corrente/coppia; tali verifiche sono eseguite utilizzando i dispositivi di prova a tal scopo predisposti, seguendo le istruzioni fornite dal M.U.M.;

t) verifica del permanere nel tempo degli sforzi frenanti sviluppati dai freni meccanici, eventualmente mediante prova di tenuta amperometrica;

u) verifica delle protezioni atte a controllare la tensione delle funi;

v) in particolare per gli impianti a collegamento temporaneo, controllo a vista di tutte le morse ad una velocità convenientemente ridotta, ad esempio da un punto di osservazione posto in prossimità di una rotaia di scorrimento; controllo dello stato di integrità geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento e del rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce.

6.4.3. Controlli in esercizio e corsa di prova dopo eventi eccezionali.

Dopo eventi eccezionali (ad esempio: forte vento, tempesta, formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe, fulmini, caduta di alberi, atti vandalici) prima della ripresa del servizio, si effettuano i controlli in esercizio adeguati alla situazione e una corsa di prova. Quest'ultima deve essere preceduta da un'adeguata ricognizione della linea. Tali controlli sono annotati sul Registro giornale.

6.5. Documentazione

6.5.1. Documenti per i controlli e le ispezioni

I risultati dei controlli in esercizio sono registrati sul Registro giornale.

I risultati delle ispezioni annuali sono registrati sul verbale dell'ispezione annuale.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), prima dell'apertura all'esercizio, invia all'Autorità di sorveglianza una dichiarazione circa l'esito positivo della predetta ispezione annuale.

Il Registro giornale e il verbale delle ispezioni annuali devono essere conservati presso gli uffici dell'esercente o sull'impianto. Il Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 6.2.6, deve essere consegnato all'Autorità di sorveglianza in copia, anche informatica, in occasione delle revisioni quinquennali o generali degli impianti.

Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell'Autorità di sorveglianza

7.1. Accertamenti sugli impianti

L'Autorità di sorveglianza ha facoltà di disporre in qualsiasi momento accertamenti sugli impianti, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che il servizio si svolga in condizioni di sicurezza.

Il personale dell'Autorità di sorveglianza tecnica, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto al trasporto gratuito.

In occasione di tali accertamenti l'Autorità di sorveglianza può prescrivere specifiche prove sull'impianto.

Resta altresì salva la facoltà dell'Autorità di sorveglianza di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.

A seguito di incidenti o disservizi, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio dell'Autorità di sorveglianza, sentito il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, può venir disposta l'effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all'impianto interessato o a sue singole parti, stabilendone caso per caso le modalità.

7.2. Partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali

La partecipazione dei tecnici dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni di cui al punto 6.3.5 è obbligatoria in occasione delle verifiche e prove effettuate dopo il primo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale e, successivamente, ogni tre anni. Per le sciovie e le slittinovie la partecipazione obbligatoria dei suddetti tecnici è fissata al quinto e al decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione generale. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 si intendono sostituite con quando sopra disciplinato.

Capitolo 8 - Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva

8.1. Riparazioni e sostituzioni con parti di ricambio come da progetto

I lavori di riparazione e sostituzione con elementi come da progetto devono essere annotati sul Registro di controllo e manutenzione di cui al precedente punto 6.2.6 e la loro regolare esecuzione deve essere convalidata dal Capo Servizio e portata tempestivamente a conoscenza del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). Si devono utilizzare solo parti di ricambio equivalenti e certificate ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003.

Al termine della riparazione o sostituzione si effettua una prova di efficienza.

Per le opere civili di infrastruttura la riparazione comprende l'eliminazione dei danni causati anche dall'invecchiamento e dalla normale usura.

Prima della riparazione e dell'eliminazione di un danno nelle opere civili di infrastruttura se ne deve chiarire la causa che, quando possibile, deve essere sempre preventivamente eliminata. Quando non è possibile eliminare la causa di un danno, si devono controllare, verificare e attuare misure appropriate in funzione di quanto riscontrato nelle ispezioni.

8.2. Modifiche e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva

Le modifiche o le sostituzioni di componenti con altri equivalenti e certificati ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003, sotto il profilo tecnico funzionale, non costituenti variante costruttiva, né riparazione o sostituzione con elementi come da progetto, ai sensi del precedente punto 8.1, sono gestite come segue.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) è tenuto a darne comunicazione preventiva all'Autorità di sorveglianza. Tale comunicazione preventiva è finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la sostituzione che si intende apportare sull'impianto, allo scopo di individuare le possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla regolarità dell'esercizio.

L'Autorità di sorveglianza valuta l'entità della sostituzione ed eventualmente, nel caso in cui sia ritenuto necessario il rilascio del nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione progettuale per la procedura approvativa e, successivamente, dopo il rilascio del citato nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione di fine lavori ed effettua una visita di constatazione.

Nel caso in cui la sostituzione sia ritenuta dall'Autorità di sorveglianza non soggetta ad autorizzazione, l'esercente può effettuare i lavori; il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) trasmette la relazione di fine lavori che è acquisita agli atti da parte dell'Autorità di sorveglianza.

Per gli impianti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 è possibile utilizzare componenti realizzati secondo la normativa italiana vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003, oppure componenti o sottosistemi simili certificati, purché siano verificate le seguenti condizioni:

a) compatibilità dei componenti o sottosistemi certificati con le altre parti dell'impianto con le quali essi si interfacciano;

b) rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di certificazione per i suddetti componenti o sottosistemi;

c) condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle originarie.

Per qualsiasi aggiornamento che la ditta costruttrice delle apparecchiature elettriche apporti al software del sistema di sorveglianza, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve essere informato mediante opportuna documentazione e gli deve essere consegnata una dichiarazione attestante che le funzioni di sorveglianza dell'impianto risultano efficienti anche a seguito degli aggiornamenti. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), in funzione dell'incidenza che gli aggiornamenti eseguiti hanno avuto o potrebbero avere sulle funzioni di sicurezza, valuta se informare o meno l'Autorità di sorveglianza.

8.3. Regolazioni/interventi dell'impianto durante l'esercizio

8.3.1. Regolazioni/interventi permanenti

Al fine di migliorare la regolarità dell'esercizio il Capo servizio, in accordo con il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio può effettuare delle regolazioni permanenti o piccoli interventi, agli organi dell'impianto e alle tarature dei dispositivi di sorveglianza.

Ogni modifica permanente alle tarature deve essere autorizzata preventivamente dal Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto), il quale ha la responsabilità di verificare, se del caso in loco ed eventualmente sentendo la ditta costruttrice dell'impianto, l'idoneità della modifica effettuata.

Il Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve notificare all'Autorità di sorveglianza competente per territorio, con le idonee giustificazioni, le modifiche e gli interventi attuati, i quali non possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto.

Non sono soggette alla notifica le modifiche permanenti se relative ad organi ed elementi non direttamente interessanti la sicurezza.

8.3.2. Regolazioni/interventi provvisori

Il Capo servizio, in accordo con il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), può apportare modifiche provvisorie agli organi dell'impianto e alle tarature dei dispositivi di sorveglianza quando queste siano ritenute necessarie per concludere esclusivamente il servizio giornaliero, a condizione che siano mantenute, adottando le necessarie misure di compensazione previste dal costruttore, condizioni di sicurezza equivalenti a quelle iniziali. Il giorno successivo l'esercizio non può essere ripreso.

Nei tempi tecnici strettamente necessari, devono successivamente essere ripristinate le condizioni iniziali di funzionamento degli organi e dei dispositivi di sorveglianza dell'impianto sottoposti a modifica provvisoria e quindi potrà essere ripreso l'esercizio.

8.3.3. Teleassistenza

Alle condizioni riportate ai precedenti punti 8.3.1 e 8.3.2 sotto la supervisione del Capo servizio e del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) e previa predisposizione con apposita chiave hardware di consenso inserita sull'impianto, è ammesso l'intervento in teleassistenza della ditta costruttrice delle apparecchiature elettriche.

La connessione «on line» dell'impianto e il relativo consenso per la modifica dei parametri, è consentita solamente per il tempo strettamente necessario a svolgere tale operazione.

La connessione deve avvenire con modalità che assicurino la protezione da agenti esterni dei dati trasmessi attraverso essa e quelli già presenti nel software.

8.3.4. Registrazione sul Registro giornale

Qualsiasi modifica, di carattere tanto permanente quanto provvisoria, deve essere annotata sul Registro giornale dell'impianto.

Capitolo 9 - Norme transitorie

9.1 Disposizioni di esercizio

9.1.1 Obblighi di adeguamento sull'esercizio

Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L'esercente dovrà inviare all'Autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, nonché il Registro giornale, il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione annuale e il Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi.

9.1.2 Partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali

A partire dall'anno solare 2017, la periodicità della partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle ispezioni annuali su tutti gli impianti è adeguata all'articolo 7.2.

9.1.3 Modifiche al piano dei controlli

Quando per effetto delle nuove scadenze di cui al punto 2.1 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 occorra modificare il piano dei controlli non distruttivi relativo alle revisioni speciali e generali, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni, d'intesa con la ditta costruttrice o sentita una ditta specializzata qualora la predetta ditta costruttrice non sia più esistente, individua tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel nuovo piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

9.1.4 Contenuti del piano dei controlli

Il nuovo piano dei controlli, di cui al punto 9.1.3, deve prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni quinquennali, da parte di personale qualificato, sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) deve dare esecuzione al piano e prevedere che il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti.

17A03379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2017.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 46;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modifiche;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 16 del 21 gennaio 2011 recante «Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni»;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2014, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n. 1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2015 recante: «Disposizioni di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, 2016/1149 e 2016/1150 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

b) regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) Autorità competente: il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/2005;

d) Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

e) OP: Organismo pagatore competente;

f) CUAA: Codice Unico di identificazione dell'Azienda;

g) PNS: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 e successive modifiche;

i) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016;

j) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016;

k) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;

l) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;

m) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosa-

nitari; della stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

n) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche e riportate all'allegato III del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. In applicazione dell'art. 46 del regolamento, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018.

2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;

b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2;

d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento;

f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5;

g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'autorizzazione al reimpianto;

h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'art. 44 del regolamento di esecuzione;

i) il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

j) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da *a)* a *i)* sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto.

4. In attuazione dell'art. 16 del regolamento delegato le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri sono riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori.

5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PNS nazionale comunicato alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017.

Art. 3.

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento.

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento;

c) le cooperative agricole;

d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Art. 4.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 30 giugno di ogni anno secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell'apertura del sistema informatico per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 30 giugno.

2. In conformità all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché i seguenti criteri di ammissibilità:

a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

3. Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

5. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

6. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.

Art. 5.

Attività ammesse

1. Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

2. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Art. 6.

Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.

2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Art. 7.

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

2. Le regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione, di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 8.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera *a)* del comma 1, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all'art. 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell'art. 44 del regolamento delegato e dell'art. 24 del regolamento di esecuzione.

4. Le regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell'aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'art. 46, comma 6, del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) pendenza del terreno superiore a 30%;

b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

d) viticoltura delle piccole isole.

6. I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

7. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

8. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale.

9. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

10. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

11. La dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita dal regolamento fino all'esercizio finanziario 2019/2020.

Art. 9.

Reimpianto per motivi fitosanitari

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera *c)* del regolamento e dell'art. 15 del regolamento delegato, con il presente decreto vengono, altresì, stabilite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto;

c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III è modificato dal Ministero con provvedimento adottato sentite le regioni.

3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

4. Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del presente decreto.

5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 4 comma 1 del presente decreto. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Ai fini di una corretta applicazione della misura l'OP verifica:

a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;

b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4;

c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Recuperi e penalità

1. L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al comma 10 dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

3. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

4. In caso di pagamento anticipato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'art. 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'art. 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

5. Il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente comma 3, lettera *c)*, non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

6. La stessa penalità, di cui al comma 5, si applica ai beneficiari, che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

Art. 11.

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti.

2. Gli OP comunicano ad Agea:

a) entro il 15 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle ammissibili;

b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

3. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni.

4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento di esecuzione.

5. Il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, ed il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 292

ALLEGATO *I*

Regione/Provincia autonoma: ____________________

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:
- intero territorio regionale [ ]
- altro ____ [ ]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *: Sì [ ] No [ ]
- DOP – IGP previste: ____
- DOP – IGP escluse: ____

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:
- imprenditori agricoli singoli [ ]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [ ]
- cooperative agricole [ ]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ ]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [ ]

(si può barrare più di un campo)
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.4 Varietà:
- previste *: ____
- escluse: ____
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.5 Forme di allevamento:
- previste *: ____
- escluse: ____
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:
forma di allevamento ____ ceppi/ha ______

forma di allevamento ____ ceppi/ha ______
forma di allevamento ____ ceppi/ha ______

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di ______ceppi/ettaro.

1.7 Superficie minima:
- domanda singola [1] *: _____ ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha
- deroghe specifiche: _____ ha motivazione: __________________________________

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari
[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8 Azioni previste *:
(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

a) riconversione varietale:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

b) ristrutturazione:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

c) ricollocazione:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
- modifica del profilo del terreno (pendenza) [ ]
- livellamento del suolo [ ]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ ]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ ]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [ ]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: _____ anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione [3] *: _____ anni

[3] comunque non superiore a 5 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] ***:**

- SSUC [4]
  % massima [4] *: ____ %
  deroghe per zone specifiche [4] *(indicare)*:
  - ________________________________: ____ %
  - ________________________________: ____ %
  - ________________________________: ____ %

- sulle spese sostenute [ ]
  % massima [4] *: ____ %
  deroghe per zone specifiche [4]:
  - ________________________________: ____ %
  - ________________________________: ____ %
  - ________________________________: ____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] ***:**

- SSUC [ ]
  Importo medio [5] *: ______ euro/ettaro
  Deroghe per zone specifiche [7] *(indicare)*:
  - ________________________________: ______ euro/ettaro
  - ________________________________: ______ euro/ettaro
  - ________________________________: ______ euro/ettaro

- sulle spese sostenute [ ]
  Importo massimo [6] *: ______ euro/ettaro
  Deroghe per zone specifiche [7] *(indicare)*:
  - ________________________________: ______ euro/ettaro
  - ________________________________: ______ euro/ettaro
  - ________________________________: ______ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro
[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:
(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

____
____

Importo della perdita di reddito *: ______ euro/ettaro
Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP __________________________________ ______ euro/ettaro
per IGP __________________________________ ______ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP __________________________________ ______ euro/ettaro
per forma di allevamento __________________________________ ______ euro/ettaro
per altra variabile __________________________________ ______ euro/ettaro
(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: ______ euro/ettaro
Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP __________________________________ ______ euro/ettaro
per IGP __________________________________ ______ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP __________________________________ ______ euro/ettaro
per forma di allevamento __________________________________ ______ euro/ettaro
per altra variabile __________________________________ ______ euro/ettaro
(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:
(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:
- anticipato [ ]
- a collaudo [ ]

(si possono barrare entrambe le caselle)

ALLEGATO *II*

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO [1] (B) [2]:

- ***azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:***
  - estirpazione dell'impianto viticolo [ ]
  - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ ]
  - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [ ]
- ***azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
  - analisi del suolo [ ]
  - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ ]
  - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ ]
  - aratura [ ]
  - erpicatura [ ]
  - fresatura [ ]
  - trattamenti antiparassitari e diserbo [ ]
  - concimazione organica e minerale [ ]
- ***azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
  - squadro dell'impianto [ ]

[1] E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.
[2] E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [ ]
- innesto / reinnesto [ ]
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [ ]

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- ***azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:***
  - modifica del profilo del terreno [ ]
  - livellamento del suolo [ ]
  - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [ ]
- ***azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:***
  - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ ]
- ***azioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:***
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- ***azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:***
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [ ]

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività

- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - Macchine per spaventare gli uccelli
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle azioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

ALLEGATO *III*

1. Flavescenza dorata

17A03341

DECRETO 6 marzo 2017.

Programma annuale contro gli sprechi, per l'anno 2016, finanziato dal Fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, che definisce le modalità per la gestione del «Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua indirizzi e strumenti per favorire e incrementare il recupero di derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti e istituisce il «Tavolo permanente di coordinamento» per la gestione del fondo e del programma di distribuzione degli alimenti agli indigenti;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» e, in particolare, l'art. 8 comma 1, che amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla

loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito «Fondo»);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'art. 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017 n. 45 che all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, rinomina il Tavolo permanente di coordinamento in «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» e che prevede all'art. 4, comma 1, che lo stesso Tavolo sia informato delle attività riguardanti le attività finanziate dal Fondo;

Considerato che l'art. 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 prevede una dotazione di un milione di euro per il fondo, ai fini del finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della «*shelf life*» dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché alla promozione della produzione d'imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale;

Considerata la necessità di definire, per l'anno 2016, il programma annuale contro gli sprechi, come previsto dall'art. 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45;

Informato, nella riunione del 6 febbraio 2017, il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'annualità 2016, il programma annuale contro gli sprechi, sulla base di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45.

Art. 2.

Programma annuale contro gli sprechi

1. Per l'anno 2016, lo stanziamento complessivo per le attività previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45, è di euro 1.000.000.

2. Ai fini del comma 1, sono finanziati i progetti riguardanti le seguenti attività con le rispettive dotazioni finanziarie:

a) euro 500.000, per l'erogazione di contributi finanziari, a sostegno di progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, connessi alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera *a)* del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45;

b) euro 200.000, per il finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari, come stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017, n. 45;

c) euro 300.000, per le seguenti attività, di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 gennaio 2017 n. 45:

1. finanziamento di giornate di approfondimento e studio, con operatori del settore alimentare, giovani innovatori, incubatori, centri di innovazione e ricerca e con altri soggetti interessati, sulle tematiche relative alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della «*shelf life*» dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili;

2. implementazione e gestione di un «osservatorio sugli sprechi», con la finalità di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari;

3. realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese.

3. L'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, è assicurata dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, mediante delle procedure ad evidenza pubblica.

4. L'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera *b)*, è assicurata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito delle proprie competenze.

5. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera *c)*, si procede mediante apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il CREA. Il CREA presenta semestralmente al Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare una relazione sui dati dell'osservatorio sugli sprechi.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 marzo 2017

Il direttore generale: ASSENZA

17A03353

DECRETO 2 maggio 2017.

Riconoscimento dell'associazione «OI Pomodoro da industria Nord Italia» quale organizzazione interprofessionale a livello di circoscrizione economica limitatamente ai territori delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano per il prodotto «pomodoro da industria».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;

Vista la nota del 16 dicembre 2016 acquisita al protocollo al n. 1528 del 10 gennaio 2017, con la quale l'associazione «O.I. Pomodoro da Industria Nord-Italia» ha integrato la documentazione necessaria al riconoscimento come organizzazione interprofessionale per il prodotto «pomodoro da industria», ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, a livello di circoscrizione economica Nord-Italia, limitatamente ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera *a)* del citato regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale per la circoscrizione economica del prodotto pomodoro da industria è stata perfezionata in data 10 gennaio 2017;

Visto il decreto dipartimentale 11 gennaio 2016, n. 60, con il quale è stata nominata la commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

Visto lo statuto dell'associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», approvato nell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2016;

Visto il verbale prot. DIQPAI 431 del 10 febbraio 2017 concernente le verifiche svolte dalla predetta commissione;

Considerato che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 novembre 2016, n 4690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 15 del 19 gennaio 2017, è stata riconosciuta l'organizzazione interprofessionale «Ortofrutta Italia» per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati ad eccezione del pomodoro da industria;

Considerato che la richiedente associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 30% di rappresentatività in termini economici a livello nazionale nonché del requisito minimo del 51% di rappresentatività a livello della circoscrizione economica territoriale di riferimento;

Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2016, in capo alla richiedente associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia»;

Tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 158, paragrafo 5, lettera *a)* del regolamento (UE) 1308/2013 e che la documentazione inerente la domanda di richiesta di riconoscimento quale organizzazione interprofessionale è stata perfezionata in data 10 gennaio 2017;

Ritenuto necessario definire le modalità di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;

Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni vigenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento ed operatività

1. L'associazione «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», con sede in Parma, Strada dei Mercati 9/c - 43126 Parma, codice fiscale n. 92144750343, è riconosciuta come organizzazione interprofessionale, a livello della circoscrizione economica Nord Italia, ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. L'operatività dell'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è relativa al prodotto «pomodoro da industria».

3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» è la circoscrizione economica denominata «Nord Italia» costituita dai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2.

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.

2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento è affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attività dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica, sia mediante controlli presso la sede dell'organizzazione.

3. L'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.

4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale del settore ortofrutticolo più rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015;

b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea;

c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1308/2013;

d) infrazioni gravi delle norme statutarie;

e) irregolarità gravi che impediscono il conseguimento delle attività istitutive;

f) inosservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1308/2013.

5. Il provvedimento di revoca è comunicato alla Commissione UE e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per la circoscrizione economica a condizione che riguardino una delle finalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013 e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.

2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) delibera del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola può essere adottata solamente con l'unanimità degli associati dell'organizzazione interprofessionale;

b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;

c) dimostrazione dei requisiti di rappresentatività economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione;

d) una relazione tecnica indicante la finalità tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) 1308/2013, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:

1) la conformità ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilità con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore;

2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza;

3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1308/2013.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarità della domanda, coerentemente con le modalità e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a 30 giorni.

4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale «OI Pomodoro da Industria Nord Italia» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validità delle stesse.

5. Il mancato rispetto delle regole per le quali è stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie

previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

Il Ministro: MARTINA

17A03378

DECRETO 8 maggio 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n.SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Calabria di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, danneggiate dalle gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in

cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Catanzaro:

gelate dal 6 gennaio 2017 al 10 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e d), nel territorio dei comuni di Andali, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cropani, Curinga, Davoli, Falerna, Feroleto Antico, Gasperina, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Lamezia Terme, Maida, Montauro, Montepaone, Nocera Terinese, Petrizzi, Pianopoli, San Floro, San Pietro a Maida, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Squillace.

Cosenza:

gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e d), nel territorio dei comuni di Acri, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Bisignano, Buonvicino, Canna, Castroregio, Corigliano Calabro, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Rocca Imperiale, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Scalea, Vaccarizzo Albanese.

gelate dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Belvedere Marittimo, Buonvicino, Corigliano Calabro, Orsomarso, Rocca Imperiale, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Vaccarizzo Albanese.

Reggio di Calabria:

gelate dall'8 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e d), nel territorio dei comuni di Cittanova, Gerace, Gioia Tauro, Locri, Molochio, Oppido Mamertina, Portigliola, Rizziconi, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Vibo Valentia:

gelate dal 6 gennaio 2017 al 9 gennaio 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)* e d), nel territorio dei comuni di Francavilla Angitola, Limbadi, Pizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2017

Il Ministro: MARTINA

17A03340

DECRETO 10 maggio 2017.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva da tavola DOP Nocellara del Belice e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Nocellara del Belice».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei

consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Vista l'istanza presentata in data 23 dicembre 2016 (prot. Mipaaf n. 96125 del 23 dicembre 2016) dal Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva da tavola DOP «Nocellara del Belice» con sede legale in Castelvetrano (TP), Contrada Strasatto s.n.c., intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità con nota del 5 gennaio 2017 (prot. mipaaf n. 803 del 5 gennaio 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Nocellara del Belice»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva da tavola DOP «Nocellara del Belice» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva da tavola DOP «Nocellara del Belice» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Nocellara del Belice» registrata con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 15 del 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva da tavola DOP «Nocellara del Belice», con sede in Castelvetrano (TP), Contrada Strasatto s.n.c. conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Nocellara del Belice».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di au-

tocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Nocellara del Belice» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Nocellara del Belice» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03323

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 2 maggio 2017.

Conto finanziario per l'anno 2016.

LA GARANTE

Visto la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016, con la quale la dott.ssa Filomena Albano è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l' adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011 , n. 112;

Visto il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, approvato dalla Garante in data 28 novembre 2016, decreto rep. 141/2016, prot. 2600, sensi dell'art. 12 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 23-*ter*, comma 4, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 8, comma 3, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, art. 50, comma 3, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016 intervenuti nel corso dell'esercizio;

Visto il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 2 maggio 2017;

Decreta:

È approvato il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, quale risulta allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato al Presidente del Senato della Repubblica e

al Presidente della Camera dei deputati e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

La Garante: ALBANO

ALLEGATO

CONTO FINANZIARIO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER L'ANNO 2016

RELAZIONE

1. Premessa.

L'Autorità garante per l'infanzia è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112 approvata all'unanimità dal Parlamento che ha dato così attuazione sia all'art. 31, secondo comma, della Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), sia alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

Con l'istituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna dell'ordinamento italiano che, pur in presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale; è stata, inoltre, data attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

La legge 12 luglio 2011, n. 112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - che è organo monocratico - nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale opera una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'art. 5 della citata legge prevede, inoltre, l'istituzione dell'Ufficio dell'Autorità, ovvero della struttura organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all'Autorità dal predetto art. 3.

Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'ufficio, precisando che esso è composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante».

Il comma 2 dell'art. 5 prevede che «ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 3, l'art. 5 dispone che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'ufficio «sono poste a carico di un fondo Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Al comma 2, il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che «le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante».

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 recante «Regolamento recante l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112», di seguito denominato «Regolamento».

2. Considerazioni di carattere generale.

Nel corso dell'anno 2016, vi è stato l'avvicendarsi del nuovo Garante. Con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2016), infatti, è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dott.ssa Filomena Albano, che a partire dal 28 aprile 2016 ha assunto l'incarico a seguito della cessazione del regime di *prorogatio* del Garante uscente Vincenzo Spadafora (decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28 aprile 2016).

In considerazione di tale fase di transizione dovuta al riassetto organizzativo e funzionale dell'Autorità, che ha visto il completo cambiamento del personale dell'ufficio la realizzazione dei progetti e degli interventi ha subito nel corso dell'anno, alcuni rallentamenti rispetto a quanto programmato e stanziato nei documenti previsionali.

A tal ragione, si chiarisce che l'importo dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di stesura del presente Rendiconto, figura come una somma del tutto eccezionale e da ricondursi a tale cambiamento istituzionale.

Si precisa, inoltre, che in sede di predisposizione del presente rendiconto, l'Autorità ha rilevato che la precedente Amministrazione, immediatamente a seguito dell'approvazione del conto finanziario 2015, ha proceduto all'eliminazione di alcuni residui passivi per un importo pari ad € 119.817,72, ed a una conseguente variazione di bilancio che ha comportato l'incremento del fondo di riserva, per € 84.817,72, e l'incremento dei capitoli di spesa legati alla produttività del personale, per € 35.000,00.

In aggiunta, si è rilevato che i risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente, calcolati in sede di elaborazione del conto finanziario 2015 sulla base della normativa di riferimento (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto *PCM)*, ammontavano ad € 8.062,54.

Alla luce di quanto sopra, la precedente Amministrazione ha erroneamente proceduto alla distribuzione dei risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale, liquidando al personale in carica alla data una somma maggiore, pari ad € 42.430,52,

rispetto a quella calcolata in sede di approvazione del conto finanziario 2015.

L'Autorità attiverà a breve le azioni necessarie per il recupero delle somme.

3. Risultanze della gestione 2016.

Il conto finanziario 2016, redatto ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a consuntivo, i dati della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta all'Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante rep. 103/2015 prot. 4517 del 19 novembre 2015. In coerenza con il relativo documento previsionale, presenta una impostazione in linea con i principi validi per il bilancio dello Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti di finanziamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzate in sede parlamentare alla copertura, distintamente, delle spese di funzionamento e di quelle di natura obbligatoria.

Il conto finanziario espone, per l'entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2016. Registra, inoltre, le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell'esercizio di riferimento.

Formano parte integrante del conto finanziario i seguenti prospetti contabili:

1) conto finanziario al 31 dicembre 2016;

2) avanzo di esercizio al 31 dicembre 2016;

3) situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2016;

4) situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016;

5) elenco dei residui passivi.

Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell'Autorità, si espongono di seguito le risultanze della gestione 2016, mediante l'analisi dei capitoli di entrata e spesa.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Spese per indennità di carica del garante.

L'art. 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n. 112 riconosce al Garante un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000,00 euro, interamente finanziata dall'apposito capitolo di entrata (cap.501 «Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2016, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, è stato definito nella misura di € 200.000,00. In particolare, l'indennità è stata corrisposta al precedente Garante Vincenzo Spadafora per i primi quattro mesi dell'anno (gennaio, febbraio, marzo e aprile) mentre per il restante periodo, si è proceduto alla corresponsione al nuovo Garante, dott.ssa Filomena Albano, di un emolumento economico accessorio, pari al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza (Ministero della giustizia), determinato nella misura annua lorda di € 31.686,22, a seguito dell'applicazione dell'art. 23-*ter*, comma 2, decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le variazioni in diminuzione (pari ad € 87.191,02) intervenute in corso d'anno sui capitoli 101, 102 e 103, sono state versate in conto entrate dello Stato, così come evidenziato nell'apposito capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato».

Spese per attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante.

La voce in esame, per la quale è stata impegnata una somma pari ad € 17.275,46 accoglie i rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale del Garante.

Spese di personale.

Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati € 312.457,14 e sono stati pagati € 230.205,15. Tali spese includono gli emolumenti accessori per le risorse umane assegnate all'ufficio, incluso quelli spettanti alla dirigente coordinatrice, gli oneri diretti e riflessi e le spese per buoni pasto.

Al 31 dicembre 2016, l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto da tutte e dieci unità di personale, così come previsto dalla legge istitutiva la quale stabilisce che l'Ufficio debba essere composto esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. Alla data di elaborazione del presente conto finanziario, il personale dell'ufficio risulta così distribuito: quattro unità dai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quattro dai ruoli del Ministero della giustizia, incluso la dirigente coordinatrice, una dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una dal Ministero della difesa.

In considerazione dell'equiparazione giuridico-economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2, del regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile.

La voce in esame, inoltre, include le spese per buoni pasto al personale, pari ad € 8.521,34, per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa.

Spese per consumi intermedi.

Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati € 142.797,71. Di questi risultano pagati € 95.617,58.

In via generale, le spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo svolgimento delle funzioni istituzionali conferitegli espressamente dall'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112.

Le voci di spesa in esame, per le quali era stata stimata una somma pari ad € 546.268,75, registrano una notevole riduzione in termini di variazioni degli stanziamenti iniziali e di somme impegnate. Tali rimodulazioni in ribasso dei capitoli di spesa sono ascrivibili, come sopra citato, ai fatti amministrativi intervenuti in corso d'esercizio, ovvero al riassetto organizzativo e funzionale dell'Autorità in ragione dell'avvicendarsi del nuovo Garante.

Si evidenziano di seguito le principali voci di spesa, in ragione delle attività istituzionali svolte dall'Autorità nel corso dell'esercizio 2016:

rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero (cap.130), il cui totale impegnato è pari ad € 4.009,75, che riguarda tutte le spese di viaggio e soggiorno, rimborsate al personale inviato in missione per motivate ragioni di servizio, effettivamente sostenute e documentate in razione delle trasferte/missioni, secondo le disposizioni del decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012. Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che sovranazionale, con i rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è stata assicurata la partecipazione del personale dell'ufficio a conferenze ed incontri organizzati sul territorio nazionale e all'estero su tematiche di comune interesse (con particolare riguardo alle problematiche della giustizia minorile, del maltrattamento e degli abusi all'infanzia, dell'accoglienza e dell'integrazione dei minorenni di origine straniera non accompagnati, del bullismo e cyberbullismo, della salvaguardia della continuità del legame affettivo tra i genitori detenuti e i loro figli ed altre);

spese per la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione del sito internet istituzionale (cap. 133), il cui totale impegnato è pari ad € 24.672,67, riguardante, principalmente, la manutenzione del software di gestione dell'Autorità, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

spese di pubblicazione e stampa (cap. 136), il cui totale impegnato è pari ad € 11.666,35, riguardante i servizi di rassegna stampa telematica e di monitoraggio stampa-radio-tv delle tematiche correlate agli obiettivi istituzionali dell'Autorità, fondamentale per la gestione delle attività di comunicazione e stampa;

spese per attività formative e di accrescimento professionale (cap. 144), il cui totale impegnato è pari ad € 20.528,60, all'interno della quale sono collocati i costi sostenuti per la formazione del personale in ragione della circostanza che le competenze professionali necessarie

ai dipendenti dell'Autorità richiedono una elevata specificità e costante aggiornamento professionale, al fine di ottenere un progressivo miglioramento delle performance sia individuali che collettive dell'istituzione;

spese per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (cap. 153), il cui totale impegnato è pari ad € 10.613, che riguarda tutte le spese del personale per interventi di formazione previsti da obblighi di legge, ovvero i tradizionali adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza).

Come previsto dall'art. 8 del regolamento, nel corso del 2016, con decreto del Garante rep. n. 140/2016 prot. 2460 del 10 novembre 2016, è stata istituita la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che elabora analisi e formula proposte all'Autorità nelle materie di competenza di quest'ultima allo scopo di dare piena attuazione e tutela ai diritti e agli interessi delle persone di minore età. Nel corso delle riunioni, la Consulta ha valutato come meritevoli di approfondimento i seguenti tre temi: il disagio psicopatologico degli adolescenti, la continuità degli affetti nell'affido familiare e la tutela dei minori nel mondo della comunicazione.

Anche le relazioni con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome, ora in numero di 16 sono state curate in modo particolare dall'Autorità nel 2016, sia attraverso la convocazione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n. 112, sia attraverso interlocuzioni e contatti costanti con i rispettivi uffici, avviando una proficuo confronto circa le modalità di intervento su tematiche di interesse comune e di presa in carico delle situazioni di violazione o rischio di violazione dei diritti dei minorenni segnalate dai singoli cittadini.

Spese per interventi.

Per quanto riguarda gli interventi programmati dall'Autorità in coerenza con le funzioni istituzionali, si precisa che le priorità definite nel Documento programmatico per l'anno 2016 sono state individuate, in prossimità della scadenza del mandato, dal precedente Garante, Vincenzo Spadafora, secondo quanto stabilito ex art. 2, comma 1, lettera *b)* del regolamento. Per tale ragioni, le linee strategiche dell'Autorità sviluppate per l'intero anno si caratterizzano per una veste più sintetica.

In considerazione di quanto sopra, ovvero della fase di transizione organizzativa intervenuta nel corso dell'anno legata all'avvicendarsi del Garante, anche per tali voci di spesa, per le quali era stata stimata una somma pari ad € 420.000,00, si è proceduto ad effettuare una rimodulazione in ribasso degli stanziamenti iniziali (pari ad € -74.544,92). Per tali voci in esame sono stati assunti impegni per complessivi € 113.692,07.

In ragione della eccezionalità del momento in cui l'Autorità ha svolto le proprie funzioni istituzionali, la capacità di spesa, derivante dal rapporto fra le somme stanziate (€ 345.455,08) e le somme effettivamente impegnate (€ 113.692,07) sui capitoli finalizzati agli interventi, subisce un notevole decremento rispetto al precedente anno (96,29%) e si attesta sul 32,91%.

Di seguito si esaminano le principali voci di spesa su cui sono state impegnate le somme per la realizzazione delle attività dell'Autorità, tese a diffondere la cultura del rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti ad ogni livello:

spese per la realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170), il cui totale impegnato è pari ad € 46.519,59, relativo ad iniziative a tutela dei diritti di bambini ed adolescenti, in particolare il progetto di comunicazione, avviato nel 2015, di «SARAI - Teens Digital Radio» la prima radio digitale istituzionale realizzata con e per gli adolescenti, al fine di promuovere e diffondere i risultati delle proprie attività valorizzando la partecipazione attiva e diretta degli adolescenti e dando ampio spazio anche all'associazionismo locale e nazionale che si occupa di infanzia e di adolescenza. Inoltre, per favorire l'ascolto e la partecipazione attiva e diretta di bambini ed adolescenti in tutte le questione che li riguardano, nel corso del 2016, si è continuato a dare particolare impulso alle attività di comunicazione istituzionale, sia attraverso il sito web www.garanteinfanzia.org che tramite i principali social network (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram). Infatti, l'ascolto e l'analisi dei social media consente di indirizzare la comunicazione negli argomenti e settori oggetto di sensibilizzazione;

spese per la realizzazione del progetto «IO SONO QUI» a valere sul piano di azione giovani sicurezza e legalità (P.A.G. - Linea d'Intervento 2, Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile), il cui totale impegnato è pari ad € 63.630,70, relativo alle spese sostenute per attuare l'iniziativa «IO SONO QUI», avviata nel corso dell'anno 2015 dalla precedente amministrazione. A seguito infatti della sottoscrizione, in data 14 luglio 2015, tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del protocollo di intesa è stato realizzato il progetto volto a promuovere, nelle scuole secondarie superiori delle quattro regioni dell'Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), laboratori per la diffusione della cultura, della legalità e dell'educazione civica, attraverso la formazione alla comunicazione multimediale ed alla produzione di audiovisivi.

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli impegni assunti sul capitolo di investimento n. 201 «spese per acquisto di attrezzature informatiche e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l'acquisto di software», per complessivi € 15.268,52 sono stati finalizzati all'acquisto di nuovi computer e relative licenze destinati al personale dell'Ufficio dell'Autorità.

Per tale tipologia di capitoli la capacità di spesa è del 76,34%.

FONDO DI RISERVA

Alla chiusura dell'esercizio 2016, il Fondo di riserva ammonta ad € 88.133,71. Si ricorda che tale fondo è stato costituito al fine di coprire eventuali spese impreviste e non prevedibili.

3. Dati finanziari.

3.1 Entrata:

le risorse destinate all'Autorità sono state definite in - Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119.

A norma dell'art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011 i predetti fondi sono affluiti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri sui capitoli di entrata nn. 841 ed 842 e quindi iscritti sui capitoli di spesa nn. 523 e 524 del Centro di responsabilità 15 «Politiche per la famiglia», per essere conseguentemente assegnati all'Autorità.

Le entrate sono date dalle previsioni iniziali e dalle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio. In particolare le entrate definitive dell'Autorità sono state pari ad € 1.837.086,83 con uno scostamento complessivo in diminuzione di € 2.296,68 rispetto alle previsioni iniziali pari ad € 1.839.383,51.

Contributo finanziario ordinario dello Stato.

In sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ammontava ad € 1.717.729,00, di cui € 200.000,00 a copertura degli oneri di natura obbligatoria ed € 1.517.729,00 di quelli di funzionamento della struttura.

Nel corso dell'esercizio la dotazione ha subito un decremento per l'importo netto di € 64.888,32 dovuto ai minori trasferimenti disposti a favore dell'Autorità.

Le risorse definitivamente assegnate all'Autorità per l'esercizio 2016 si sono, quindi, attestate complessivamente in € 1.652.840,68, di cui € 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed € 1.452.840,68 a quelli di funzionamento della struttura.

Utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti.

Costituisce ulteriore fonte di finanziamento l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti che ammonta ad € 61.428,43.

3.2 Spesa:

il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno finanziario 2016 recava previsioni iniziali di spesa per complessivi € 1.839.383,51.

In coerenza con le minori entrate, le previsioni definitive di spesa si attestano in complessivi € 1.837.086,83.

Le variazioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa sono stati disposti dal Garante ai sensi dell'art. 17 del regolamento.

Il conto finanziario evidenzia, pertanto, le seguenti risultanze gestionali di competenza:

SPESE	Previsioni definitive (1)	Impegni (2)	Differenza (3)=(1)-(2)
Parte corrente	1.464.542,80	677.908,95	786.633,85
Conto capitale	26.600,00	15.268,52	11.331,71
Somme non attribuibili	342.944,03	254.810,32	88.133,71
Partite di giro	3.000,00	2.763,40	236,60
TOTALE	1.837.086,83	950.751,19	886.335,64

Sull'importo impegnato pari ad € 950.751,19, sono stati effettuati pagamenti per complessivi € 737.961,62; sulla competenza 2016 si determina, pertanto, un totale di residui passivi pari ad € 212.789,57 (interamente sulla parte corrente).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

L'avanzo d'esercizio 2016 ammonta ad € 886.099,04, pari alla somma algebrica delle disponibilità non impegnate (pari ad € 886.335,64) e dei minori accertamenti di entrata (pari ad € 236,60), così come illustrato nell'Allegato «Avanzo di esercizio al 31 dicembre 2016».

L'avanzo presunto alla data del 4 novembre 2016 è stato utilizzato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 168/2012, nella formazione del bilancio di previsione 2017.

Con decreto del Garante saranno disposte le necessarie variazioni al bilancio 2017 per l'adeguamento dell'avanzo utilizzato per la formazione della previsione 2017 all'avanzo effettivo accertato al 31 dicembre 2016.

Come riportato nell'Allegato «Avanzo di esercizio al 31 dicembre 2016», una parte dell'avanzo di amministrazione è destinato all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente, così come previsto dalla normativa vigente (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto *PCM)*, e alle priorità d'intervento definite nei documenti di programmazione.

In considerazione della fase di transizione dovuta al riassetto organizzativo che ha determinato dei rallentamenti sulle attività istituzionali, l'Autorità si riversa la facoltà di destinare una somma inferiore all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente rispetto Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza all'importo riportato nell'Allegato di cui sopra sulla base dei progetti e degli interventi istituzionali effettivamente realizzati.

3.3 Conto dei residui passivi:

come illustrato nell'Allegato «Conto finanziario al 31 dicembre 2016», i residui al 1° gennaio 2016 ammontavano ad € 374.655,06. Di questi, in corso d'esercizio sono stati eliminati erroneamente dalla precedente Amministrazione € 119.817,72, così come descritto nelle considerazioni generali della presente relazione, ed effettuati pagamenti per € 121.075,43, pertanto rimangono da pagare € 133.761,91. L'elenco dei residui provenienti da anni precedenti (2012-2015), ed incluso quelli di competenza dell'esercizio 2016, è dettagliato nell'Allegato «Elenco dei residui passivi», in cui è esposto per ciascun residuo la data di impegno, il soggetto beneficiario, l'oggetto e l'importo dell'impegno. Dalla gestione della competenza 2016 derivano residui per € 212.789,57.

Pertanto, al 31 dicembre 2016, i residui passivi ammontano a complessivi € 346.551,48.

3.4 Situazione patrimoniale dell'esercizio:

la situazione patrimoniale in esame, così come dettagliato nell'Allegato «Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016», presenta una consistenza finale delle attività pari ad € 1.292.401,74, di cui € 1.232.650,52 per somme in giacenza sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro quale fondo di cassa e € 59.751,23 per beni mobili. Per quanto attiene le passività, l'importo totale di € 346.551,48 si riferisce ai residui passivi derivanti da anni precedenti e dalla competenza 2016.

Relativamente alla consistenza dei beni mobili, si segnala che nel corso dell'esercizio l'Autorità ha effettuato una ricognizione straordinaria della consistenza del patrimonio di beni mobili in uso presso l'ufficio, secondo procedure e criteri uniformi, al fine di consentire il conseguente aggiornamento dell'inventario al 31 dicembre 2016. A tal ragione, si precisa che la variazione in diminuzione intervenuta nell'esercizio, pari ad € 66.396,28, è dovuta alla svalutazione di alcuni beni dell'inventario, per € 55.767,33, e all'ammortamento dell'esercizio, pari ad € 10.682,95.

4. Vincoli di finanza pubblica.

In conformità alle istruzioni disposte dalle circolari MEF 2 febbraio 2015, n. 8, del 23 dicembre 2015 n. 32 e del 23 marzo 2016 n. 12, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorità è tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa:

art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: € 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (€ 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013);

art. 23-*ter*, comma 2, decreto-legge n. 201/2011: € 30.687,73 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (€ 61.786,18), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (€ 31.098,45);

art 50, comma 3, decreto-legge n. 66/2014: € 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come già ridotta si sensi del citato art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012 (€ 107.783,51).

Per un importo complessivo di € 192.362,99.

Detto importo è specificamente evidenziato, nel conto consuntivo dell'Autorità, nell'apposito capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato».

Rispetto all'importo complessivo sopracitato, l'Autorità ha versato un importo pari ad € 254.810,32, dovuto ad un erroneo versamento in conto entrate dello Stato, per il quale l'Autorità si sta attivando ai fini del recupero delle somme.

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Missione 024: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Programma 007 *: Sostegno alla famiglia*

Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
ENTRATE	**1.839.383,51**	**-2.296,68**	**1.837.086,83**	**1.836.850,23**	**1.836.850,23**	**0,00**	**-236,60**
1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.717.729,00	-64.888,32	1.652.840,68	1.652.840,68	1.652.840,68	0,00	0,00
2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE**	118.654,51	-57.226,08	61.428,43	61.428,43	61.428,43	0,00	0,00
4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	0,00	-236,60
Applicazione delle somme derivanti dall'eliminazione dei residui passivi effettuata successivamente all'approvazione del Conto finanziario 2015	0,00	119.817,72	119.817,72	119.817,72	119.817,72	0,00	0,00

L'avanzo di esercizio dell'anno 2015, pari ad € 61.428,43 è stato utilizzato in sede di previsione per il bilancio 2016 (€ 118.654,51 come importo presunto). La differenza, pari ad € 57.226,08 è stata oggetto di variazione in diminuzione in corso d'anno.

Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
SPESE	**1.839.383,51**	**-2.296,68**	**1.837.086,83**	**950.751,19**	**737.961,62**	**212.789,57**	**886.335,64**
1. SPESE CORRENTI	1.638.848,22	-174.305,42	1.464.542,80	677.908,95	468.377,14	209.531,81	786.633,85
2. SPESE IN CONTO CAPITALE	26.600,00	0,00	26.600,00	15.268,52	13.271,16	1.997,36	11.331,48
3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	170.935,29	172.008,74	342.944,03	254.810,32	254.810,32	0,00	88.133,71
4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	1.503,00	1.260,40	236,60

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Entrate accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori o minori entrate
	ENTRATE	1.839.383,51	-2.296,68	1.837.086,83	1.836.850,23	1.836.850,23	0,00	-236,60
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.717.729,00	-64.888,32	1.652.840,68	1.652.840,68	1.652.840,68	0,00	0,00
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"							
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza							
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.517.729,00	-64.888,32	1.452.840,68	1.452.840,68	1.452.840,68	0,00	0,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	2. RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE	118.654,51	-57.226,08	61.428,43	61.428,43	61.428,43	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO	118.654,51	-57.226,08	61.428,43	61.428,43	61.428,43	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	0,00	-236,60
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	2.763,40	0,00	-236,60
Applicazione delle somme derivanti dall'eliminazione dei residui passivi effettuata successivamente all'approvazione del Conto finanziario 2015		0,00	119.817,72	119.817,72	119.817,72	119.817,72	0,00	0,00

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
	SPESE	1.839.383,51	-2.296,68	1.837.086,83	950.751,19	737.961,62	212.789,57	886.335,64
	1. SPESE CORRENTI	***1.638.848,22***	***-174.305,42***	***1.464.542,80***	***677.908,95***	***468.377,14***	***209.531,81***	***786.633,85***
	FUNZIONAMENTO	**1.218.848,22**	**-99.760,50**	**1.119.087,72**	**564.216,88**	**431.117,39**	**133.099,49**	**554.870,84**
	GARANTE							
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.187,04	-77.511,36	89.675,68	73.624,66	71.033,12	2.591,54	16.051,02
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.601,76	-2.588,20	16.013,56	11.801,27	11.174,12	627,15	4.212,29
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.211,20	-7.091,46	7.119,74	6.260,64	6.040,36	220,28	859,10
	SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE							
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	17.275,46	17.047,06	228,40	12.724,54
	PERSONALE							
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	133.000,00	31.974,77	164.974,77	136.470,38	136.470,38	0,00	28.504,39
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	33.000,00	7.737,90	40.737,90	32.652,21	32.652,21	0,00	8.085,69
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	12.000,00	2.717,85	14.717,85	11.475,86	11.475,86	0,00	3.241,99
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	0,00	58.000,00	26.716,60	26.716,60	0,00	31.283,40
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	0,00	14.000,00	6.805,97	6.805,97	0,00	7.194,03
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.393,55	2.393,55	0,00	2.606,45
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	0,00	9.646,00	7.445,87	3.231,17	4.214,70	2.200,13
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	0,00	2.335,00	2.248,79	989,43	1.259,36	86,21
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	0,00	820,00	635,90	277,65	358,25	184,10
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.502,12	0,00	26.502,12	21.411,10	0,00	21.411,10	5.091,02
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	7.918,83	0,00	7.918,83	6.397,64	0,00	6.397,64	1.521,19
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.252,68	0,00	2.252,68	1.819,94	0,00	1.819,94	432,74
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.521,34	8.521,34	0,00	6.478,66
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	38.500,00	0,00	38.500,00	16.042,00	0,00	16.042,00	22.458,00
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	7.950,00	0,00	7.950,00	3.313,00	0,00	3.313,00	4.637,00
124	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	3.550,00	0,00	3.550,00	1.420,00	0,00	1.420,00	2.130,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	47.554,52	0,00	47.554,52	19.815,00	0,00	19.815,00	27.739,52
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	11.508,20	0,00	11.508,20	5.186,99	670,99	4.516,00	6.321,21
127	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	4.042,12	0,00	4.042,12	1.685,00	0,00	1.685,00	2.357,12

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
	CONSUMI INTERMEDI							
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.009,75	3.136,85	872,90	15.990,25
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	8.600,00	0,00	8.600,00	5.650,32	4.858,94	791,38	2.949,68
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	90.400,00	-10.000,00	80.400,00	1.056,16	1.056,16	0,00	79.343,84
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	47.189,87	24.672,67	22.517,20	2.810,13
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.198,20	4.198,20	0,00	15.801,80
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	80.000,00	-50.600,00	29.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	24.600,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	10.000,00	4.000,00	14.000,00	11.666,35	10.012,87	1.653,48	2.333,65
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	4.000,00	14.000,00	12.972,29	12.972,29	0,00	1.027,71
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.882,81	5.882,81	0,00	4.117,19
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	5.950,75	0,00	5.950,75	0,00	0,00	0,00	5.950,75
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	172.509,00	-10.000,00	162.509,00	0,00	0,00	0,00	162.509,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	8.469,00	0,00	8.469,00	3.151,82	3.151,82	0,00	5.317,18
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	3.500,00	0,00	3.500,00	1.955,20	0,00	1.955,20	1.544,80
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	1.000,00	20.600,00	21.600,00	20.528,60	17.378,60	3.150,00	1.071,40
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	10.600,00	0,00	10.600,00	7.102,00	7.102,00	0,00	3.498,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	2.000,00	0,00	2.000,00	119,67	119,67	0,00	1.880,33
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	826,70	0,00	826,70	2.173,30
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,70	1.074,70	0,00	3.925,30
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SPESE PER IL COORDINATORE DELL'AREA STAMPA E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	2.240,00	12.000,00	14.240,00	10.613,27	0,00	10.613,27	3.626,73
154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI	**420.000,00**	**-74.544,92**	**345.455,08**	**113.692,07**	**37.259,75**	**76.432,32**	**231.763,01**
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATIAL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINIRE ETA'	300.000,00	-139.332,60	160.667,40	46.519,59	29.844,59	16.675,00	114.147,81
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE.	0,00	1.000,00	1.000,00	436,40	0,00	436,40	563,60
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	70.000,00	0,00	70.000,00	3.105,38	3.105,38	0,00	66.894,62
173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CAP	Denominazione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni finali	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Avanzo
174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	63.787,68	63.787,68	63.630,70	4.309,78	59.320,92	156,98
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00**	**15.268,52**	**13.271,16**	**1.997,36**	**11.331,48**
	INVESTIMENTI	**26.600,00**	**0,00**	**26.600,00**	**15.268,52**	**13.271,16**	**1.997,36**	**11.331,48**
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.268,52	13.271,16	1.997,36	4.731,48
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3.SOMME NON ATTRIBUIBILI	**170.935,29**	**172.008,74**	**342.944,03**	**254.810,32**	**254.810,32**	**0,00**	**88.133,71**
301	FONDO DI RISERVA	3.315,99	84.817,72	88.133,71	0,00	0,00	0,00	88.133,71
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	167.619,30	87.191,02	254.810,32	254.810,32	254.810,32	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.763,40**	**1.503,00**	**1.260,40**	**236,60**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.763,40	1.503,00	1.260,40	236,60

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI				RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2016 (e)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (f = c - d + e)
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/1/2016 (a)	Residui eliminati successivamente all'approvazione del Conto finanziario 2015	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)		
	SPESE	374.655,06	119.817,72	121.075,43	133.761,91	0,00	212.789,57	346.551,48
	1. SPESE CORRENTI	370.569,34	119.720,74	118.586,63	132.261,97	0,00	209.531,81	341.793,78
	FUNZIONAMENTO	315.029,34	117.022,75	70.743,63	127.262,96	0,00	133.099,49	260.362,45
101	INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	521,02	0,00	521,00	0,02		2.591,54	2.591,56
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00		627,15	627,15
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00		220,28	220,28
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTEROED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	2.506,75	0,00	2.506,75	0,00		228,40	228,40
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	15.325,86	0,00	4.818,29	10.507,57		4.214,70	14.722,27
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.847,30	0,00	999,22	1.848,08		1.259,36	3.107,44
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	1.272,95	0,00	380,73	892,22		358,25	1.250,47
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE	0,96	0,96	0,00	0,00		21.411,10	21.411,10
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	19.464,17	19.464,17	0,00	0,00		6.397,64	6.397,64
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	2.544,80	2.544,80	0,00	0,00		1.819,94	1.819,94
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	2.250,34	2.249,38	0,00	0,96		0,00	0,96
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	13.549,38	1.552,04	9.241,33	2.756,01		16.042,00	18.798,01
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	812,89	22,43	790,46	0,00		3.313,00	3.313,00

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI				RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2016 (e)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (f = c - d + e)
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/1/2016 (a)	Residui eliminati successivamente all'approvazione del Conto finanziario 2015	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)		
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	1.499,96	131,83	644,67	723,46		1.420,00	2.143,46
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	7.316,08	0,00	7.264,18	51,90		19.815,00	19.866,90
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	1.298,93	0,00	1.298,93	0,00		4.516,00	4.516,00
127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	621,86	0,00	617,46	4,40		1.685,00	1.689,40
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	139,50	0,00	139,50	0,00		872,90	872,90
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	3.212,01	77,80	3.129,30	4,91		791,38	796,29
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2.482,64	802,64	0,00	1.680,00		0,00	1.680,00
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	9.492,50	793,90	8.698,60	0,00		22.517,20	22.517,20
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	915,00	0,00	0,00	915,00		0,00	915,00
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	6.277,41	6.277,41	0,00	0,00		4.800,00	4.800,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	3.827,10	0,04	3.827,06	0,00		1.653,48	1.653,48
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	700,62	7,58	693,04	0,00		0,00	0,00
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	1.151,00	0,00	1.146,12	4,88		0,00	4,88
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART. 4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N. 168	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00		0,00	0,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	157.892,17	34.923,67	21.999,43	100.969,07		0,00	100.969,07
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	6,10	6,10	0,00	0,00		1.955,20	1.955,20
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00		3.150,00	3.150,00
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI				RIMASTI DA PAGARE SULLA COMPETENZA 2016 (e)	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (f = c - d + e)
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1°/1/2016 (a)	Residui eliminati successivamente all'approvazione del Conto finanziario 2015	PAGATI (b)	RIMASTI DA PAGARE (c)	ECONOMIE (d)		
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00		826,70	826,70
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSUNTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81/2008 E S.	6.432,04	0,00	2.027,56	4.404,48		10.613,27	15.017,75
154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00
	INTERVENTI	55.540,00	2.697,99	47.843,00	4.999,01	0,00	76.432,32	81.431,33
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E …	52.701,61	0,00	47.843,00	4.858,61		16.675,00	21.533,61
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INF. E ADOL.	1.697,99	1.697,99	0,00	0,00		436,40	436,40
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
174	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO SONO QUI" A VALERE SUL PAG	140,40	0,00	0,00	140,40		59.320,92	59.461,32
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**4.085,72**	**96,98**	**2.488,80**	**1.499,94**	**0,00**	**3.257,76**	**4.757,70**
	INVESTIMENTI	**4.085,72**	**96,98**	**2.488,80**	**1.499,94**	**0,00**	**3.257,76**	**4.757,70**
201	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	4.049,24	60,50	2.488,80	1.499,94		1.997,36	3.497,30
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	36,48	36,48	0,00	0,00		0,00	0,00
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	0,00	0,00	0,00	0,00		1.260,40	1.260,40

Tabella 1

AVANZO DI ESERCIZIO 2016
(art. 15 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168)

ENTRATE	Prev. Definitive	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
Contributo finanziario ordinario dello Stato	**1.652.840,68**	**1.652.840,68**	**0,00**
-Fondo per le spese di funzionamento	1.452.840,68	1.452.840,68	0,00
-Fondo per le spese di natura obbligatoria	200.000,00	200.000,00	0,00
Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avanzo di esercizio precedente	**61.428,43**	**61.428,43**	**0,00**
Partite di giro	**3.000,00**	**2.763,40**	**-236,60**
Eliminazione dei residui passivi 2015	**119.817,72**	**119.817,72**	**0,00**
TOTALI	**1.837.086,83**	**1.836.850,23**	**-236,60**

SPESE	Prev. Definitive	Impegni	Avanzo
Parte corrente	**1.464.542,80**	**677.908,95**	**786.633,85**
- Garante	112.808,98	91.686,57	21.122,41
- Personale	475.009,99	312.457,14	162.552,85
- Consumi intermedi	531.268,75	160.073,17	371.195,58
- Interventi	345.455,08	113.692,07	231.763,01
Parte capitale	**26.600,00**	**15.268,52**	**11.331,48**
-Investimenti	26.600,00	15.268,52	11.331,48
Somme non attribuibili	**342.944,03**	**254.810,32**	**88.133,71**
Partite di giro	**3.000,00**	**2.763,40**	**236,60**
TOTALI	**1.837.086,83**	**950.751,19**	**886.335,64**

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016

Avanzo di esercizio sulla competenza 2016	**886.099,04**
Avanzo su residui anni precedenti	**-**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016:	**886.099,04**
Avanzo di amministrazione, presunto alla data del 4 novembre 2016, utilizzato per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2017	201.518,57
Aumento da operare sulla competenza 2017	684.580,47

DESTINAZIONE AVANZO:

• Risparmi di gestione da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato del dirigente (art. 43 legge n. 449/97 e art. 82 del CCNL comparto PCM)	101.929,35
• Avanzo di amministrazione trasferito in aggiunta alla competenza 2017 ex art. 15 del DPCM n. 168/2012 per programmi già definiti	784.169,69

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma

Codice Fiscale 11784021005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			**Euro**	**436.083,49**
2-Ammontare delle risorse riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	1.652.840,68		
b) in partita di giro	Euro	2.763,40		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3- SOMMA			**Euro**	**2.091.687,57** (1+2a)
4- Ammontare dei pagamenti eseguiti.				
a) in conto competenza	Euro	737.961,62		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi	Euro	121.075,43		
5 - SOMMA			**Euro**	**859.037,05** (a+b+c)
6- Fondo di cassa			**Euro**	**1.232.650,52** (3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui alla data dell'esercizio				
7 - Attivi dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Passivi dell'esercizio	Euro	212.789,57		
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	133.761,91		
9 - Differenza			**Euro**	**-346.551,48** (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			**Euro**	**886.099,04** (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
11- Entrate effettive accertate alla data del 31/12/2016			**Euro**	**1.655.604,08**
12 -Spese effettive impegnate alla data del 31/12/2016			**Euro**	**950.751,19**
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data del 31/12/2016			**Euro**	**704.852,89** (11-12)

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Situazione al 31 dicembre 2016

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
ATTIVITA'				
Beni mobili	111.682,97	14.464,54	66.396,28	59.751,23
Residui attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	436.083,49	1.655.604,08	859.037,05	1.232.650,52
TOTALE ATTIVITA'	**547.766,46**	**1.670.068,62**	**925.433,33**	**1.292.401,75**
PASSIVITA'				
Residui passivi	374.655,06	212.789,57	240.893,15	346.551,48
TOTALE PASSIVITA'	**374.655,06**	**212.789,57**	**240.893,15**	**346.551,48**
PATRIMONIO NETTO RISULTANTE	**173.111,40**	**1.457.279,05**	**684.540,18**	**945.850,27**
Riepilogo				
Consistenza patrimoniale al 31/12/2016				**945.850,27**
Consistenza patrimoniale al 01/01/2016				**173.111,40**
VARIAZIONE PATRIMONIALE NETTA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016				**772.738,87**

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Anno Prov.	Capitoli di bilancio	Data impegno	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	112	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	4.791,76
2012	113	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	1.341,37
2012	114	21/12/2012	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	377,30
			Totale 2012	6.510,43
2013	112	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	2.039,30
2013	113	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	62,12
2013	114	23/12/2013	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	173,42
2013	131	13/03/2013	Aruba pec - Posta certificata	4,84
2013	201	12/12/2013	Maggioli - Sistema integrato contabilità	439,20
			Totale 2013	2.718,88
2014	112	10/11/2014	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	1.317,12
2014	113	10/11/2014	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	286,84
2014	114	10/11/2014	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di amministrazione al personale e relativi oneri	140,86
2014	138	30/12/2014	Aruba pec - Posta certificata	4,88
2014	153	08/09/2014	Sintesi - Gestione integrata sicurezza sul lavoro	1.971,36
2014	201	18/04/2014	Maggioli - Modulo valutazione e governance	1.060,74
			Totale 2014	4.781,80
2015	101	08/01/2015	Indennità di carica del Garante	0,02
2015	112	23/07/2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di	2.359,39
2015	113	23/07/2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di	157,75
2015	114	23/07/2015	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rimborso indennità di	200,64
2015	118	10/04/2015	Buoni pasto al personale	0,96
2015	122	01/04/2015	Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC	2.756,01
2015	124	01/04/2015	Ministero della Difesa Rimb. Tratt. Fond. personale Arma CC	723,46
2015	125	03/06/2015	Provincia di Latina per personale comandato	51,90
2015	127	03/06/2015	Provincia di Latina per personale comandato	4,40
2015	131	30/04/2015	Cancelleria	0,07
2015	132	05/03/2015	Niccolai per vignette	1.680,00
2015	134	27/03/2015	Servizio fotografico del 30/3	305,00
2015	134	19/05/2015	Servizio fotografico del 15/5	305,00
2015	134	30/07/2015	Servizio fotografico del 22/6	305,00
2015	141	09/02/2015	Convenzione AGIA -TdH	6.050,64
2015	141	07/08/2015	Convenzione AGIA -TdH	1.214,70
2015	141	02/12/2015	Convenzione Unicef	93.703,73
2015	153	04/09/2015	Gestione integrata sicurezza sul lavoro	2.433,12
2015	154	20/05/2015	Avvocato Profeta	2.500,00
2015	170	19/03/2015	Inserzione su La Repubblica del 23-29 marzo	0,61
2015	170	11/09/2015	Servizio fotografico del 20/09	305,00
2015	170	12/11/2015	Concessione contributo	7,00
2015	170	12/11/2015	Contributo assoc. Centro per la salute del Bambino Onlus	3.000,00
2015	170	04/12/2015	Servizi fotografici del 26/10 e 11/11	610,00
2015	170	28/12/2015	Servizio mensa per il 2-3 ottobre per il Kick-off meeting	936,00
2015	174	22/12/2015	Impegno per scuole Catania, Gioia Tauro e Taranto per il 10/12	140,40
			Totale 2015	119.750,80

2016	101	22/12/2016	Somme da rimborsare Ministero Giustizia	2.591,54
2016	102	22/12/2016	Somme da rimborsare Ministero Giustizia	627,15
2016	103	22/12/2016	Somme da rimborsare Ministero Giustizia	220,28
2016	104	22/12/2016	Impegno Trenitalia	228,40
2016	112	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero del Lavoro	3.498,00
2016	112	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero della Difesa	716,70
2016	113	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero del Lavoro	1.045,21
2016	113	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero della Difesa	214,15
2016	114	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero del Lavoro	297,33
2016	114	22/12/2016	Somme accantonate per rimborso Ministero della Difesa	60,92
2016	115	22/12/2016	Rimborso somme PCM accessorio dirigente	21.411,10
2016	116	22/12/2016	Rimborso somme PCM accessorio dirigente	6.397,64
2016	117	22/12/2016	Rimborso somme PCM accessorio dirigente	1.819,94
2016	122	22/12/2016	Rimborso arma dei carabinieri	16.042,00
2016	123	22/12/2016	Rimborso arma dei carabinieri	3.313,00
2016	124	22/12/2016	Rimborso arma dei carabinieri	1.420,00
2016	125	22/12/2016	Rimborso Regione Marche	19.815,00
2016	126	22/12/2016	Rimborso Regione Marche	4.516,00
2016	127	22/12/2016	Rimborso Regione Marche	1.685,00
2016	130	22/12/2016	Rimborso Trenitalia	843,15
2016	130	22/12/2016	Rimborso Bernardon	29,75
2016	131	22/12/2016	Ditta Istock	85,00
2016	131	22/12/2016	Società Concrete	402,60
2016	131	22/12/2016	Tipografia Rossini	146,40
2016	131	23/12/2016	Società S.G. Technology	152,50
2016	131	23/12/2016	Società Aruba Pec	4,88
2016	133	29/12/2016	Società Maggioli	2.196,00
2016	133	29/12/2016	Società Pomilio Blumm	3.416,00
2016	133	30/12/2016	Società Maggioli	16.905,20
2016	135	20/12/2016	Dott.ssa Monia Ferritti	4.800,00
2016	136	12/12/2016	Telpress	1.653,48
2016	143	22/12/2016	Redattore sociale	1.955,20
2016	144	30/12/2016	Società Maggioli	3.150,00
2016	147	22/12/2016	Gestione servizi integrati	330,00
2016	147	22/12/2016	Dott. Martini	119,50
2016	147	22/12/2016	Dott.ssa Luzenberger	79,00
2016	147	22/12/2016	Dott. Raymondi	89,00
2016	147	22/12/2016	Dott. Pertichini	120,20
2016	147	23/12/2016	Avv. Del Buttero	89,00
2016	153	06/10/2016	Gestione integrata della sicurezza - exitone	10.613,27
2016	170	07/12/2016	Società Eventing Roma	10.675,00
2016	170	23/12/2016	Convitto Principe di Napoli	1.500,00
2016	170	23/12/2016	Fondazione Radio Magica Onlus	1.500,00
2016	170	23/12/2016	Associazione 100 passi	1.500,00
2016	170	23/12/2016	Associazione Sonora Social Club	1.500,00
2016	171	23/12/2016	Copisteria Guzzinati	190,00
2016	171	23/12/2016	Archibugio Ristorante Pizzeria	246,40
2016	174	29/12/2016	Trenitalia	458,00
2016	174	29/12/2016	Società ACG Auditing & Consulting Group	31.720,00
2016	174	29/12/2016	Carlson Wagnlit Italia	27.142,92
2016	201	22/12/2016	Società Adpartners	805,48
2016	201	22/12/2016	Soluzione Ufficio	1.191,88
2016	401	20/12/2016	Dott.ssa Ferrari e Yekken	1.260,40
			Totale 2016	212.789,57
			TOTALE COMPLESSIVO	346.551,48

ALLEGATO *1*

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELL'ESERCIZIO 2016

I sottoscritti revisori, nell'espletamento del mandato loro affidato, hanno provveduto, come risulta dal libro dei verbali del Collegio dei revisori, a eseguire i riscontri previsti dalla vigente normativa, di legge e statutaria, in ordine alla redazione del bilancio consuntivo dell'ente.

Il Collegio ha esaminato il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 proposto dal dirigente coordinatore dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, il conto consuntivo è accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i principali risultati della gestione.

Sono stati prodotti e inviati al Collegio dei revisori i seguenti documenti:

rendiconto finanziario;

relazione del Garante;

situazione amministrativa;

stato patrimoniale;

elenco dei residui attivi e passivi;

formazione dell'avanzo.

Il regolamento dell'amministrazione non prevede la redazione del conto economico.

Pianta organica.

Nel corso del 2016 è stato nominato il nuovo Garante, dott.ssa Filomena Albano, con delibera congiunta del Presidente del Senato e del Presidente della Camera in data 3 marzo 2016. Il Garante ha assunto l'incarico a partire dal 28 aprile 2016.

L'art. 5 della legge istitutiva dell'Autorità, al comma 1, dispone che per il funzionamento dell'Amministrazione è istituito l'Ufficio dell'Autorità garante composto da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di 10 unità. Al 31 dicembre 2016 risultano assegnate all'Autorità, in posizione di comando, tutte le 10 unità di personale previste dalla normativa: 1 dirigente non generale e altre 3 unità provenienti dal Ministero della giustizia, 4 unità di personale provenienti dal Ministero del lavoro, 1 unità proveniente dal Ministero dell'ambiente e 1 unità proveniente dal Ministero della difesa. Per tutti le spese a carico dell'Autorità attengono al trattamento accessorio, comprensivo degli oneri diretti e riflessi.

Variazioni di bilancio.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati integrati, mediante opportune variazioni di bilancio, i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 101 - Indennità di carica al Garante	-77.511,36 €
Cap. 102 - Contributi previdenziali sull'indennità di carica del Garante	-2.588,20 €
Cap. 103 - Oneri per IRAP	-7.091,46 €
Cap. 104 - Rimborso spese missione	-10.000,00 €
Cap. 106 - Trattamenti economici personale	31.974,77 €
Cap. 107 - Oneri previdenziale personale	7.737,90 €
Cap. 108 - Oneri IRAP accessorio	2.717,85 €
Cap. 132 - Spese attività comunicazione istituzionale	-10.000,00 €
Cap. 135 - Attività analisi, studio	-50.600,00 €
Cap. 136 - Spese pubblicazione e stampe	4.000,00 €
Cap. 137 - Spese postali	4.000,00 €
Cap.141 - Convenzioni	-10.000,00 €
Cap. 144 - Attività formative	20.600,00 €
Cap.152 - Spese per tirocini	-15.000,00 €
Cap.153 - Sicurezza sul lavoro	12.000,00 €
Cap. 170 - Spese per progetti	-139.332,60 €
Cap. 171 - Campagne comunicazione	1.000,00 €
Cap. 174 - Io sono qui	63.787,68 €
Cap. 301 - Fondo di riserva	84.817,72 €
Cap. 302 - Versamenti all'entrata dello Stato	87.191,02 €
Cap. 500 - Fondo spese funzionamento	-64.888,32 €
Cap. 520 - Avanzo di esercizio	-57.226,08 €

Il Collegio verifica che le variazioni corrispondono a quelle deliberate in corso d'anno.

Gestione di competenza.

Dall'esame dei dati della gestione di competenza risulta il seguente quadro finanziario:

Somme accertate	1.655.604,08 €
Somme impegnate	950.751,19 €
Avanzo di competenza	704.852,89 €

La gestione di competenza si chiude con un avanzo finanziario di 704.852,89 euro. L'esercizio precedente presentava un disavanzo di competenza pari a 406.686,88 euro e un avanzo di amministrazione pari a 61.428,43 euro. L'Amministrazione chiarisce che l'importo dell'avanzo accertato in sede di consuntivo rappresenta una somma del tutto eccezionale dovuta ai cambiamenti intervenuti che hanno visto l'insediamento di un nuovo Garante e la sostituzione di tutto il personale. Per questo motivo nel corso dell'anno la realizzazione dei progetti e degli interventi ha subito alcuni rallentamenti rispetto a quanto programmato e stanziato nei documenti previsionali.

Gestione finanziaria dell'esercizio.

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016	436.083,49 €
Somme riscosse:	
in conto competenza	1.655.604,08 €
in conto residui	
Pagamenti eseguiti:	
in conto competenza	737.961,62 €
in conto residui	121.075,43 €
Fondo cassa al 31 dicembre 2016	1.232.650,52 €
Residui attivi al 31 dicembre 2016	
Residui passivi al 31 dicembre 2016	346.551,48 €
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016	886.099,04 €

Il Collegio ha verificato i dati riportati nella situazione amministrativa e ha accertato che l'ammontare delle somme riscosse e delle somme pagate nell'esercizio 2016 sia in c/competenza che in c/residui trova riscontro nel rendiconto finanziario in esame e nel giornale di cassa. Il fondo cassa, risultante dal giornale di cassa, coincide con quello risultante dalla situazione amministrativa e con quello risultante dall'estratto conto dell'Istituto cassiere e il saldo di Tesoreria alla data del 31 dicembre 2016.

L'avanzo di amministrazione risulta pari a 886.099,04 euro. L'avanzo vincolato ammonta a € 101.929,35. La parte disponibile rimanente è pari a € 784.169,69.

La fonte delle entrate è unicamente il contributo finanziario ordinario dello Stato. Per il 2016 in sede di previsione, il contributo finanziario ordinario a carico del bilancio dello Stato ammontava a € 1.717.729, di cui € 200.000,00 a copertura degli oneri di natura obbligatoria ed € 1.517.729 di quelli di funzionamento della struttura. Nel corso dell'esercizio è stata disposta una variazione in diminuzione per € 64.888,32 dovuta. Le risorse definitivamente assegnate all'Autorità per l'esercizio 2016 si sono, quindi, attestate complessivamente a € 1.652.840,68.

In relazione alle spese, il bilancio espone le risultanze descritte in tabella.

SPESE	2016	2015	Variazione %
Spese per il personale	587.818,97	569.234,13	3,26
Spese per consumi intermedi	531.268,75	465.736,88	14,07

Spese per progetti e interventi	345.455,08	628.340,23	-45,02
Spese per investimenti	26.600,00	34.973,31	-23,94
Somme non attribuibili	342.944,03	167.619,30	104,60
Partite di giro	3.000,00	3.000,00	-
Totale generale spese	1.837.086,83	1.868.903,85	-1,70

Le spese, rapportate all'esercizio 2015, presentano una diminuzione pari al 1,7%. Tale risultato è dovuto a una forte diminuzione della spesa per progetti e interventi e per investimenti. È aumentata, invece, la spesa per il personale e per consumi intermedi. Le somme non attribuibili vedono un consistente aumento dovuto a un incremento delle somme da versare al bilancio dello Stato.

Situazione dei residui.

L'art. 19 del Reg. di organizzazione del Garante stabilisce che l'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi è effettuato con l'approvazione del conto finanziario.

Il Collegio verifica che non ci sono residui attivi relativi all'esercizio finanziario 2015 e che i residui passivi ammontano a 346.551,48 di cui 6.510,43 euro relativi all'esercizio 2012, 2.718,88 euro relativi all'esercizio 2013, 4.781,80 euro relativi all'esercizio 2014, 119.750,80 euro relativi all'esercizio 2015 e i rimanenti 212.789,57 euro attribuibili all'esercizio 2016. Tale ammontare coincide con le risultanze dei libri contabili.

Stato patrimoniale.

La situazione patrimoniale dell'Amministrazione espone una consistenza al 31 dicembre 2016 pari a 940.328,55 euro.

Vincoli di finanza pubblica.

Le norme di contenimento di finanza pubblica previste dalle leggi finanziarie e dai decreti taglia spese impongono alle amministrazioni pubbliche il rispetto di operare entro determinati limiti di spesa nonché il versamento delle economie al bilancio dello Stato. Si ricorda che, essendo stata l'Autorità istituita nel 2012, il bilancio che si prende a riferimento per il calcolo dei versamenti è quello dell'esercizio 2013.

Nel 2016 in conformità alle istruzioni della circolare MEF 2 febbraio 2015, n. 8, poiché all'epoca del versamento non era ancora disponibile la circolare aggiornata, l'Autorità ha versato al bilancio dello Stato risparmi di spesa per complessivi € 254.810,32 come di seguito specificato:

ex art. 8, comma 3, decreto-legge n. 95/2012: € 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013;

ex art. 23-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 201/2011: € 30.687,73 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (€ 61.786,18), e il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 2, decreto-legge n. 201/2011 (€ 31.098,45);

ex art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: € 53.891,75 pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013.

Gli importi sono stati evidenziati nel bilancio dell'Autorità nell'apposito capitolo n. 302 denominato «Versamenti all'entrata dello Stato» e versati ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato.

Conclusioni.

Il Collegio, verificata la conformità dei dati esposti in bilancio con quelli delle scritture contabili, riscontrati la regolarità delle spese e il rispetto dei limiti di stanziamento assegnati esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2016. È stata, altresì, verificata la chiusura a fine esercizio del registro minute spese.

17A03321

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano (Brebemi) - Approvazione del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna in località Lovernato di Ospitaletto (CUP E31B05000390007). (Delibera n. 66/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali l'infrastruttura «denominata "Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre" e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i "Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Brebemi)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*G.U.* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito della infrastruttura «Asse Autostradale Medio Padano», l'intervento «Brescia-Bergamo-Milano Brebemi»;

Considerato che l'intervento «collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e di Milano-Brebemi» è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, *errata corrige* in *G.U.* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*G.U.* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011, errata corrige *G.U.* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*G.U.* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Viste le delibere 29 luglio 2005, n. 93 (*G.U.* n. 263/2005), 20 dicembre 2005, n. 142 (*G.U.* n. 166/2006), 4 ottobre 2007, n. 109 (*G.U.* n. 256/2007), 26 giugno 2009, n. 42 (*G.U.* n. 185/2009), 22 luglio 2010, n. 72 (*G.U.* n. 10/2011), 5 maggio 2011, n. 4 (*G.U.* n. 301/2011), 6 agosto 2015, n. 60 (*G.U.* n. 23/2016), 1° maggio 2016, n. 18 (*G.U.* n. 249/2016), con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti il Collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano (A35 Brebemi);

Vista la delibera 1° maggio 2016, n. 19 (*G.U.* n. 250/2016), con cui questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» nell'ambito del Collegamento autostradale tra le città di Brescia e di Milano-Brebemi;

Vista la nota 15 novembre 2016, n. 42772, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo di variante per lo spostamento delle linee aree Terna a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS) e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti Ministero), e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che la prescrizione n. 1 della suddetta delibera n. 19/2016 prevedeva che, nel rispetto dei cronoprogramma dell'opera, il proponente dovesse trasmettere al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare l'evidenza della positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna a 132 kV T.754 e T.755 e a 380 kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS);

che tali linee elettriche interferivano sia con il tracciato del collegamento autostradale, sia con la linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Treviglio Brescia,

di competenza della Società RFI S.p.A. tramite il contraente generale Consorzio CEPAV DUE e, come tali, rientravano tra le cosiddette «interferenze comuni» alle due infrastrutture;

che il 20 agosto 2015 il Comune di Ospitaletto aveva reso le proprie osservazioni in merito agli effetti ambientali della variante «Interconnessione A35-A4», proponendo la soluzione dì modifica dell'elettrodotto individuata da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL), atta a superare l'impatto ambientale sul nucleo storico di Lovernato di Ospitaletto;

che in data 14 ottobre 2015, con nota n. 2516, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante «Interconnessione A35-A4» aveva chiesto a CAL «di presentare il progetto definitivo di risoluzione delle interferenze LEA 67- 04 e LEA 64-2312 per gli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto»;

che in data 9 dicembre 2015 CAL aveva approvato, per quanto di competenza, il progetto definitivo di spostamento delle suddette linee elettriche in località Lovernato di Ospitaletto, prevedendo, tra l'altro, che: *i)* il Concessionario Brebemi S.p.A. dovesse definire i rapporti con Terna S.p.A. in ordine alle attività di spostamento delle linee aeree e, in qualità di autorità espropriante, porre in essere le attività e gli atti relativi alla procedura espropriativa; *ii)* che la rimozione e lo smaltimento dei materiali provenienti dalle dismissioni delle reti elettriche dovessero essere compresi nel limite di spesa dell'intervento; *iii)* che il limite di spesa dell'intervento fosse fissato in euro 1.170.547,58, di cui euro 765.000 per lavori, euro 405.080,93 per asservimenti e euro 466,65 per spese domanda di compatibilità ambientale; *iv)* che la ripartizione di tale importo fosse così stabilita: euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A., euro 255.000 a carico al Consorzio Cepav Due, euro 660.547,58 a carico del concessionario;

che in pari data CAL ha trasmesso il suddetto progetto definitivo agli enti e amministrazioni interessati ed in data 15 dicembre 2015, il concessionario ha comunicato a CAL l'avvenuta pubblicazione sui giornali «Milano Finanza» e «La Repubblica» dell'avviso di avvio del relativo procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità;

che il suddetto progetto definitivo assume rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 17 dicembre 2015, il concessionario ha trasmesso a CAL una relazione illustrativa sull'ottemperanza alla sopra richiamata richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare in merito alla risoluzione delle interferenze relative agli elettrodotti ricadenti nel Comune di Ospitaletto;

che in data 21 gennaio 2016, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante «Interconnessione A35-A4», con riferimento alle problematiche paesaggistiche, raccomandava «di valutare in termini di compensazione paesaggistica, lo spostamento del traliccio dell'elettrodotto della linea Chiari-Travagliato interferente con l'opera e posto in prossimità della chiesa della Madonna di Lovernato secondo lo schema allegato al parere del Comune di Ospitaletto»;

che nella seduta dell'8 febbraio 2016, con delibera n. X/4790, la Giunta della Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in merito al progetto definitivo di variante al collegamento autostradale A35 Brebemi che consiste nella ricollocazione di due linee aeree elettriche in Ospitaletto (BS);

che in data 15 marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto definitivo di spostamento delle linee aeree in località Lovernato di Ospitaletto e il 18 marzo il Ministero ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in data 11 aprile 2016;

che in data 8 aprile 2016 la Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA e VAS, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto in esame;

sotto l'aspetto attuativo:

che CAL è il soggetto aggiudicatore dell'intervento;

che la Società di progetto Brebemi S.p.A. è concessionaria per la progettazione, la costruzione e la gestione del collegamento autostradale «Brescia Bergamo Milano-Brebemi» di cui fa parte l'intervento in esame;

che l'intervento riguarda la modifica delle linee elettriche a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 mediante lo spostamento dei sostegni P.7 (Linea T365) e P.10 (T754 / T755) in posizione più a sud est, al fine di allontanarli dall'area del parco pubblico comunale attrezzato e dalla chiesetta della Madonna in località Lovernato di Ospitaletto;

che i nuovi tratti di linea elettrica si svilupperanno per una lunghezza di circa 0,85 Km per la linea T.754 / T.755 e di circa 0,80 Km per la linea T.365;

che lo spostamento dei due tralicci dalla posizione originaria alla posizione prevista nella variante, appena a sud della linea AV-AC Treviglio Brescia, comporta la risoluzione dell'interferenza degli stessi tralicci sia con riferimento agli aspetti di carattere paesaggistico che con riferimento ad eventuali profili di carattere ambientale legati al campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto;

che i tempi di realizzazione dell'intervento prevedono 35 giorni lavorativi;

che il CUP assegnato all'intervento è E31B05000390007;

sotto l'aspetto finanziario:

che, a seguito degli incrementi di costo dovuti alle prescrizioni e raccomandazioni rese dagli enti interessati, il quadro economico del progetto definitivo è risultato il seguente: costo complessivo di euro 1.200.547,58, di cui euro 795.000 (765.000 euro + 30.000 euro per adempimento di prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi) per lavori, euro 405.080,93 per asservimenti e euro 466,65 per spese di domanda di compatibilità ambientale;

che il costo dell'intervento risulta coperto finanziariamente come segue:

euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A. (rif. nota 20 novembre 2015, n. 1359);

euro 255.000 a carico del Consorzio Cepav Due (rif. nota 22 ottobre 2015, n. 5222);

euro 690.547,58 a carico del Concessionario Brebemi S.p.A., di cui:

660.547,58 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera»;

30.000 euro di prescrizioni e raccomandazioni formulate in sede di conferenza di servizi nell'ambito dell'importo di cui alla voce imprevisti del quadro economico del progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» approvato con delibera n. 19/2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Approvazione variante.

1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, il progetto definitivo in variante dello spostamento delle linee aree Terna a 132kV T.754 e T.755 e a 380kV T.365 in località Lovernato di Ospitaletto (BS).

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 1.200.547,58 euro, al netto di IVA, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.

1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione dell'intervento di cui al medesimo punto 1.1, sono riportate nell'allegato che è parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.5 La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 1.1, come rappresentato in premesse, è articolata come segue:

euro 255.000 a carico della società Terna S.p.A.;

euro 255.000 a carico del Consorzio Cepav Due;

euro 690.547,58 a carico del Concessionario Brebemi S.p.A., di cui 660.547,58 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera» e 30.000 euro nell'ambito dell'importo di cui alla voce imprevisti del quadro economico del progetto definitivo della variante «Interconnessione A35-A4» approvato con delibera n. 19/2016;

1.6 Resta fermo il limite di spesa a carico del Concessionario Brebemi S.p.A. dell'intervento di variante «Interconnessione A35-A4» di cui alla delibera n. 19/2016.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.1.

2.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.4.

2.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato poste dallo stesso Ministero.

2.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 1.1 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente UTG, il Concedente e il Concessionario, ai sensi della delibera n. 62/2015.

2.6 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera, dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

2.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

2.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzione di vice Presidente
PADOAN

Il Segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 656

ALLEGATO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E DI MILANO (BREBEMI) - PROGETTO DEFINITIVO DI SPOSTAMENTO DELLE LINEE AEREE TERNA IN LOCALITÀ LOVERNATO DI OSPITALETTO (BS)

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

1. Si prescrive di eseguire prima dell'inizio dei lavori i sondaggi archeologici preventivi in corrispondenza degli scavi dei piloni e di ogni altra area di cantiere dove sia previsto scotico, sbancamento e scavo di qualsiasi natura. Rif. parere n. 1 (MIBACT).

2. Si prescrive che la risoluzione delle interferenze consistenti nello spostamento delle linee elettriche aeree Terna T.754 e T.755 a 132 kV e T.365 a 380 kV in località Lovernato/Ospitaletto (BS) venga conclusa entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione del CIPE del relativo progetto definitivo; entro tale termine dovranno essere ottemperate anche le prescrizioni n. 6 e n. 7, di seguito riportate. Rif. parere n. 3 (CTVIA-VAS).

3. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere MIBAC. Rif. parere n. 4 (CTVIA-VAS).

4. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'ottemperanza alle prescrizioni del parere della Regione Lombardia. Rif. parere n. 5 (CTVIA-VAS).

5. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, l'avvenuta presentazione della dichiarazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 del rispetto della norma vigente in materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per piccoli cantieri con scavi di entità minore di 6.000 mc, in applicazione alla legge 9 agosto 2013, n. 98 art. 41-*bis*; qualora non sussistano le condizioni per il riutilizzo delle terre il Proponente provvederà a redigere e trasmettere al MATTM per approvazione un'unica relazione che dettagli le modalità di smaltimento e/o recupero nonché i siti di destinazione finale di tutti i materiali. Rif. parere n. 6 (CTVIA-VAS).

6. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, il progetto di ripristino delle aree dismesse della linea esistente e delle aree di cantiere. Rif. parere n. 7 (CTVIA-VAS).

7. Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di un'area pari a due volte la superficie delle zone del Parco Pubblico che restano limitate alla fruizione per il passaggio delle linee elettriche. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 8 (CTVIA-VAS).

8. Si prescrive di trasmettere al MATTM nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con ARPA Lombardia, la definizione dell'area interdetta alla fruizione e le modalità di limitazione e d'informazione nei confronti dei cittadini. Rif. parere n. 9 (CTVIA-VAS).

9. Si prescrive di trasmettere al MATTM, come compensazione ambientale, nell'ambito della progettazione esecutiva, in accordo con il Comune di Ospitaletto, il progetto di sistemazione delle aree del Parco Pubblico attrezzato e dell'intera area a servizi privilegiando la sua valenza ecologico-ambientale, nonché la sua fruizione ludico-ricreativa. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione. Rif. parere n. 10 (CTVIA-VAS).

10. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che espliciti il destino delle terre e rocce da scavo derivanti dalle operazioni che prevedono l'utilizzo di bentonite, presentando uno specifico bilancio dei materiali e indicando il destino, nonché i percorsi di trasporto dello stesso. Rif. parere n. 11 (CTVIA-VAS).

11. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che dettagli il Piano di monitoraggio ambientale che, in particolare, consideri le componenti, atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee nelle fasi di cantiere e la componente impatto elettromagnetico nelle fasi di esercizio, sotto la supervisione e il controllo di ARPA Lombardia per quanto riguarda il campionamento, i parametri e le relative modalità di esecuzione. Rif. parere n. 12 (CTVIA-VAS).

12. Si prescrive di trasmettere al MATTM, nell'ambito della progettazione esecutiva, una relazione che approfondisca il piano delle mitigazioni ambientali, con particolare riferimento alle componenti atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee, nelle fasi di cantiere. Rif. parere n. 13 (CTVIA-VAS).

13. Si prescrive che i lavori di demolizione dei sostegni della linea aerea modificata vengano conclusi entro e non oltre 30 giorni dalla realizzazione dei nuovi sostegni e traslazione dei conduttori. Rif. parere n. 14 (CTVIA-VAS).

14. Si prescrive che durante le attività di escavazione si presti la massima attenzione al fine di evitare sversamenti accidentali e contaminazioni. Rif. parere n. 15 (CTVIA-VAS).

15. Si prescrive che tutte le operazioni di smontaggio e demolizione vengano eseguite nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda:

la sicurezza durante tutte le fasi di realizzazione delle opere;

l'attivazione di tutte le mitigazioni per l'attenuazione degli impatti sulle componenti ambientali interferite e, in particolare, atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo e acque sotterranee;

l'uso di macchinari e dispositivi a basso impatto soprattutto sulle componenti atmosfera, rumore.

Rif. parere n. 16 (CTVIA-VAS).

16. Si prescrive che, preventivamente ai lavori, venga effettuata la Bonifica da ordigni bellici sull'area interessata dall'intervento, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione,

rilasciato dal predetto reparto, dovrà essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio. Rif. parere n. 17 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

17. Si prescrive che siano rispettate le disposizioni sugli ostacoli alla navigazione aerea (circolare ministero n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000). Rif. parere n. 18 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

18. Si prescrive che eventuali varianti sviluppate in fase progettuale o esecutiva, «che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa», vengano sottoposte al Comando trasporti e materiali - Esercito Roma, e al Comando militare Esercito competente per territorio. Rif. parere n. 21 (Comando trasporti e materiali - Esercito Roma).

19. Si prescrive che l'elettrodotto in progetto non dovrà, in condizioni normali, essere esercito a valori di corrente superiori a quelli utilizzati per le simulazioni dei campi magnetici e dichiarati nel progetto. Rif. parere n. 24 (Regione Lombardia).

20. Si prescrive che le aree rese libere dallo smantellamento dell'elettrodotto dovranno essere restituite ai proprietari in condizione di fertilità ottimali. Rif. parere n. 25 (Regione Lombardia).

21. Si prescrive che venga ripristinato alle condizioni ante-operam il suolo agrario interessato dall'intervento e modificato durante le fasi di cantiere. Rif. parere n. 26 (Regione Lombardia).

22. Si prescrive che tutti i materiali provenienti dalle attività di scavo e di demolizione (previo accertamento dell'idoneità di detto materiale per il riutilizzo) dovranno essere sistemati in loco per riempimenti e risistemazioni o avviati al recupero presso impianti autorizzati. Rif. parere n. 27 (Regione Lombardia).

23. Si prescrive che il soggetto che eserciră gli elettrodotti dovrà fornire ad ARPA - come previsto dall'art. 5, comma 4, del DPCM 8 luglio 2003 - con modalità con essa concordate e con frequenza trimestrale, almeno 12 valori di corrente per ciascun giorno corrispondenti ai valori medi delle correnti registrate ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio, in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità. Rif. parere n. 28 (Regione Lombardia)

24. Si prescrive che in fase di cantiere sarà necessario prestare attenzione affinché, durante gli scavi, non si producano sversamenti accidentali e contaminazioni tali da determinare impatti sulle componenti «suolo e sottosuolo» ed «acque superficiali e sotterranee». Rif. parere n. 29 (Regione Lombardia).

25. Si prescrive che venga depositato un cronoprogramma della fase di cantierizzazione dell'opera in modo da consentire alle aziende potenzialmente interferite un'adeguata organizzazione dell'attività di impresa. Rif. parere n. 30 (Regione Lombardia).

26. Si prescrive che nella definizione del layout del cantiere venga aumentata il più possibile la distanza tra le sorgenti di polveri e i recettori, qualora presenti, con particolare attenzione alle aree residenziali o ad elevata valenza naturalistica. Rif. parere n. 31 (Regione Lombardia).

27. Si prescrive di coprire con appositi teli resistenti ed impermeabili i mezzi destinati al trasporto di materiale di approvvigionamento e di risulta. Rif. parere n. 32 (Regione Lombardia).

28. Si prescrive di procedere, quando necessario, all'innaffiamento delle piste di cantiere ed alla pulizia della viabilità utilizzata dai mezzi di trasporto, al fine di abbattere le polveri. Rif. parere n. 33 (Regione Lombardia).

29. Si prescrive di adottare tecniche di stoccaggio e movimentazione dei materiali polverulenti tali da minimizzarne la dispersione nell'ambiente circostante. Rif. parere n. 34 (Regione Lombardia).

30. Si prescrive che, in caso di vento, i cumuli di materiale sciolto caratterizzato da frequente movimentazione vengano protetti ed umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione vengano protetti mediante coperture, quali teli e stuoie. Rif. parere n. 35 (Regione Lombardia).

31. Si prescrive di evitare qualsiasi attività di combustione all'aperto. Rif. parere n. 36 (Regione Lombardia).

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

1. Si raccomanda di valutare, in termini di compensazione paesaggistica, il restauro degli affreschi della chiesa della Madonna di Lovernato del Comune di Ospitaletto, fermo restando il rispetto del cronoprogramma di realizzazione, del quadro economico dell'intervento e del limite di spesa per opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo dell'intervento di spostamento degli elettrodotti, come specificato nell'art. 165 comma 3 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.. Rif. parere n. 2 (MIBACT).

2. Si raccomanda l'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Rif. parere n. 20 (Comando trasporti e materiale - Esercito Roma).

17A03322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Mylan»

Estratto determina n. 829/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: NEVIRAPINA MYLAN.

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429012 (in base 10) 19FC4N (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429024 (in base 10) 19FC50 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429036 (in base 10) 19FC5D (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429048 (in base 10) 19FC5S (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429051 (in base 10) 19FC5V (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429063 (in base 10) 19FC67 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429075 (in base 10) 19FC6M (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429087 (in base 10) 19FC6Z (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429099 (in base 10) 19FC7C (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429101 (in base 10) 19FC7F (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 043429113 (in base 10) 19FC7T (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 24 mesi;

Flaconi in HDPE: periodo di validità 100 giorni dalla apertura.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di nevirapina (come anidro);

eccipienti:

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa (3550 mPa.s);

Sodio stearilfumarato.

Produzione del principio attivo:

Mylan Laboratories Limited (Unit 1 and Unit 2)

Survey No. 10/42, Gaddapotharam,

Kazipally Industrial Area, Medak District 502 319 Hyderabad, Telangana

India

Produzione del prodotto finito:

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain S.p.A.

Viale Delle Industrie, 2

20090 Settala, ML

Italia

Rilascio dei lotti:

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire

EN6 1TL

Regno Unito

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irlanda

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Mylan Hungary Kft,

H-2900 Komárom, Mylan utca 1.

Ungheria

Produzione del bulk e confezionamento, controllo:

Mylan Laboratories Limited

F-4 & F-12, MIDC, Malegaon, Sinnar,

IN-422 113, Maharashtra,

India

Confezionamento secondario:

PharmLog Pharma Logistik GmbH,

Siemenstr. 1

59199 Bönen

Germania

Confezionamento secondario:

PKL Service GmbH & Co KG.

Haasstrasse 8

Darmstadt, Hessen

64293

Germania

Indicazioni terapeutiche: «Nevirapina Mylan» è indicata in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di almeno tre anni di età e in grado di inghiottire le compresse, infetti da virus HIV-1 (vedere paragrafo 4.2 e 4.4.).

Le compresse a rilascio prolungato non sono indicate per la fase di induzione di 14 giorni in pazienti che iniziano il trattamento con nevirapina. In questo caso devono essere usate le altre formulazioni di nevirapina, come le compresse a rilascio immediato o la sospensione orale (vedere paragrafo 4.2).

La maggiore parte dell'esperienza con nevirapina è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (NRTIs). La scelta di una terapia successiva a Nevirapina Mylan si deve basare sull'esperienza clinica e sui test di resistenza (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429024 (in base 10) 19FC50 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72.00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118.83;

Confezione:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Pvc/Al - AIC n. 043429036 (in base 10) 19FC5D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72.00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118.83.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nevirapina Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nevirapina Mylan» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03369

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Teva»

Estratto determina n. 830/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: DARUNAVIR TEVA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l Piazzale Luigi Cadorna 4 - 20123 Milano.

Confezioni:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226013 (in base 10) 1B5PGX (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226025 (in base 10) 1B5PH9 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226037 (in base 10) 1B5PHP (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226049 (in base 10) 1B5PJ1 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226052 (in base 10) 1B5PJ4 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226064 (in base 10) 1B5PJJ (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226076 (in base 10) 1B5PJW (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226088 (in base 10) 1B5PK8 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226090 (in base 10) 1B5PKB (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226102 (in base 10) 1B5PKQ (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226114 (in base 10) 1B5PL2 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226126 (in base 10) 1B5PLG (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226138 (in base 10) 1B5PLU (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226140 (in base 10) 1B5PLW (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226153 (in base 10) 1B5PM9 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226165 (in base 10) 1B5PMP (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226177 (in base 10) 1B5PN1 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226189 (in base 10) 1B5PNF (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe AIC n. 044226191 (in base 10) 1B5PNH (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone Hdpe AIC n. 044226203 (in base 10) 1B5PNV (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in flacone Hdpe AIC n. 044226215 (in base 10) 1B5PP7 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226227 (in base 10) 1B5PPM (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226239 (in base 10) 1B5PPZ (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226241 (in base 10) 1B5PQ1 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226254 (in base 10) 1B5PQG (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226266 (in base 10) 1B5PQU (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226278 (in base 10) 1B5PR6 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226280 (in base 10) 1B5PR8 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226292 (in base 10) 1B5PRN (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226304 (in base 10) 1B5PS0 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226316 (in base 10) 1B5PSD (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226328 (in base 10) 1B5PSS (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226330 (in base 10) 1B5PSU (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226342 (in base 10) 1B5PT6 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226355 (in base 10) 1B5PTM (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226367 (in base 10) 1B5PTZ (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226379 (in base 10) 1B5PUC (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226381 (in base 10) 1B5PUF (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226393 (in base 10) 1B5PUT (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044226405 (in base 10) 1B5PV5 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226417 (in base 10) 1B5PVK (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226429 (in base 10) 1B5PVX (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226431 (in base 10) 1B5PVZ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226443 (in base 10) 1B5PWC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226456 (in base 10) 1B5PWS (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226468 (in base 10) 1B5PX4 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226470 (in base 10) 1B5PX6 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226482 (in base 10) 1B5PXL (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226494 (in base 10) 1B5PXY (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226506 (in base 10) 1B5PYB (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226518 (in base 10) 1B5PYQ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226520 (in base 10) 1B5PYS (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226532 (in base 10) 1B5PZ4 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226544 (in base 10) 1B5PZJ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226557 (in base 10) 1B5PZX (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226569 (in base 10) 1B5Q09 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226571 (in base 10) 1B5Q0C (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226583 (in base 10) 1B5Q0R (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226595 (in base 10) 1B5Q13 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226607 (in base 10) 1B5Q1H (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe AIC n. 044226619 (in base 10) 1B5Q1V (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone hdpe AIC n. 044226621 (in base 10) 1B5Q1X (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe AIC n. 044226633 (in base 10) 1B5Q29 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226645 (in base 10) 1B5Q2P (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226658 (in base 10) 1B5Q32 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226660 (in base 10) 1B5Q34 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226672 (in base 10) 1B5Q3J (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226684 (in base 10) 1B5Q3W (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226696 (in base 10) 1B5Q48 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226708 (in base 10) 1B5Q4N (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226710 (in base 10) 1B5Q4Q (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226722 (in base 10) 1B5Q52 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226734 (in base 10) 1B5Q5G (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226746 (in base 10) 1B5Q5U (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226759 (in base 10) 1B5Q67 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226761 (in base 10) 1B5Q69 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 20 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226773 (in base 10) 1B5Q6P (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226785 (in base 10) 1B5Q71 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pc/Al - AIC n. 044226797 (in base 10) 1B5Q7F (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pc/Al - AIC n. 044226809 (in base 10) 1B5Q7T (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226811 (in base 10) 1B5Q7V (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044226823 (in base 10) 1B5Q87 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 3 × 60 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044226835 (in base 10) 1B5Q8M (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone Hdpe - AIC n. 044226847 (in base 10) 1B5Q8Z (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226850 (in base 10) 1B5Q92 (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226862 (in base 10) 1B5Q9G (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226874 (in base 10) 1B5Q9U (in base 32);

«150 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226886 (in base 10) 1B5QB6 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226898 (in base 10) 1B5QBL (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226900 (in base 10) 1B5QBN (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226912 (in base 10) 1B5QC0 (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226924 (in base 10) 1B5QCD (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226936 (in base 10) 1B5QCS (in base 32);

«300 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226948 (in base 10) 1B5QD4 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226951 (in base 10) 1B5QD7 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 044226963 (in base 10) 1B5QDM (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226975 (in base 10) 1B5QDZ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 044226987 (in base 10) 1B5QFC (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 044226999 (in base 10) 1B5QFR (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 045180015 (in base 10) 1C2T3H (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Al/Al - AIC n. 045180027 (in base 10) 1C2T3V (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Al/Al - AIC n. 045180039 (in base 10) 1C2T47 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 045180041 (in base 10) 1C2T49 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvc/Al - AIC n. 045180054 (in base 10) 1C2T4Q (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 045180066 (in base 10) 1C2T52 (in base 32);

«600 mg compresse rivestite con film» 240 × 1 compresse in blister Pvc/Aclar/Pvdc/Pvc/Al - AIC n. 045180078 (in base 10) 1C2T5G (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

150 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 150 mg di darunavir;

300 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 300 mg di darunavir;

400 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di darunavir;

600 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 600 mg di darunavir.

Principio attivo: Darunavir.

Eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato;

(150 *mg)* rivestimento della compressa: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco;

(300 mg e 600) rivestimento della compressa: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172);

(400 *mg)* nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: alcol polivinilico parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: Darunavir Teva, co-somministrato con una dose bassa di ritonavir, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento dei pazienti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

(150 *mg)* Darunavir Teva 150 mg compresse può essere utilizzato per fornire regimi di dosaggio appropriati (vedere paragrafo 4.2):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli che sono stati fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 15 kg.

Nel decidere di iniziare un trattamento con Darunavir Teva in associazione con una dose bassa di ritonavir, si deve tenere in attenta considerazione la storia della terapia del singolo paziente e i profili di mutazioni associate con i diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di Darunavir Teva.

(300 *mg)* Darunavir Teva 300 mg compresse può essere utilizzato per fornire regimi di dosaggio appropriati (vedere paragrafo 4.2):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli che sono stati fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 15 kg.

Nel decidere di iniziare un trattamento con Darunavir Teva in associazione con una dose bassa di ritonavir, si deve tenere in attenta considerazione la storia della terapia del singolo paziente e i profili di mutazioni associate con i diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di Darunavir Teva.

(400 *mg)* Darunavir Teva, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento dei pazienti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

Darunavir Teva, co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) (vedere paragrafo 4.2).

Darunavir Teva 400 mg compresse può essere utilizzato per fornire regimi di dosaggio appropriati per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti e pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART) (vedere paragrafo 4.2);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA <100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4 + $\geq 100 \times 10^6$ cellule/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con Darunavir Teva in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di Darunavir Teva (vedere paragrafi 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1).

(600 *mg)* Darunavir Teva 600 mg compresse può essere utilizzato per fornire regimi di dosaggio appropriati (vedere paragrafo 4.2):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli che sono stati fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 15 kg.

Nel decidere di iniziare un trattamento con Darunavir Teva in associazione con una dose bassa di ritonavir, si deve tenere in attenta considerazione la storia della terapia del singolo paziente e i profili di mutazioni associate con i diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di Darunavir Teva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Darunavir Teva è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo (RNRL).

Tutela di mercato
Frase relativa ai medicinali generici

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finchè non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finchè non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03370

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Krka»

Estratto determina n. 834/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: EZETIMIBE KRKA.

Titolare AIC: KRKA, d.d. Novo mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto Slovenia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716013 (in base 10) 1BNMZF (in base 32);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716025 (in base 10) 1BNMZT (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716037 (in base 10) 1BNN05 (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716049 (in base 10) 1BNN0K (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716052 (in base 10) 1BNN0N (in base 32);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716064 (in base 10) 1BNN10 (in base 32);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716076 (in base 10) 1BNN1D (in base 32);

«10 mg compresse» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716088 (in base 10) 1BNN1S (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716090 (in base 10) 1BNN1U (in base 32);

«10 mg compresse» 14×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716102 (in base 10) 1BNN26 (in base 32);

«10 mg compresse» 28×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716114 (in base 10) 1BNN2L (in base 32);

«10 mg compresse» 30×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716126 (in base 10) 1BNN2Y (in base 32);

«10 mg compresse» 50×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716138 (in base 10) 1BNN3B (in base 32);

«10 mg compresse» 56×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716140 (in base 10) 1BNN3D (in base 32);

«10 mg compresse» 60×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716153 (in base 10) 1BNN3T (in base 32);

«10 mg compresse» 90×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716165 (in base 10) 1BNN45 (in base 32);

«10 mg compresse» 98×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716177 (in base 10) 1BNN4K (in base 32);

«10 mg compresse» 100×1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al divisibile per dose unitaria - AIC n. 044716189 (in base 10) 1BNN4X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni.

Composizione: ogni compressa contiene 10 mg di ezetimibe.

Principio attivo: Ezetimibe

Eccipienti: sodio laurilsolfato, povidone K30, mannitolo (E421), croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina (E460), sodio stearil fumarato.

Produzione del principio attivo: Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, controllo di qualità e rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario: Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia.

Controllo di qualità e rilascio dei lotti, confezionamento secondario: TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 5 - 27472 Cuxhaven Germania.

Controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto Povhova ulica 5 - 8501 Novo mesto Slovenia;

TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Straße 6 - 27472 Cuxhaven Germania;

Labor L+ S AG Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach Germania.

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH Lindigstraße 6 - 63801 Kleinostheim, Bavaria Germania;

XPO Supply Chain Pharma ITALY S.p.A. via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20090 Settala Italia.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria: Ezetimibe Krka, somministrato con un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

La monoterapia con Ezetimibe Krka è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Prevenzione di eventi cardiovascolari: Ezetimibe Krka è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con malattia coronarica e con una storia di sindrome coronarica acuta (SCA) quando aggiunto ad una terapia in corso con statina o iniziato contemporaneamente con una statina.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): Ezetimibe Krka somministrato con una statina è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle *LDL)*.

Sitosterolemia omozigote (fitosterolemia): Ezetimibe Krka è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044716037 (in base 10) 1BNN05 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13.30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24.95.

Nota AIFA: Nota 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe Krka è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Krka è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03371

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia»

Estratto determina n. 836/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Confezioni:

«70 mg/2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405013 (in base 10) 1BC48P (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 4 × 1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405025 (in base 10) 1BC491 (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario - AIC n. 044405037 (in base 10) 1BC49F (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405049 (in base 10) 1BC49T (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario - AIC n. 044405052 (in base 10) 1BC49W (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 16 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405064 (in base 10) 1BC4B8 (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 24 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405076 (in base 10) 1BC4BN (in base 32);

«70 mg /2800 U.I. compresse» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405088 (in base 10) 1BC4C0 (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405090 (in base 10) 1BC4C2 (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 4 × 1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405102 (in base 10) 1BC4CG (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario - AIC n. 044405114 (in base 10) 1BC4CU (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405126 (in base 10) 1BC4D6 (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 12 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario - AIC n. 044405138 (in base 10) 1BC4DL (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 16 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405140 (in base 10) 1BC4DN (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 24 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405153 (in base 10) 1BC4F1 (in base 32);

«70 mg /5600 U.I. compresse» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405165 (in base 10) 1BC4FF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo:

70 mg di acido alendronico (come sodio alendronato monoidrato), e colecalciferolo (vitamina D3) 2800 UI (70 microgrammi);

70 mg di acido alendronico come sodio alendronato monoidrato e colecalciferolo (vitamina D3) 5600 UI (140 microgrammi).

Eccipienti:

nucleo della compressa: mannitolo (E421), cellulosa microcristallina, silice, colloidale anidra, magnesio stearato;

composizione del pellet: saccarosio, cellulosa microcristallina, copovidone, butilidrossitoluene (BHT), trigliceridi a catena media;

pellet rivestito con film: Opadry II 85F18378, polivinilalcol - parzialmente idrolizzato, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco.

Indicazioni terapeutiche:

Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia 70 mg/2800 UI compresse è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di carenza di vitamina D;

Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia 70 mg/2800 UI compresse riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca;

Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia 70 mg/5600 UI compresse è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di carenza di vitamina D;

Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia 70 mg/5600 UI compresse riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «70 mg/2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405013 (in base 10) 1BC48P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 9.44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17.71.

Nota AIFA: Nota 79.

Confezione: «70 mg /2800 U.I. compresse» 4 × 1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - AIC n. 044405025 (in base 10) 1BC491 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 9.44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17.71.

Nota AIFA: Nota 79.

Confezione: «70 mg /2800 U.I.. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario - AIC n.044405037 (in base 10) 1BC49F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9.44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17.71.

Nota AIFA: Nota 79.

Confezione: «70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044405090 (in base 10) 1BC4C2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 9.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18.27.

Nota AIFA: Nota 79.

Confezione: «70 mg /5600 U.I. compresse» 4 × 1 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044405102 (in base 10) 1BC4CG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 9.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18.27.

Nota AIFA: Nota 79.

Confezione: «70 mg /5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario AIC n. 044405114 (in base 10) 1BC-4CU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 9.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18.27.

Nota AIFA: Nota 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Alendronato e Colecalciferolo Teva Italia è la seguente medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

Èapprovato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03372

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Doc Generici».

Estratto determina n. 839/2017 del 9 maggio 2017

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL DOC Generici.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40, 20121 Milano - Italia.

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044113013 (in base 10) 1B273P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalenti a 300,6 mg di tenofovir disoproxil succinato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina (E460)

Amido di mais pregelatinizzato

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato (E470b)

Film di rivestimento:

Poli(vinil alcol) (E1203)

Titanio diossido (E171)

Macrogol 4000 (E1521)

Talco (E553b)

Lacca alluminio indaco carminio (E132)

Produttore del principio attivo:

Produzione principio attivo tenofovir disoproxil succinato

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. - 99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province 318000 - Cina.

Controllo microbiologico periodico

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. - Linhai Branch, No. 18, Nanyangsan Road Linhai, Taizhou City, Zhejiang Province 317016, Cina.

Produzione principio attivo emtricitabina

Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. - No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302 - Cina.

Produzione dell'intermedio FCME

Jiangsu Puxin Pharmaceuticals Co., Ltd. - No.1 Chenli road, Chemical Park, Binhai Economic Development Zone, Jiangsu 224555 - Cina.

Analisi XRPD

Shanghai Acebright Pharmaceuticals Group Co., Ltd. - No.1479, Zhangheng Road, Zhangjiang High Tech Park, Shanghai 201203 - Cina.

Analisi methyl methanesulfonate

AnalyTech Ltd., Shanghai - Shengang Rd, Building C4, Songjiang Industrial Zone Shanghai 3802 - Cina.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol - Cipro.

Indicazioni terapeutiche:

«Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil DOC Generici» è un'associazione a dose fissa di emtricitabina e tenofovir disoproxil succinato. È indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento di adulti di età pari o superiore a 18 anni, con infezione da HIV-1.

La dimostrazione dei benefici dell'associazione di emtricitabina e tenofovir disoproxil nella terapia antiretrovirale è fondata unicamente su studi condotti in pazienti non pretrattati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044113013 (in base 10) 1B273P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 182,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 300,38

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil DOC Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil DOC Genericii» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 12 maggio 2017, n. 45207 - Programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui al decreto 7 dicembre 2016. Chiarimenti in merito ai settori ammissibili.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 12 maggio 2017, n. 45207, si forniscono alcune indicazioni esplicative relative ai settori ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

17A03396

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-118) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00